

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO	<i>Pag.</i>	3
COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	»	18
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	27
DIFESA (IV)	»	28
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	31
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	45
AFFARI SOCIALI (XII)	»	55
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	62
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	66
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	82

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: Fdi; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C!-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani+Europa: Misto-CD-RI+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE.

PAGINA BIANCA

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente sulle modalità di svolgimento dei lavori delle Commissioni nel periodo dell'emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid19	3
---	---

Martedì 31 marzo 2020. — Presidenza del presidente Roberto FICO.

La seduta comincia alle 15.05.

Comunicazioni del Presidente sulle modalità di svolgimento dei lavori delle Commissioni nel periodo dell'emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid19.

Roberto FICO, *Presidente*, ricorda che nella riunione del 4 marzo scorso è stato avviato un confronto sulla questione relativa agli effetti che le limitazioni della libertà di circolazione disposte per contenere l'emergenza Covid 19 possono determinare sull'esercizio delle funzioni parlamentari; in tale contesto è stato fatto riferimento anche alla possibilità di prevedere forme di partecipazione a distanza ai lavori parlamentari – dibattiti e votazioni – da parte dei parlamentari impossibilitati a prendervi parte.

In quella sede è emersa la complessità della questione posta in ragione delle caratteristiche essenziali del funzionamento delle Camere, cui i parlamentari concorrono, nel vigente quadro costituzionale e regolamentare, attraverso la presenza fisica nelle Aule parlamentari e la partecipazione attiva al dibattito e alle eventuali deliberazioni, se previste, secondo quanto disposto dall'articolo 64, terzo comma, della Costituzione.

Ad esito della richiamata riunione, la Giunta ha concordato sull'esigenza di una previsione normativa – da introdurre con un intervento di rango legislativo o, nell'immediato, anche con fonte di natura secondaria – finalizzata a consentire ai parlamentari, a determinate condizioni, tali da non mettere a rischio l'efficacia dell'azione di contenimento della diffusione del virus, di circolare sul territorio nazionale per esigenze connesse all'esercizio delle loro funzioni. Al riguardo ricorda infatti che il decreto-legge n. 6 del 2020, all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), aveva previsto, tra le misure adottabili al fine di contenere la diffusione del virus, quella del divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area; sulla base di tale disposizione nei successivi decreti del Presidente del Consiglio contenenti l'individuazione dei comuni inclusi nella cosiddetta zona rossa era stata riprodotta un'analoga formulazione, con espressa esclusione dall'ambito di applicabilità della norma del personale sanitario, di quello delle forze di polizia, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, nell'esercizio delle proprie funzioni.

Tale disposizione è stata poi effettivamente adottata: nei successivi decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, a partire da quello dell'8 marzo,

la previsione del divieto degli spostamenti ha fatto salvi quelli « motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute ». Inoltre il decreto-legge n. 19 del 25 marzo scorso, all'articolo 1, comma 2, lettera a), consente espressamente « spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni ».

Appare dunque evidente che, nell'ambito delle predette fattispecie, ancorché non espressamente richiamati, rientrano anche gli spostamenti compiuti dai deputati sul territorio nazionale per l'esercizio delle loro funzioni. Ne consegue che, allo stato, tutti i parlamentari – con eccezione di coloro che per motivi sanitari di natura personale non possono allontanarsi dal luogo di domicilio – possono effettuare spostamenti dai luoghi di residenza o domicilio verso le sedi della Camera e viceversa, pur dovendo affrontare le molteplici difficoltà e i gravi disagi derivanti dalla complessiva situazione nazionale. In proposito talune ulteriori difficoltà sono emerse a seguito di ordinanze adottate da alcuni Presidenti di Regioni che hanno previsto l'obbligo di quarantena per quattordici giorni per tutti coloro che fanno ingresso nei territori delle relative regioni.

La questione, affrontata anche nell'ultima riunione dei Presidenti di Gruppo, è stata segnalata al Governo ed è in via di soluzione. Al riguardo sottolinea come sia comunque suo intendimento tornare a segnalare a tutte le competenti autorità tali questioni, al fine di garantire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, in termini compatibili con l'esigenza della tutela della salute pubblica, la possibilità per i deputati di effettuare gli spostamenti necessari all'esercizio del mandato.

Osserva che dalla precedente riunione della Giunta la situazione è molto cambiata in quanto la gravità della situazione epidemiologica in atto ha reso necessario adottare misure di carattere eccezionale per lo svolgimento delle attività parlamentari finalizzate a consentire l'esercizio

delle funzioni istituzionali della Camera secondo modalità coerenti con le prescrizioni e raccomandazioni delle autorità sanitarie. Tali misure, tutte concordate unanimemente in sede di Conferenza dei Presidenti di Gruppo, sono state volte, per un verso, a concentrare le attività parlamentari all'esame di atti indifferibili e urgenti, connessi all'emergenza Covid 19 e, per altro verso, a limitare la presenza dei deputati in seduta per periodi prolungati.

Al riguardo, quanto ai lavori dell'Assemblea, si è convenuto di limitarli nel corso dell'emergenza all'esame dei progetti di legge indifferibili e urgenti – in primo luogo i disegni di legge di conversione di decreti-legge – e allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata e di interpellanze urgenti, ai fini del mantenimento di una costante interlocuzione con il Governo sull'emergenza Covid19, da perseguire anche attraverso lo svolgimento di informative urgenti. Anche l'attività delle Commissioni e degli altri organi parlamentari è stata perimetrata all'esame degli atti indifferibili e urgenti. In particolare, si è convenuto che l'esame dei progetti di legge debba riguardare gli argomenti iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea o quelli eventualmente assegnati in sede legislativa. Ai fini del mantenimento di una costante interlocuzione con il Governo sull'emergenza Covid19, presso le Commissioni possono inoltre avere luogo audizioni dei Ministri di settore (o anche di altri soggetti) in relazione alle diverse tematiche connesse all'emergenza stessa, nonché sedute di sindacato ispettivo. È inoltre possibile l'espressione di pareri su atti del Governo in scadenza e non differibili.

Fa presente che, al fine di corrispondere alle prescrizioni e raccomandazioni delle competenti autorità sanitarie è stata poi data disposizione che le Commissioni e gli altri organi parlamentari si riuniscano in Aule o sale di maggiori dimensioni (quali Sala del Mappamondo, la Nuova Aula dei Gruppi, la Sala della Regina e, se necessario, la stessa Aula della Camera), in modo da garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e l'esigenza di evitare assembramenti.

menti, nonché secondo una programmazione coordinata delle stesse anche al fine di garantire le necessarie operazioni di igienizzazione delle aule fra una riunione e l'altra.

Per quanto concerne i lavori dell'Assemblea, al fine di evitare la presenza contestuale in Aula di un numero elevato di parlamentari per periodi prolungati, sono state raggiunte delle intese tra i Gruppi finalizzate a contenere tali presenze e sono state adottate idonee modalità di votazione, come quella per appello nominale prevista per l'odierna seduta.

Si tratta peraltro di decisioni analoghe a quelle assunte in molti altri Parlamenti di Paesi europei colpiti dal contagio: infatti, al di là delle differenze dei rispettivi ordinamenti costituzionali, la gran parte di essi ha previsto una drastica riduzione dell'attività parlamentare nel periodo corrispondente all'emergenza in corso e, in molti casi, sono state previste limitazioni rigorose del numero dei parlamentari che possono essere contestualmente presenti nelle Aule, come risulta dalla ricognizione di tipo comparatistico effettuata dagli uffici della Camera e posta a disposizione dei membri della Giunta.

Ferma restando la piena validità ordinamentale delle decisioni sin qui assunte alla Camera, è evidente come l'assoluta eccezionalità e la radicale novità della situazione in corso – anche rispetto alle condizioni di avvio della riflessione della Giunta nella passata riunione – e il suo prolungarsi per un tempo allo stato non prevedibile, rendano necessario proseguire il confronto sulle procedure e sugli strumenti maggiormente idonei a garantire il funzionamento della Camera e dei suoi organi – ed il pieno esercizio del mandato parlamentare – nel rispetto delle prescrizioni di natura sanitaria. In questo quadro occorre quindi valutare, da un lato, se vi siano ulteriori strumenti e procedure già previsti nel nostro ordinamento da attivare nel contesto attuale e, dall'altro, le innovazioni che possono essere eventualmente introdotte, anche attraverso una applicazione in via analogica di istituti vigenti, in termini compatibili con le norme ed i

principi del Regolamento e con la Carta costituzionale. In tale ambito si colloca anche il confronto sulle tematiche della partecipazione a distanza ai lavori delle Commissioni oggetto di alcune iniziative da parte di taluni deputati nel corso degli ultimi giorni. Fa presente al riguardo che, con lettera dello scorso 20 marzo, il Presidente della VI Commissione Finanze ha sollecitato l'avvio di una riflessione sulla possibilità per le Commissioni parlamentari di accedere a modalità di lavoro a distanza, quali le videoconferenze, con particolare riferimento allo svolgimento di sedute nelle quali non sono previste votazioni, quali quelle dedicate alle attività conoscitive e al sindacato ispettivo; con lettera in data 27 marzo, il Presidente della IX Commissione Trasporti ha chiesto l'autorizzazione allo svolgimento di una serie di audizioni con la partecipazione in videoconferenza non solamente degli auditi – come è già consentito in via di prassi e anzi fortemente raccomandato in questa fase emergenziale – ma anche, in deroga alla disciplina vigente, dei deputati; con lettera del 30 marzo il Presidente della VII Commissione Cultura gli ha trasmesso copia di una lettera di alcuni deputati della Commissione, indirizzata al Presidente Gallo, con la quale si chiede, tenuto conto della persistenza della situazione di emergenza e delle esigenze di sicurezza dei deputati, di rendere possibile ai membri dell'organo la piena partecipazione ai lavori da remoto nonché, allo stesso fine, la trasmissione via *webtv* delle sedute.

Precisa che le questioni poste sono di grande rilevanza e devono essere esaminate tenendo conto del quadro giuridico di riferimento, della situazione emergenziale di fatto nella quale la Camera è chiamata ad operare e delle opzioni, anche tecnologiche, allo stato disponibili.

Per quanto concerne il primo aspetto, cui ogni soluzione deve necessariamente essere conforme, vale a dire il quadro costituzionale di riferimento, come ha già detto, rappresenta una caratteristica essenziale del funzionamento delle Camere lo svolgimento delle sedute nelle Aule parlamentari nelle quali sono presenti fi-

sicamente i parlamentari chiamati a svolgere le diverse funzioni – legislativa, di indirizzo e di controllo – attraverso la partecipazione attiva al dibattito e alle eventuali deliberazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 64, terzo comma, della Costituzione. In riferimento alla citata disposizione costituzionale l'emergenza attuale chiede di interrogarsi sulla possibilità di una sua interpretazione evolutiva, che declini in termini diversi la prescrizione della presenza dei parlamentari ai lavori della Camera. Si tratta, in sostanza, di valutare se la situazione emergenziale in atto giustifichi o meno, e, in caso affermativo, in quali casi e in che termini, una interpretazione del dettato costituzionale che consenta di considerare presenti ai lavori deputati che partecipino agli stessi da remoto, per il tramite di videoconferenze o altri strumenti tecnologici.

Come è noto, nel dibattito pubblico che si sta sviluppando in questi giorni le posizioni, anche dei costituzionalisti e degli esperti della materia, sono estremamente differenziate.

Con riferimento ai principi che informano lo svolgimento delle attività parlamentari vi è poi da tenere in considerazione le disposizioni dettate a presidio della libertà dei deputati e delle relative discussioni che si svolgono nelle aule parlamentari, quali quelle concernenti l'immunità di sede e il divieto di accesso alle aule parlamentari da parte di estranei, nonché quelle che disciplinano i poteri presidenziali in ordine alla regolarità delle modalità di esercizio delle prerogative parlamentari.

Al fine di fornire una risposta ai richiamati interrogativi occorre poi tenere conto della eccezionale situazione di fatto in cui oggi ci si trova ad operare, verificando l'effettiva possibilità per gli organi parlamentari di svolgere pienamente le loro funzioni applicando le vigenti regole dell'ordinamento parlamentare e adeguandosi al contempo alle prescrizioni sanitarie. Nell'ambito di tale valutazione viene prioritariamente in considerazione la questione inerente alla possibilità per i par-

lamentari di recarsi presso le sedi della Camera. Al riguardo valgono le considerazioni già svolte con riferimento alla situazione italiana nella quale, sia pure con i numerosi disagi cui ha fatto prima riferimento, è allo stato possibile per i deputati raggiungere le sedi della Camera, circostanza questa che rende la Camera e i suoi organi operativi e funzionanti. Ricorda in proposito che il Presidente del Parlamento europeo ha dichiarato che la decisione assunta in ordine al voto a distanza con riferimento alla seduta plenaria del 26 marzo scorso è stata, invece, fondata sulla constatazione di una impossibilità di fatto per i parlamentari europei di recarsi a Bruxelles, sede presso la quale era già stato deciso di svolgere la seduta plenaria.

In secondo luogo vengono in rilievo le modalità di svolgimento dei lavori parlamentari adottate al fine di garantire la sicurezza di coloro che vi prendono parte. Nel richiamare le decisioni sin qui assunte, già illustrate, che si sono prevalentemente basate su intese tra i Gruppi finalizzate a contenere sia le attività da svolgere sia il numero dei deputati chiamati a parteciparvi, osserva che tali soluzioni, ancorché frutto di accordi unanimi, comportano di fatto una limitazione nelle modalità di esercizio del mandato parlamentare. Occorre dunque valutare se vi siano ulteriori soluzioni procedurali – a partire da quelle previste dal vigente ordinamento – che consentano di contemperare le diverse esigenze del momento. Si tratta, in massima parte, di soluzioni che richiedono, per come configurate dal Regolamento, un'ampia adesione da parte delle forze politiche.

Per quanto riguarda i lavori delle Commissioni, oggetto della odierna riunione, ha già fatto riferimento, in riunioni della Conferenza dei Presidenti di Gruppo, alla possibilità di istituire una Commissione speciale, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento, cui affidare, assorbendovi anche le funzioni consultive di altri organi, lo svolgimento dell'esame in sede referente dei progetti di legge indifferibili e urgenti, nonché delle attività conoscitive sulle di-

verse tematiche connesse all'emergenza Coronavirus. In quella sede, tuttavia, si è ritenuto preferibile mantenere tali competenze in capo alle Commissioni permanenti.

Con riferimento al lavoro di queste ultime, ha anche avuto modo di richiamare le disposizioni del Regolamento sulle sostituzioni, istituto specificamente riferito ai deputati impediti a partecipare ai lavori della rispettiva Commissione.

È stato poi fatto riferimento alla possibilità di incentivare il ricorso alle sedi redigente e legislativa. In proposito vi è tuttavia da osservare che, sebbene la Costituzione non faccia divieto di ricorrere a tali sedi decentrate per l'esame dei disegni di legge di conversione di decreti-legge – cui oggi si riferisce la maggior parte dell'attività legislativa da esaminare nel corso dell'emergenza – il Regolamento della Camera prevede che gli stessi siano assegnati in sede referente, rendendo così necessaria l'ordinaria fase di esame in Assemblea. Al riguardo le intese sino ad ora raggiunte tra i Gruppi con riferimento all'esame dei disegni di legge di conversione pendenti hanno consentito di non procedere alla fase di esame degli emendamenti in Assemblea, realizzando, in via di fatto, un effetto in parte analogo a quello proprio della sede redigente, che riserva alla fase di Commissione l'esame delle proposte emendative. Si tratta, comunque, di una soluzione resa possibile dalle intese tra i Gruppi e non vincolante per i singoli parlamentari.

Ciò posto sul piano delle procedure vigenti, occorre valutare se lo stato descritto possa indurre a considerare, per la durata di questa fase emergenziale e in ragione della stessa, compatibilmente con il quadro costituzionale e regolamentare, la previsione di forme di partecipazione ai lavori delle Commissioni parlamentari da remoto e, in caso affermativo, con riferimento a quali procedure.

Al fine di una maggiore chiarezza nel confronto ritiene opportuno prendere in considerazione, anche alla luce delle sollecitazioni specificatamente pervenute al riguardo, le attività svolte in sedi nelle

quali non sono previste votazioni, avendo sempre presente l'esigenza di assicurare la coerenza complessiva delle soluzioni eventualmente prospettate.

In proposito osserva che una prima distinzione da operare è quella tra le attività svolte in sede formale e quelle in sede informale. Come è noto, si svolgono in sede informale quelle attività che, pur riconducibili all'attività istituzionale dell'organo, non sono soggette a resocontazione (salva l'indicazione, negli atti della Camera, dell'orario di svolgimento e salva, per le sole audizioni informali, la trasmissione via *webtv*).

Dalle sedute informali vanno ovviamente tenute distinte – in quanto prive di rilievo procedurale o regolamentare nonché di rilevanza esterna – le attività (come riunioni, contatti per le vie brevi) svolte dai membri della Commissione o da una parte di essi, con o senza la partecipazione di soggetti esterni, che, sebbene funzionali allo svolgimento dei lavori dell'organo, non sono inquadrabili tra le attività istituzionali e dunque possono essere organizzate, convocate e svolte in forma del tutto libera, attraverso gli strumenti ritenuti più idonei allo scopo. Le sedute informali sono invece esplicitazione di attività parlamentare e dunque rilevanti sul piano procedurale e regolamentare, svolte con la presidenza del Presidente, in sede plenaria o di collegi minori, previo invio ai componenti della convocazione ufficiale, oggetto anche di pubblicazione sul sito della Camera e nell'apposito bollettino.

Ciò posto, sottopone alla valutazione dei membri della Giunta la possibilità di consentire – in ragione della assoluta eccezionalità della situazione e in via sperimentale – la partecipazione da remoto – tramite sistemi di videoconferenza – ad alcune attività delle Commissioni svolte in sedi informali; a tale fine ritiene che le predette sedute, idoneamente programmate in modo da assicurare il necessario supporto tecnico, debbano svolgersi presso le sedi della Camera, con la presenza del Presidente della Commissione, o di un Vicepresidente, nonché del funzionario segretario dell'organo e dei deputati che

intendano assicurare la loro presenza in sede. Si tratterebbe, in sostanza, delle riunioni degli Uffici di presidenza, sia in sede di programmazione dei lavori sia in sede di svolgimento di audizioni, modalità quest'ultima ampiamente conosciuta in via di prassi.

Analogamente, e alla medesima condizione della presenza in sede della Presidenza e della segreteria dell'organo, potrebbe valutarsi se sia possibile prevedere la partecipazione dei deputati da remoto anche alle audizioni informali svolte in sede plenaria, anche alla luce del fatto che la prassi consente, come già detto, che le stesse si svolgano anche attraverso interventi degli auditi in videoconferenza. Con riferimento alle Commissioni permanenti vi è però da considerare che il Regolamento prevede che possano partecipare a tali sedute anche deputati non appartenenti alla Commissione; a questo riguardo andrebbe dunque previsto che la richiesta di partecipazione da remoto – da esercitare in misura contenuta e comunque entro limiti numerici compatibili con le potenzialità offerte dalla tecnologia – sia puntualmente indirizzata al Presidente della Commissione da parte del Presidente del Gruppo di appartenenza ai sensi dell'articolo 38 del Regolamento, entro un congruo termine, ad esempio pari a ventiquattro ore, idoneo a predisporre i necessari adempimenti tecnici.

Per le sedi formali di riunione delle Commissioni ritiene che debba rimanere ferma la partecipazione diretta ai lavori: ogni altra valutazione richiederebbe peraltro, come detto nella precedente riunione della Giunta, il coinvolgimento e il raccordo con il Senato, attenendo ad una interpretazione della norma costituzionale.

Aggiunge, infine, raccogliendo un'ulteriore richiesta avanzata in questi giorni, che, al fine di favorire il massimo accesso possibile all'informazione sui lavori parlamentari in questo momento di emergenza, sia da parte dei deputati impossibilitati a prendervi parte, sia da coloro che in base alle regole vigenti possono seguire i lavori delle Commissioni tramite il circuito

chiuso, sempre in via sperimentale e per il periodo di durata dell'emergenza, si potrebbe prevedere la trasmissione via *web* – in formato accessibile tramite la rete Intranet della Camera o tramite apposite credenziali – delle sedute delle Commissioni in sede referente, ovviamente ove vi sia l'unanimità dei consensi su tale forma di pubblicità, come previsto per il circuito chiuso. Per motivi tecnici tale unanimità dei consensi dovrebbe essere verificata in anticipo dalla presidenza della Commissione.

Chiede, in conclusione, quale sia l'orientamento dei colleghi su queste comunicazioni.

Emanuele FIANO ringrazia anzitutto il Presidente, assistito dagli uffici, per aver posto in campo ogni sforzo interpretativo del Regolamento in un periodo così difficile per il Paese e per la gestione dei lavori parlamentari, giungendo alla formulazione di una proposta.

Apprezza anche l'obiettività del Presidente nel ricordare che esistono differenti interpretazioni relative ai vincoli posti dal dettato costituzionale rispetto alla partecipazione ai lavori parlamentari a distanza: personalmente, infatti, ritiene che ci siano interpretazioni molto valide ma ben diverse da quelle prospettate dal Presidente, come quella avanzata dal professor Curreri, il quale, richiamando gli articoli 55, 62 e 64 della Costituzione, ha sottolineato che chi individua la presenza fisica dei parlamentari come l'unica compatibile con il testo della Costituzione, in quanto l'unica idonea a consentire il confronto parlamentare, per un verso fossilizza la Costituzione privandola della dinamicità che ogni atto giuridico, e tanto più la Costituzione, intrinsecamente possiede per rispondere alle sollecitazioni provenienti dai mutati contesti storici e sociali; e, per un altro verso, finisce per anteporre il modo, cioè la presenza fisica dei parlamentari, al fine, cioè l'essere riuniti per discutere e deliberare. Non sempre, del resto, è stato ed è così, come dimostrano le occasioni in cui il Parla-

mento ha deliberato questioni importanti con una presenza ridotta di componenti.

Ritiene che, nel ragionamento che si sta promuovendo in questa sede, occorre individuare e tenere sempre davanti, nel loro ordine, le priorità.

Nel preannunciare che esprimerà consenso rispetto alla proposta del Presidente, desidera osservare, quanto alla ricordata decisione unanime della Conferenza dei Presidenti di Gruppo circa i limiti dell'attività delle Commissioni in questo periodo, che, se certamente l'unanimità riscontrata in quella sede costituisce un dato politico rilevante, essa non può valere ad espropriare la Giunta della competenza — che essa inequivocabilmente ha — di valutare una questione regolamentare. Osserva inoltre che, con riferimento ai lavori in corso in Assemblea ed in particolare alla votazione finale di un disegno di legge di conversione, per la quale è stato disposto, per garantire il rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza in Assemblea, il ricorso all'appello nominale al fine di evitare affollamenti, si è a suo avviso determinato un eccessivo afflusso di deputati nel salone del Transatlantico.

Aggiunge poi che se, da un lato, occorre senz'altro garantire la salute di tutti i deputati e del personale della Camera, ed in questo senso condivide tutte le misure adottate, al cui pieno rispetto richiama tutti, dall'altro la realizzazione di questo fondamentale obiettivo non può, a suo avviso, determinare una lesione dei diritti di nessun parlamentare: in questo quadro, può dirsi garantito pienamente il rispetto della Costituzione se uno o più deputati in quarantena non possono partecipare alle votazioni, in Commissione, come in Aula, per un impedimento che non dipende dalla loro volontà ma consegue all'applicazione delle disposizioni normative adottate dal Governo?

Ritiene dunque che, per affrontare la questione, occorra uno sforzo di dinamicità, che, tenendo conto del rischio di un aumento del numero dei deputati in quarantena, si sforzi, al fine di risolvere i problemi, di non fossilizzarsi in una interpretazione conservatrice della Costitu-

zione ma salvaguardi un principio fondamentale, quello secondo cui i provvedimenti legislativi, in una democrazia, devono essere votati dai parlamentari, anche da remoto, se possibile, salvaguardando i corretti rapporti di proporzionalità fra i gruppi che rischiano di essere lesi ove, in ipotesi, risultino posti in quarantena molti deputati di uno stesso Gruppo: ciò senza prefigurare irragionevoli scenari in cui si ritenga che da remoto si esprima l'intero collegio parlamentare, posto che il Parlamento, anche in questo nuovo scenario, è e resta aperto.

Si tratta di considerazioni che ha così inteso offrire al dibattito, fermo restando che accoglie la proposta avanzata dal Presidente, peraltro sostenuta da un accordo politico.

Federico FORNARO, nell'associarsi ai ringraziamenti nei confronti del Presidente, si sofferma sul tema della libertà di circolazione dei deputati sul territorio nazionale, che a suo avviso non è stato risolto e che presenta due risvolti: uno attiene al fatto che, in mancanza di un'apposita circolare interpretativa del Ministro dell'interno, i parlamentari, sulla base delle disposizioni applicate sul territorio, sono chiamati a compilare gli appositi questionari, quando — ossia quasi sempre — non è ritenuta sufficiente l'esibizione del tesserino; l'altro riguarda invece la cosiddetta quarantena di ritorno, ossia la quarantena che alcune ordinanze regionali prevedono per coloro che ritornano nella regione di residenza e che, in assenza di una circolare ministeriale, potrebbe essere applicata ai deputati che tornano nella loro città dopo aver preso parte ai lavori parlamentari, con ciò determinandosi un oggettivo impedimento a svolgere la loro attività in quanto componenti di un organo costituzionale e dunque la lesione di prerogative costituzionali.

Ritiene poi che, al di là della discussione sul tema del voto a distanza, e in aggiunta rispetto alla soluzione proposta dal Presidente, debba essere individuata una ulteriore soluzione che assicuri il pieno funzionamento della Camera ove il

numero dei contagi dovesse aumentare. Anch'egli si sofferma sulle modalità di svolgimento della votazione odierna in Aula e sulle problematiche riscontrate: al riguardo prospetta l'opportunità di valutare, nelle sedi competenti e sempre al fine di garantire il rispetto delle distanze minime interpersonali di sicurezza, sia la collocazione di una parte dei deputati nelle tribune del pubblico, come gli risulta sia accaduto al Senato, sia la dislocazione di una parte dei deputati nella Nuova Aula dei Gruppi, appositamente attrezzata, prevedendo comunque il ricorso a votazioni per alzata di mano. Ritiene che si tratterebbe di soluzioni – che qui avanza formalmente perché possano essere in tempo utile istruite – pienamente rispettose del dettato regolamentare e di quello costituzionale, che consentirebbero un maggiore ordine nonché la partecipazione alle votazioni di molti più deputati, obiettivo al quale occorre orientare le scelte organizzative posto che attende la Camera nelle prossime settimane l'esame, in particolare, di un disegno di legge di conversione – quello relativo al decreto-legge cosiddetto Cura Italia – che si preannuncia caratterizzato da divergenti posizioni dei Gruppi e molteplicità di proposte emendative.

Roberto OCCHIUTO dichiara la sua condivisione del contenuto delle comunicazioni del Presidente, che ringrazia sentitamente, insieme agli Uffici della Camera, per le azioni intraprese finalizzate a garantire il funzionamento della Camera, nelle attuali eccezionali circostanze, con l'auspicio che queste possano volgere presto al termine.

Ciò premesso, indica come necessario per rispondere ai quesiti indicati nelle comunicazioni del Presidente riuscire a bilanciare, in questo arco di tempo, l'esigenza di garantire la piena operatività della Camera, pure con gli adattamenti richiesti dall'eccezionalità del momento, con quella di non alterare in questa fase la fisionomia degli strumenti e delle procedure regolamentari consolidate: sarebbe, infatti, a suo avviso, poco prudente assumere decisioni dirompenti sotto il profilo

costituzionale e regolamentare, che assumerebbero comunque valore di precedente, sull'onda dell'attuale emergenza di cui è ancora totalmente incerta la durata.

È, infatti, da riconoscersi che, grazie all'impegno del Presidente e all'atteggiamento di grande responsabilità tenuto dalle forze politiche, il Parlamento ha potuto continuare ad operare e a svolgere le sue funzioni nel solco delle procedure stabilite dal Regolamento; ma è consapevole, al contempo, che questa riflessione in seno alla Giunta per il Regolamento ha anche l'obiettivo di poter individuare, in prospettiva, soluzioni diverse qualora dovesse mutare il sopra descritto scenario parlamentare di discussione dei provvedimenti. Si riferisce principalmente alla discussione del decreto-legge n. 18 del 2020, attualmente all'esame del Senato, per il quale appare del tutto ragionevole attendersi che, pure in un clima di collaborazione tra le forze politiche, non si possano – data la mole del provvedimento – mantenere quelle condizioni di limitatissimo esercizio del diritto di emendamento che hanno caratterizzato gli altri provvedimenti d'urgenza inseriti in questo periodo nel calendario dei lavori della Camera, e che, dunque, alla luce di queste mutate condizioni, i moduli finora individuati possano non essere del tutto adeguati.

Sotto questo punto di vista, ed in particolare con riguardo all'esigenza testé richiamata di non deformare le procedure regolamentari, ritiene meritevoli di approfondimento le soluzioni prospettate dal collega Fornaro e, in particolare, quella della possibile dislocazione in più Aule dei deputati, soluzione che gli appare compatibile con il quadro regolamentare vigente e senza operare interpretazioni, a suo avviso, ardite del dettato costituzionale. Del resto fa presente che nelle attuali circostanze i lavori parlamentari sono, pressoché in maniera esclusiva, dedicati ai provvedimenti previsti per fronteggiare l'emergenza complessiva derivante dalla diffusione del Coronavirus e che dunque, per quanto riguarda le Commissioni, le soluzioni prospettate dal Presidente appaiono assolutamente adeguate. Qualora poi la

condizione emergenziale fosse destinata a protrarsi oltre un ragionevole e limitato lasso di tempo, sarebbe certamente opportuno allargare la prospettiva valutando attentamente anche le considerazioni del collega Fiano sui possibili sviluppi ed estensioni delle norme costituzionali e regolamentari.

Quanto infine all'allargamento del ricorso alla *web-tv*, formula un monito sugli effetti che il ricorso estensivo a tale strumento, anche limitatamente all'utilizzo della rete *intranet*, potrebbe determinare sui comportamenti delle forze politiche, i quali proprio nelle sedi delle Commissioni sono generalmente improntati, pur nelle legittime differenze di posizioni, a spirito costruttivo e che invece potrebbero subire un'influenza negativa proprio dall'esposizione mediatica più accentuata, virando verso atteggiamenti più propagandistici.

Conclusivamente, nel ribadire la sua condivisione delle comunicazioni del Presidente e ferma restando l'opportunità di un approfondimento istruttorio delle ipotesi suggerite dal collega Fornaro e anche sull'allargamento della *webtv* per i lavori in Commissione, alla luce di quanto ha poc'anzi ricordato, osserva, quanto a possibili affollamenti di deputati nel Transatlantico, che per evitarli occorre a suo avviso richiamare ad atteggiamenti responsabili i deputati e i Gruppi. Si sofferma quindi rapidamente sulla questione della quarantena di ritorno, da lui già posta nel corso della passata riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo e che, stante il numero di giorni passati da allora senza che sia giunta una soluzione, richiede ora, a suo avviso, una più forte iniziativa da parte del Presidente della Camera. Considerando, infatti, a parte il caso del deputato che si trovi in condizione di isolamento domiciliare in quanto positivo al Coronavirus o comunque a contatto con soggetti risultati positivi e per il quale non vede alcuna differenza con il caso della malattia che colpisca il deputato – ipotesi quest'ultima ben nota nella vita parlamentare e che mai, in passato, ha indotto alcuno a chiedere di poter partecipare ai lavori parlamentari a distanza –

diverso ed ingiustificato è, a suo avviso, il vincolo che, per effetto di molteplici ordinanze regionali, colpisce i deputati i quali, dopo essere stati a Roma per impegni nei lavori parlamentari, rientrano poi nei luoghi di residenza e siano costretti a isolarsi per effetto di questo trasferimento dalla sede del Parlamento. Si tratta di una questione che auspica trovi una rapida soluzione per consentire una piena esplicazione del mandato parlamentare.

Tommaso FOTI, rilevato preliminarmente che nelle modalità di svolgimento dei lavori parlamentari individuate finora si è comunque verificata, con particolare riferimento alla votazione odierna dell'Assemblea, qualche problematica di tipo tecnico e logistico, tiene a richiamare all'attenzione dei colleghi anche alcune difficoltà incontrate dai deputati prima ancora dell'arrivo nella sede della Camera, derivanti principalmente dalle difficoltà ed incertezze riscontrate nei mezzi di trasporto pubblici, spesso soggetti ad improvvise cancellazioni o variazioni che condizionano significativamente la programmazione degli spostamenti; a questo si aggiunga la non chiara definizione dello status del parlamentare che si sposta sul territorio in relazione all'assolvimento del mandato e che non ha trovato, per quanto ripetutamente richiesto al Governo, un riconoscimento specifico, circostanza questa che gli induce qualche sospetto sulla effettiva volontà del Governo di chiarire questo aspetto. Segnala poi la necessità di porre attenzione alla questione dei lavori delle Commissioni bicamerali e d'inchiesta, che deve essere affrontata in raccordo con la Presidenza del Senato e che può presentare, in ragione della natura delle funzioni da esse svolte, soprattutto con riferimento alle Commissioni di inchiesta, specifiche esigenze di riservatezza in ordine ai propri lavori.

Convenendo con quanto osservato dal collega Occhiuto con riferimento alle differenti esigenze di modulazione e svolgimento dei lavori che si potranno porre, rispetto agli attuali provvedimenti, quando sarà trasmesso dal Senato il decreto-legge

n. 18, il cui esame alla Camera si prospetta certamente più complesso ed articolato, richiama l'attenzione sulle modalità di votazione che in questo caso potrebbero applicarsi agli emendamenti, suggerendo che si potrebbe consentire ai deputati di votarli nel corso della discussione in Assemblea essendo fisicamente presenti nella propria Commissione, così da poter più agevolmente mantenere le distanze di sicurezza, disponendo di un maggior numero di aule in cui dislocare i deputati stessi.

Ad una richiesta di chiarimento di tale proposta avanzata da Roberto FICO, *Presidente*, Tommaso FOTI precisa che, qualora si procedesse per alzata di mano, tale modalità consentirebbe – fermo restando un certo numero di deputati presenti nell'Aula – di redistribuire fisicamente i restanti deputati nelle rispettive Commissioni di appartenenza, nelle quali potrebbero esprimere il loro voto, sempre per alzata di mano, il cui risultato sarebbe raccolto a cura della Commissione medesima e trasmesso in tempo pressoché reale alla Presidenza dell'Aula, consentendo così a tutti i deputati di pronunciarsi sulle diverse proposte.

Roberto GIACHETTI dichiara di condividere le comunicazioni del Presidente, considerando inevitabile che nell'attuale situazione emergenziale totalmente inedita ci si muova necessariamente per approssimazione, non essendo disponibile un'unica soluzione risolutiva di tutte le diverse questioni che si pongono. È dunque preminente la necessità di adottare soluzioni operative che consentano alla Camera di funzionare e per questo motivo considera la sede della Conferenza dei presidenti di gruppo come la sede più idonea ad adottare le soluzioni necessarie.

Per quanto riguarda la riflessione della Giunta, ferma restando la piena legittimità di tutte le opinioni espresse al riguardo e il conseguente arricchimento del dibattito per effetto dell'ampio ventaglio di posizioni espresse, dubita che da tale sede possano provenire interpretazioni non ortodosse delle norme costituzionali, quale

quella prospettata relativamente all'articolo 64, terzo comma, della Costituzione, che sarebbero di provenienza unilaterale da parte della Camera e per adottare le quali, a suo avviso, sarebbe invece necessaria una modifica costituzionale, i cui tempi di approvazione non sono, come è noto, celeri. Si associa inoltre a quanto già emerso nel dibattito in ordine alla necessità di raccordarsi con il Senato per l'individuazione di nuove modalità di lavoro che riguardino gli organi bicamerali.

Più in generale ritiene comunque che, nelle attuali circostanze straordinariamente emergenziali, ogni soluzione debba essere individuata avendo prioritario riguardo alla necessità, da un lato, di non intaccare in alcun modo i diritti delle opposizioni e, dall'altro, di garantire la funzionalità dell'istituzione parlamentare, favorendo accordi che agevolino i lavori parlamentari.

Passando poi a questioni non di diretta competenza della Giunta, ma comunque connesse con le condizioni di difficoltà che colpiscono i parlamentari nelle attuali circostanze, segnala una serie di questioni, di ordine logistico, che riguardano in particolare i deputati non residenti, in ragione soprattutto della difficoltà riscontrata di raggiungere Roma, ma anche di permarnervi, non essendo la capitale, per tali deputati, un luogo di residenza: per tali questioni auspica una soluzione rapida anche con l'ausilio del Governo.

Quanto invece alle problematiche riguardanti la partecipazione concreta alle sedute degli organi della Camera, conviene con quanto già osservato circa l'identità di situazione del deputato contagiato con quella del deputato malato, mentre per il deputato che sia costretto – senza essere contagiato – alla quarantena, dovrebbe applicarsi l'istituto della missione; auspica anch'egli una rapida soluzione, in virtù di un intervento del Presidente presso il Governo, del problema della quarantena imposta ai parlamentari in forza delle ordinanze regionali più volte richiamate, che obbligano, senza distinzione, chi rientri da un territorio extraregionale a rimanere in isolamento. Concorda altresì con

l'esigenza di un richiamo ai gruppi al fine di evitare possibili affollamenti nel Transatlantico, unitamente all'individuazione di spazi adeguati dove far sostare i deputati in attesa di votare.

Premesso poi che si dichiara d'accordo con l'indicazione di non procedere alla rilevazione delle presenze negli organi parlamentari, precisata dalla Presidenza, e a cui lui stesso aveva pensato di non procedere nell'ambito della seduta della Giunta delle elezioni da lui presieduta, ritiene invece che in Aula dovrebbe essere mantenuta la modalità di voto con l'inserimento delle minuzie, atteso che a suo avviso, con l'utilizzo delle tribune, come fatto al Senato, si potrebbe assicurare la presenza di un numero di deputati ancora maggiore, nel rispetto delle misure e delle distanze di sicurezza. Giudica con estremo interesse quindi la proposta del collega Fornaro, in relazione alla quale reputa che l'impiego congiunto, insieme ai posti in Aula, di quelli disponibili nelle tribune dell'Aula e dell'auletta dei Gruppi potrebbe consentire a tutti i deputati, eventualmente anche con modalità di voto diverse, la partecipazione alle votazioni, rispettando la necessità che queste abbiano comunque luogo nella sede della Camera.

Vanessa CATTOI si dichiara d'accordo con il contenuto delle comunicazioni rese dal Presidente, sul presupposto che ogni misura volta a favorire la maggiore partecipazione possibile dei deputati ai lavori della Camera sia da accogliere con favore.

È evidente, come già emerso ampiamente nel corso del dibattito, che permangono una serie di questioni giuridiche e anche di difficoltà pratiche che devono trovare un'adeguata soluzione per consentire a ciascun deputato, pur nel contesto emergenziale, di poter esercitare le proprie prerogative, incluse quelle di proposta e di modifica dei provvedimenti che saranno nelle prossime settimane sottoposte alla discussione della Camera: sotto questo profilo richiama la sopravvenuta inidoneità, alla luce del radicale mutamento dello scenario del diffondersi dell'epide-

mia, della soluzione che nella passata riunione della Giunta era stata prospettata in relazione alla forzosa assenza di un collega del suo Gruppo, cioè la parallela mancata partecipazione di un deputato del Gruppo del Partito democratico. Si rende inoltre necessaria una misura uniforme risolutiva per i molteplici parlamentari in relazione ai già citati divieti di spostamento nei quali incorrerebbero per aver fatto ritorno nelle proprie residenze dopo aver partecipato ai lavori della Camera, così come una soluzione per i problemi logistici di quanti non dispongono a Roma di un alloggio e incontrano conseguenti, considerevoli difficoltà. Infine, un'esigenza di omogeneità e di uniformità le appare necessaria anche rispetto alle modalità di lavoro seguite dai due rami del Parlamento, pur nel rispetto della loro autonomia.

Francesco FORCINITI, riallacciandosi a quanto già fatto presente dal Presidente nelle sue comunicazioni introduttive, evidenzia come la situazione emergenziale sia purtroppo oggi molto diversa rispetto a quella rilevata nell'ultima occasione in cui si è riunita la Giunta, ventisette giorni orsono, quando scuole ed università erano ancora aperte, la cosiddetta zona rossa era territorialmente assai circoscritta e l'esame della Giunta si era sostanzialmente concentrato in merito al caso di un unico deputato impossibilitato a partecipare ai lavori parlamentari, perché oggetto di uno dei primi provvedimenti limitativi della libertà di circolazione.

Di fronte a tale mutato stato delle cose, l'obiettivo comune, a suo avviso, dovrebbe essere non più solo quello di garantire la regolarità formale delle sedute delle Commissioni e dell'Assemblea, ma soprattutto quello di predisporre tutte le condizioni necessarie per garantire l'esercizio sostanziale delle funzioni parlamentari, con particolare riguardo alla funzione di controllo nei confronti dell'Esecutivo. Infatti, il Parlamento si trova, nelle attuali circostanze, in una condizione di obiettiva penalizzazione nell'esercizio dei propri compiti costituzionali, a differenza dell'Esecutivo che

beneficia delle minori difficoltà ad operare, in quanto caratterizzato da una struttura molto più agile, snella e reattiva ed essendo in grado di avvalersi degli apparati amministrativi che ad esso rispondono, e anche del potere giudiziario, che per sua natura ha un modo diverso di estrinsecare la sua funzione costituzionale e quindi non risente, se non in misura marginale, dell'emergenza. È il Parlamento quindi ad incontrare le maggiori difficoltà nell'esercizio della sua funzione primaria, che certamente non è riducibile ad un controllo puramente formale sul Governo e sulle sue decisioni ma, soprattutto, deve tradursi in una attività dotata di efficacia sostanziale, cioè volta al miglioramento dei provvedimenti d'iniziativa dell'Esecutivo che vengono sottoposti al suo esame, al fine di rispondere con efficacia alle istanze ed ai bisogni provenienti dai cittadini.

La variabile da cui muovere è quella concernente la durata temporale dell'emergenza.

In un arco di tempo limitato, infatti, è del tutto ragionevole ritenere che il Parlamento, con una sorta di *self-restraint*, possa svolgere una funzione di ratifica degli atti di origine governativa, operazione che peraltro non può essere riferita a tutti gli atti del Governo, dal momento che ne rimangono esclusi gli atti di gestione dell'emergenza posti in essere mediante decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. In proposito ritiene che l'aver demandato la gestione dell'emergenza anche ad atti dell'Esecutivo di natura non legislativa, adottati cioè dal Presidente del Consiglio e non collegiamente dal Consiglio dei ministri, sulla base della cornice definita dai provvedimenti d'urgenza di rango legislativo, non costituisca certamente un'opzione negativa, atteso che, se si fosse agito esclusivamente mediante decreti-legge, la gestione parlamentare dei provvedimenti sarebbe diventata ancor più problematica.

Se invece la durata dell'emergenza dovesse travalicare il ragionevole arco dei due o tre mesi, occorrerebbe, a suo parere, necessariamente interrogarsi riguardo alla possibilità di ampliamento delle soluzioni

utilizzabili. Ciò va fatto, senza per questo attribuire al voto da remoto la caratteristica di panacea di tutti i mali, cioè di rimedio in grado di rimettere il Parlamento al centro delle Istituzioni, nella sua veste principale di controllore dell'Esecutivo, e senza voler dare per scontato che tale modalità di votazione sia fattibile o meno sul piano tecnico. Nell'incertezza, infatti, delle risposte ad un quesito così impegnativo, e non disponendo personalmente delle necessarie competenze tecniche per poter dare una risposta esaustiva agli interrogativi sulla praticabilità costituzionale e tecnica della soluzione, ritiene che per effettuare tale valutazione si potrebbe procedere alla costituzione di un tavolo tecnico – nel quale possano convergere sia le necessarie competenze costituzionali, che dovrebbero muovere dal necessario approfondimento dei riflessi che discendono sul piano operativo dalla corretta lettura dell'articolo 64, terzo comma, della Costituzione, sia quelle sul piano tecnico ed operativo – mirato a delineare possibili soluzioni pratiche volte a consentire modalità snelle di gestione dei lavori parlamentari nonché idonee a diradare i dubbi che provengono al riguardo da taluni costituzionalisti. Uno *step* successivo dovrebbe infine riguardare i tempi occorrenti all'implementazione delle soluzioni tecniche individuate.

Nel ribadire di non essere affatto convinto di un'assoluta equipollenza della partecipazione a distanza con tutte le possibilità offerte dalla presenza fisica ai lavori parlamentari (basti pensare alla impraticabilità, a suo avviso, delle votazioni a scrutinio segreto), ritiene comunque che tale modalità potrebbe ampliare in via sostanziale la possibilità di partecipazione dei deputati alle discussioni e alle decisioni parlamentari: ferma restando infatti la piena legittimità di rivendicare per i deputati la libertà di circolazione sul territorio per assolvere al mandato costituzionale, non bisogna tuttavia trascurare l'esigenza di diminuire le occasioni in cui gli organi parlamentari sono necessariamente obbligati a riunirsi fisicamente, potendo i parlamentari essi stessi

essere un possibile veicolo di contagio. Nelle attuali drammatiche circostanze, ci si potrebbe trovare di fronte ad un dilemma nel quale entrambe le opzioni comportano dei sacrifici e dei guadagni: in questo quadro personalmente intravede che la rinuncia alla verifica e alla praticabilità di una soluzione tecnologica più avanzata di partecipazione ai lavori parlamentari potrebbe significare una perdita di incisività della funzione parlamentare, in termini quantitativi e qualitativi, ed una limitazione della sua attività alla ratifica delle decisioni legislative del Governo, mentre la partecipazione a distanza potrebbe determinare una maggiore espansione delle prerogative di tutti i parlamentari.

Ribadisce quindi conclusivamente l'auspicio che possa essere condotto lo studio tecnico da lui prospettato, finalizzato non solo ai lavori delle Commissioni, ma anche a quelli d'Aula, al fine di poter restituire, nelle attuali, disgraziate circostanze, pienezza e pronta reattività all'esercizio delle funzioni parlamentari.

Dopo che Emanuele FIANO, facendo riferimento a quanto riferito dal collega Giachetti circa la mancata rilevazione delle presenze, ha chiesto chiarimenti, attesi anche i riflessi che essa potrebbe avere ai fini della verifica del numero legale, Roberto FICO, *Presidente*, fa presente che la rilevazione delle presenze pertiene esclusivamente alla disciplina delle trattenute sulla diaria per le assenze dai lavori parlamentari e non riguarda in alcun modo il computo del numero legale, che è comunque calcolato in conformità alle previsioni regolamentari.

Anna MACINA rileva come dalla discussione siano emersi vari spunti sui quali si rende necessario riflettere, tenendo a mente che l'esigenza primaria da soddisfare è quella di disciplinare lo svolgimento dei lavori nelle presenti eccezionali circostanze. Senza voler assegnare in alcun modo alla Giunta per il Regolamento funzioni proprie di altri organi, quali la Corte costituzionale, osserva al

contempo che la Giunta è chiamata a discutere e fornire, sulla base delle previsioni del Regolamento, orientamenti ed indicazioni necessarie a disciplinare lo svolgimento dei lavori parlamentari.

Nel condividere quanto ipotizzato dal Presidente nelle sue comunicazioni con riferimento all'organizzazione delle prossime sedute delle Commissioni, prospetta alcune difficoltà applicative e i possibili riflessi a carico della riservatezza dei lavori delle Commissioni bicamerali, in particolare di quelle di inchiesta.

Circa il dibattito apertosi in Giunta ritiene di dover evidenziare come qualsiasi ipotesi e riflessione debba svolgersi partendo dall'ineludibile dettato della Carta costituzionale e dalle disposizioni dei Regolamenti di Camera e Senato, essendo del tutto auspicabile che in un sistema bicamerale perfetto le due Camere non procedano in maniera autonoma in direzioni non convergenti. Al contempo – senza escludere che l'attuale contingenza possa rappresentare anche una occasione per riflettere, come da più parti si sta facendo, in merito a soluzioni da approfondire e mettere a punto per il futuro, anche attraverso l'istituzione di appositi tavoli tecnici, non limitati ad approfondimenti di tipo tecnologico – ribadisce come, almeno nell'attuale fase, la Giunta sia chiamata a fornire immediate indicazioni regolamentari idonee a consentire lo svolgimento dei lavori parlamentari e a garantire ai deputati l'esercizio del mandato. Da questo punto di vista, le pare che alcune proposte dei colleghi – quale, ad esempio, quelle del collega Fornaro – siano suscettibili di essere prese in considerazione ai fini del loro approfondimento. Ogni valutazione e riflessione va comunque attentamente ponderata, evitando soluzioni condizionate e dettate esclusivamente dall'emergenza in atto.

Osserva poi che i lavori parlamentari sono al momento ridotti e concentrati su pochi temi non tanto per volontà del Parlamento, ma proprio perché è il Paese stesso a chiedere che le Camere si occupino anzitutto dell'emergenza sanitaria ed economica. Ciò non esclude che, a margine

di questo nucleo essenziale, non si possano approfondire questioni diverse, cogliendo l'occasione per avviare una riflessione da concentrare non solo sugli aspetti tecnici, ma che abbracci un più ampio spettro di aspetti, tenendo sempre conto anche degli equilibri costituzionali e regolamentari.

Eugenio SAITTA, nel condividere le indicazioni e le proposte provenienti dall'intervento del Presidente, dubita della loro applicabilità ai lavori della Giunta per le autorizzazioni, in particolare per quanto concerne la possibilità di riunirsi da remoto ed avuto riguardo, nel caso in cui la situazione emergenziale dovesse protrarsi, ai possibili effetti della stessa sul *plenum* dei componenti.

A conferma poi di quanto già rappresentato da altri colleghi, testimonia che l'ordinanza emessa dalla sua regione, la Sicilia, impone obblighi stringenti all'atto del rientro nel territorio regionale, che non hanno esclusivamente carattere dichiarativo, ma impongono anche il dovere di osservare la quarantena per un periodo di quattordici giorni, con evidenti ripercussioni anche a carico degli eventuali familiari, genitori anziani o persone disabili con i quali si conviva. Aggiunge infine che tale problematica va valutata anche tenendo a mente che sul piano numerico la componente siciliana all'interno del Gruppo del Movimento 5 Stelle è di consistenza abbastanza rilevante.

Roberto FICO, *Presidente*, ringrazia i colleghi intervenuti nel dibattito, per il quale esprime soddisfazione, e si dichiara consapevole dell'ingente lavoro che andrà fatto. Quanto alla questione della cosiddetta quarantena di ritorno conseguente all'applicazione delle ordinanze regionali, ricorda di essersene già fatto carico non appena posta in sede di Conferenza dei Presidenti di Gruppo, avendo ritenuto indispensabile un suo intervento proprio in ragione del ruolo di Presidente della Camera, che lo porta, tra l'altro, a costanti e continue interlocuzioni con i deputati: garantisce dunque che seguirà ad impegnarsi per una soluzione, continuando il

confronto con il Governo affinché vi sia una definizione univoca che fughi ogni dubbio. Una cosa desidera ribadire con nettezza in questa sede, e anche pubblicamente, in quanto ne è profondamente convinto: il parlamentare è titolare di una funzione costituzionale il cui esercizio, salvo naturalmente il caso che egli risulti contagiato o che abbia dei sintomi o che sia stato in contatto con una persona contagiata, nessuna ordinanza può ostacolare impedendo la sua libertà di circolazione sul territorio nazionale. Dunque, nessun limite può essere posto ad un deputato – in assenza delle sopracitate condizioni – qualora questi, rientrato nel suo luogo di residenza dopo aver partecipato ai lavori parlamentari, debba tornare alla Camera per una nuova seduta: e questo non certo per un privilegio rispetto agli altri cittadini, ma proprio perché il deputato è titolare di una funzione costituzionale e rappresenta la Nazione.

Comprende come, da parte dei costituzionalisti, vi possano essere posizioni diverse circa l'interpretazione del dettato costituzionale in ordine alla partecipazione a distanza ai lavori parlamentari. Tiene comunque a sottolineare come, nel contesto emergenziale dato, anche in sede di Conferenza dei Presidenti di Gruppo siano state assunte decisioni non formali, ma concrete e pratiche, idonee a garantire alla Camera – pur in un momento di emergenza – la sua piena operatività senza rinunciare a svolgere il ruolo che la Costituzione le assegna: al riguardo non può mancare di segnalare, in particolare, le decisioni assunte in ordine alla funzione di controllo, attraverso il *question time* (per il quale, la scorsa settimana, è stato addirittura previsto un raddoppio delle interrogazioni), le informative urgenti del Governo e le interpellanze urgenti. Né può sfuggire che la Camera ha esaminato ed esamina i disegni di legge di conversione dei decreti legge che sono alla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati nel corso delle ultime settimane.

Tutto ciò discende dalla centralità del Parlamento: ed è proprio tale ruolo del

Parlamento nella nostra democrazia che determina la conseguente necessità di assumere ogni iniziativa utile a consentire alla Camera il pieno esercizio delle sue funzioni, anche in un momento di emergenza come quello attuale.

Un percorso di riforma del Regolamento per risolvere le questioni poste dall'emergenza è evidentemente difficile e complicato da affrontare – e concludere – nel pieno della grave emergenza in corso: ma avviare la discussione del tema, senza pensare di poterla concludere in pochi giorni, è senz'altro utile ed anzi necessario, anche al fine di pervenire ad un vero e proprio diritto dell'emergenza, che affronti e disciplini una fase – quella appunto di un'emergenza sanitaria – del tutto inedita per il nostro Paese. Fermo restando che, con riferimento ai lavori delle Commissioni, si procederà nel senso da lui indicato nelle sue comunicazioni introduttive, anticipa dunque che la Giunta sarà nuovamente convocata. Ciò posto, occorre comunque focalizzare l'attenzione sulle soluzioni da adottare concretamente per consentire in ogni caso alla Camera, nella situazione data, di operare con pienezza, nell'interesse del Paese: in quest'ottica as-

sicura che sarà senz'altro approfondita l'istruttoria sulle diverse proposte oggi avanzate.

Dopo che Emanuele FIANO ha sottolineato come sia riconducibile alle funzioni parlamentari – e non consenta dunque limitazioni idonee a pregiudicare la piena libertà di circolazione dei deputati sul territorio – non soltanto la partecipazione alle sedute della Camera e dei suoi organi, ma anche l'esercizio di altre importanti prerogative, quale, ad esempio, l'accesso alle carceri, che a suo avviso non può essere pregiudicato o limitato in questa fase, chiedendone conferma al Presidente, Roberto FICO, *Presidente*, ricordato che la prerogativa richiamata relativa al potere ispettivo nelle carceri è prevista dalla legge e non dalla Costituzione, né dai Regolamenti parlamentari, ribadisce che, anche in questa fase di emergenza, deve essere pienamente garantito l'esercizio di tutte le funzioni dei parlamentari, ferme restando le sole limitazioni fondate su ragioni di carattere sanitario a tutela del fondamentale diritto costituzionale alla salute.

La seduta termina alle 16.50.

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19. C. 2428 Governo (Parere alla Commissione XII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	18
Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2447 Governo (Parere alla Commissione XII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	21
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. C. 2423 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione VI) (<i>Esame e conclusione – Parere con raccomandazione</i>)	23
Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria. C. 2434 Governo (Parere alla Commissione VII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazioni</i>)	24

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Martedì 31 marzo 2020. — Presidenza
della presidente Maura TOMASI.*

La seduta comincia alle 11.05.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19.

C. 2428 Governo.

(Parere alla Commissione XII).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Paolo RUSSO, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2428 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il decreto-legge, composto da 18 articoli, per un totale di 45 commi, appare riconducibile alla *ratio* unitaria enunciata nel preambolo di potenziare, al fine di fronteggiare l'epidemia da COVID-19, la rete di assistenza territoriale e le funzioni del Ministero della salute;

per quanto attiene il rispetto dell'immediata applicazione delle misure conte-

nute nel decreto-legge, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 400/1988, si segnala che dei 45 commi del provvedimento solo uno richiede l'adozione di un provvedimento attuativo (si tratta in particolare di un decreto del Ministro della salute);

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

andrebbe approfondita la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), prevede che le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono conferire a medici specializzandi incarichi di lavoro autonomo di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 2020; al riguardo potrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire quale sia il termine finale della possibile proroga (cioè il 31 dicembre 2020 o l'eventuale data del 2020 in cui verrà a cessare lo stato di emergenza); il medesimo articolo 1, comma 1, lettera *a*), prevede che gli incarichi di lavoro autonomo possono essere conferiti in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001; al riguardo potrebbe essere opportuno approfondire tale formulazione, al fine di specificare quali parti del citato articolo 7 siano derogabili, atteso che viene richiamato un articolo che include anche norme recanti principi e diritti fondamentali in materia di gestione delle risorse umane da parte delle pubbliche amministrazioni (ad. es.: garanzia di parità e pari opportunità, divieto di discriminazione); la lettera *b*) del comma 1 consente, in deroga alla disciplina prevista dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi da 547 a 548-ter, della legge n. 145 del 2018), la stipula di contratti di lavoro dipendente per personale medico e infermieristico in formazione specialistica anche in assenza dell'accordo quadro nazionale previsto dalla disciplina; al riguardo andrebbe precisato se, come sembra desumersi, la stipula di tali contratti potrà avvenire anche in assenza degli accordi tra regioni e province autonome, da un lato, e università, dall'altro lato, conseguenti al richia-

mato accordo-quadro nazionale; il comma 3 dell'articolo 1 consente l'attribuzione degli incarichi previsti dall'articolo anche ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali; al riguardo, andrebbe chiarito se si intenda fare effettivamente riferimento a tutte le tipologie di incarico previste dall'articolo o, come sembra desumersi, solo ai contratti di lavoro autonomo previsti dal comma 1, lettera *a*), con esclusione quindi dei contratti di lavoro dipendente di cui al comma 1, lettera *b*) e dei contratti di lavoro autonomo del personale medico e infermieristico collocato in quiescenza di cui al comma 6; inoltre andrebbe chiarito il coordinamento tra il richiamato comma 3 e il comma 1, lettera *a*) che fa riferimento al conferimento di incarichi solo a medici in formazione specialistica iscritti all'ultimo o al penultimo anno del corso di specializzazione; al comma 2 dell'articolo 1 andrebbe chiarita la portata della nullità di diritto dei contratti di lavoro autonomo stipulati in assenza dei presupposti di cui al comma 1, posto che il successivo comma 6 prevede ad esempio, come si è visto, una diversa tipologia di contratti di lavoro autonomo per il personale medico e infermieristico collocato in quiescenza; con riferimento al richiamato comma 6 si segnala poi l'opportunità di chiarire se per tali contratti la conclusione dello stato di emergenza costituirà il limite per la durata dell'incarico o per il conferimento del medesimo; il comma 1 dell'articolo 2 consente, in via transitoria, il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi individuali a tempo determinato a personale medico e sanitario; al riguardo, andrebbe specificato se si intenda fare riferimento alla sola tipologia del contratto di lavoro dipendente o anche ad altre tipologie di contratto di lavoro; il comma 6 dell'articolo 14 prevede che al termine dello stato di emergenza per l'epidemia da COVID-19 i soggetti che hanno trattato dati personali ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 «adottino misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel

contesto dell'emergenza, all'ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali»; al riguardo andrebbe valutata, al fine di evitare difficoltà applicative, l'opportunità di una formulazione più precisa, che indichi termini certi, sul piano temporale, per il ritorno al trattamento ordinario dei dati personali;

si segnala che il comma 1 dell'articolo 7 e il comma 1 dell'articolo 15 nel, rispettivamente, richiamare e novellare disposizione del decreto-legge n. 6 del 2020 non citano la legge di conversione del decreto (legge n. 13 del 2020);

L'articolo 11 comma 3, e l'articolo 14, comma 1, recano un richiamo a fonti non legislative (rispettivamente, all'articolo 29 del D.P.C.M. 22 novembre 2010 ed all'articolo 1 ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630), senza indicare gli estremi della loro pubblicazione in G.U. (rispettivamente: G.U. n. 286 del 7 dicembre 2010 e G.U. n. 32 dell'8 febbraio 2020); potrebbe valutarsi l'opportunità di una integrazione in tal senso, al fine di facilitare la generale conoscibilità delle norme in questione;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

si segnala che l'articolo 23 del decreto-legge n. 9 del 2020, attualmente all'esame del Senato (A.S. 1746), prevede, in via transitoria, in alcune regioni e province, la possibilità di conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale medico e infermieristico, anche se collocato in quiescenza; tali previsioni risultano assorbite dalle fattispecie più ampie di cui all'articolo 1 del provvedimento;

il provvedimento non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), neanche nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; appare

comunque evidente che il provvedimento possa rientrare tra quei provvedimenti «direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato» per i quali l'articolo 6 del medesimo DPCM n. 169 del 2017 stabilisce l'esenzione dall'AIR;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

approfondire la formulazione dell'articolo 1; dell'articolo 2 e dell'articolo 14, comma 6;

aggiungere, all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «23 febbraio 2020, n. 6», le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13»;

aggiungere, all'articolo 15, comma 1, dopo le parole: «23 febbraio 2020, n. 6», le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13»;

aggiungere, all'articolo 11, comma 3, dopo le parole: «Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010,», le seguenti: «pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 7 dicembre 2010,»;

aggiungere, all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: «dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630,», le seguenti: «pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2020,»;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire il coordinamento tra

l'articolo 1 del provvedimento e l'articolo 23 del decreto-legge n. 9 del 2020, attualmente all'esame del Senato.»

Il Comitato approva la proposta di parere.

Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

C. 2447 Governo.

(Parere alla Commissione XII).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Stefano CECCANTI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2447 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 6 articoli, per un totale di 24 commi, appare riconducibile alla *ratio* unitaria enunciata nel preambolo di adottare misure adeguate e proporzionate di contrasto all'epidemia da COVID19;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

i commi 1 e 3 dell'articolo 2, recano un richiamo a fonti non legislative (rispettivamente, all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630 ed ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020), senza indicare gli estremi della loro pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* (per i DPCM richiamati la data di pubblicazione in

« *Gazzetta Ufficiale* » corrisponde a quella di adozione); potrebbe valutarsi l'opportunità di una integrazione in tal senso, al fine di facilitare la generale conoscibilità delle norme in questione;

il comma 1 dell'articolo 2 prevede che i DPCM di contrasto dell'epidemia; per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, siano adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 del Capo del dipartimento della Protezione civile; al riguardo si osserva che l'utilizzo dell'espressione « di norma » non permette di individuare con precisione i casi in cui il Comitato tecnico scientifico è coinvolto nel procedimento di adozione delle misure di contenimento;

il comma 1 dell'articolo 3 prevede che le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2; al riguardo, la formulazione della disposizione appare suscettibile di approfondimento in quanto manca il termine di comparazione dell'espressione « ulteriormente restrittive »; andrebbe chiarito se si tratti, come sembra desumibile, di misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle vigenti;

il comma 1 dell'articolo 4 prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1 (cioè con i DPCM), ovvero dell'articolo 3 (quindi con ordinanze regionali o sindacali); tale formulazione non sembra quindi ricomprendere il caso, di cui all'articolo 2, comma 2, di adozione di analoghe misure da parte del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 833 del 1978; si potrebbe pertanto valutare l'integrazione in tal senso della disposizione;

il comma 2 dell'articolo 4 prevede – come già l'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 6 del 2020, come modificato dal decreto-legge n. 14 del 2020 – che per determinate violazioni delle misure di contenimento si applichi la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni; al riguardo andrebbe chiarito se la disposizione si applichi retroattivamente in misura minima ridotta alla metà, come previsto dal comma 8 dell'articolo 4 in via generale per « le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative » e, in tale ipotesi, come venga calcolata la misura minima ridotta alla metà;

il comma 5 dell'articolo 4 prevede che, « in caso di reiterata violazione della medesima disposizione », la sanzione amministrativa pecuniaria sia raddoppiata (da 800 a 6.000 euro) e la sanzione accessoria interdittiva sia applicata nella misura massima (30 giorni); al riguardo si valuti l'opportunità di specificare se la reiterazione sia configurabile a fronte dell'ulteriore violazione di una qualsiasi delle misure dell'articolo 1, comma 2, ovvero se si tratta di una recidiva specifica, derivante dalla reiterata violazione della stessa misura di contenimento;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 1 prevede un dettagliato elenco di misure di contrasto all'epidemia che è possibile adottare, ai sensi dell'articolo 2, con DPCM; viene conseguentemente abrogato – fatta eccezione per alcune specifiche disposizioni – il decreto-legge n. 6 del 2020 che ha costituito la base giuridica per i DPCM di contrasto dell'epidemia fin qui adottati (gli effetti di tali DPCM come delle altre misure adottate sono fatti salvi dall'articolo 2, comma 3); al riguardo merita rilevare che molte delle misure di contrasto fin qui assunte – che pure risultano proporzionate rispetto all'obiettivo costituzionalmente rilevante della tutela della salute – devono ritenersi

adottate sulla base di una norma del citato decreto-legge n. 6 del 2020, l'articolo 2, che consentiva l'attuazione, in via generale, di « ulteriori misure di contenimento » rispetto a quelle indicate dall'articolo 1 e limitate a specifici territori; su tale norma il Comitato per la legislazione, nel parere reso nella seduta del 25 febbraio 2020, aveva segnalato l'opportunità di specificare meglio la portata della disposizione; sulla medesima norma anche il Comitato permanente per i pareri della I Commissione Affari costituzionali aveva segnalato, nel parere reso nella seduta del medesimo 25 febbraio 2020, l'opportunità di specificare se con le ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza che le autorità competenti potevano adottare al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1, si intenda fare riferimento a misure ulteriori rispetto all'ambito territoriale lì definito (cioè territori in cui si siano registrati casi di contagio) o a misure ulteriori a quelle elencate all'articolo 1, comma 2, ovvero ad entrambi i casi; in tal senso il provvedimento in esame appare costituire una migliore e più dettagliata base giuridica per l'adozione delle misure di contenimento;

l'articolo 5, comma 1, lettera b) dispone l'abrogazione dell'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, ancora in corso di conversione al Senato (S. 1746); al riguardo si ricorda che il Comitato, in una precedente analoga occasione, aveva raccomandato al Governo di « evitare in futuro la modifica esplicita – e, in particolare l'abrogazione – di disposizioni contenute in decreti-legge ancora in corso di conversione ad opera di successivi decreti-legge, al fine di evitare forme di sovrapposizione degli strumenti normativi *in itinere* e ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge; come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari » (parere reso nella seduta dell'11 dicembre 2019 sul disegno di legge C. 2284 di

conversione del decreto-legge n. 137 del 2019); il Comitato ritiene però di non ribadire tale raccomandazione per il provvedimento in esame in considerazione della situazione di effettiva eccezionale emergenza, inedita nella storia repubblicana, nella quale Governo e Parlamento stanno operando; rimane fermo che un simile modo di procedere dovrà essere evitato non appena superata l'emergenza in corso;

il provvedimento non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), neanche nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; appare comunque evidente che il provvedimento possa rientrare tra quei provvedimenti « direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato » per i quali l'articolo 6 del medesimo DPCM n. 169 del 2017 stabilisce l'esenzione dall'AIR;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

aggiungere, all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: « all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630 », le seguenti: « pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2020 »;

approfondire, all'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, l'utilizzo dell'espressione: « di norma »;

aggiungere, all'articolo 2, comma 3, dopo le parole: « decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati », le seguenti: « e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* »;

aggiungere, all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: « ulteriormente restrittive » le seguenti: « rispetto a quelle vigenti »;

sostituire, all'articolo 4, comma 1, le parole: « ai sensi dell'articolo 2, comma 1 » con le seguenti: « ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2 »;

approfondire la formulazione dell'articolo 4, comma 2;

approfondire, all'articolo 4, comma 5, l'utilizzo dell'espressione: « in caso di reiterata violazione della medesima disposizione ». »

Il Comitato approva la proposta di parere.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.

C. 2423 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla Commissione VI).

(Esame e conclusione – Parere con raccomandazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni Luca ARESTA, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2423 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il decreto-legge, che ha mantenuto, a seguito dell'esame al Senato, il numero di articoli (5) e di commi (13) del testo originario, appare riconducibile alla *ratio* unitaria enunciata nel preambolo di dare attuazione ad interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti;

si segnala che il provvedimento, deliberato del Consiglio dei ministri nella riunione del 23 gennaio 2020, è stato pubblicato nella «*Gazzetta Ufficiale*» a distanza di 13 giorni, il 5 febbraio 2020; al riguardo, come già segnalato dal Comitato in precedenti analoghe occasioni, appare opportuno un approfondimento sulle conseguenze di un simile intervallo di tempo tra deliberazione e pubblicazione in termini di certezza del diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione dei decreti-legge di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988; ciò in considerazione del fatto che ai sensi dell'articolo 77 Cost. i decreti-legge sono presentati per l'emanazione al Presidente della Repubblica con l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione, nonché dell'avvenuta deliberazione del Consiglio dei ministri; ne consegue il rispetto del requisito dell'immediata applicazione dei decreti-legge di cui all'articolo 15, comma 3 della legge n. 400 del 1988;

sempre con riferimento al requisito dell'immediata applicazione dei decreti-legge di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che sia il trattamento integrativo previsto dall'articolo 1 sia la detrazione fiscale istituita dall'articolo 2 si applicheranno dal 1° luglio 2020;

il provvedimento non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), neanche nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dall'AIR, previste dall'articolo 7 del medesimo DPCM n. 169 del 2017;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente raccomandazione:

abbia cura il Governo di evitare un eccessivo intervallo di tempo tra la deli-

berazione di un decreto-legge in Consiglio dei ministri e la sua entrata in vigore in conseguenza della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, approfondendo le conseguenze di una simile prassi in termini di certezza del diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione dei decreti-legge di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988.»

Il Comitato approva la proposta di parere.

Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria.

C. 2434 Governo.

(Parere alla Commissione VII).

(*Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni Luca ARESTA, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2434 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il decreto-legge, composto da 16 articoli, per un totale di 52 commi, appare riconducibile alla *ratio* unitaria enunciata nel preambolo di avviare con urgenza interventi connessi allo svolgimento dei giochi olimpici invernali di Milano-Cortina del 2026 e delle finali di Tennis ATP di Torino del 2021; andrebbe approfondita la piena riconducibilità a questa *ratio* delle disposizioni in materia di pubblicizzazione parassitaria di cui agli articoli da 10 a 14

posto che si tratta di disposizioni che troveranno applicazione per tutti gli «eventi sportivi o fieristici di rilevanza nazionale o internazionale» (articolo 10, comma 1) e non solo in occasione delle manifestazioni sportive sopra richiamate;

per quanto attiene al rispetto dell'immediata applicazione delle misure contenute nel decreto-legge, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 52 commi del provvedimento 3 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; si prevede in particolare l'adozione di un DPCM, un decreto ministeriale e, all'articolo 15, comma 2, di «ulteriori disposizioni attuative ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988»;

si segnala che il provvedimento, deliberato del Consiglio dei ministri nella riunione del 13 febbraio 2020, è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» a distanza di 29 giorni, il 13 marzo 2020; al riguardo, come già segnalato dal Comitato in precedenti analoghe occasioni, appare opportuno un approfondimento sulle conseguenze di un simile intervallo di tempo tra deliberazione e pubblicazione in termini di certezza del diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione dei decreti-legge di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

come già si è accennato il comma 1 dell'articolo 10 prevede l'applicazione delle disposizioni in materia di divieto della pubblicizzazione parassitaria a tutti «gli eventi sportivi e fieristici di rilevanza nazionale o internazionale»; fattispecie che appare in vero suscettibile di una più dettagliata definizione;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

il comma 2 dell'articolo 3 autorizza il Presidente del Consiglio a nominare, per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei giochi olimpici invernali di

Milano-Cortina 2026 uno o più Commissari straordinari dotati dei poteri previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019 (cd. «DL sbloccacantieri»); in proposito si ricorda che si tratta di commissari straordinari che possono operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatte solo salve le disposizioni del codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) e «i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea», espressione, quest'ultima, che il Comitato, nel parere reso nella seduta dell'11 giugno 2019, aveva ritenuto non dotata di forte cogenza sul piano giuridico; nel medesimo parere il Comitato aveva raccomandato di avviare una riflessione su poteri e funzioni dei commissari straordinari; per quanto riguarda poteri e nomina del commissario straordinario in ambito sportivo si veda il parere reso dal Comitato in occasione del decreto-legge 104/2019 (A.C. 2242);

il comma 2 dell'articolo 15 prevede che, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai Capi I (relativo ai giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026) e II (relativo alle finali ATP di Torino 2021) il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato in materia di sport possono dettare ulteriori disposizioni attuative, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988; si ricorda che il richiamato articolo 17, comma 3, prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere; al riguardo, appare pertanto opportuno circoscrivere meglio la portata dell'autorizzazione all'emanazione di regolamenti ministeriali recata dalla disposizione;

il provvedimento non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), neanche nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; la relazione

illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dall'AIR, previste dall'articolo 7 del medesimo DPCM n. 169 del 2017;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 10, comma 1;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di circoscrivere meglio la portata dell'autorizzazione all'emanazione di norme regolamentari prevista dall'articolo 15, comma 2;

Il Comitato raccomanda altresì:

abbia cura il Governo di evitare un eccessivo intervallo di tempo tra la deliberazione di un decreto-legge in Consiglio

dei ministri e la sua entrata in vigore, approfondendo le conseguenze di una simile prassi in termini di certezza del diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione dei decreti-legge di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988;

provveda il Legislatore, come già segnalato nella raccomandazione contenuta nel parere reso nella seduta dell'11 giugno 2019 sul disegno di legge C. 1898 di conversione del decreto-legge n. 32 del 2019 (cd. «DL Sbloccacantieri»), ad avviare una riflessione sulla definizione di poteri e funzioni dei commissari straordinari anche prendendo in considerazione l'ipotesi, avanzata nella XVII Legislatura, dalla Commissione parlamentare per la semplificazione nel documento conclusivo sull'indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze, approvato il 24 febbraio 2016, di «codificare» in un testo legislativo tutte le disposizioni normative a cui i commissari straordinari possono derogare.»

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 11.35.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di un subentrante 27

GIUNTA PLENARIA

Martedì 31 marzo 2020. — Presidenza del presidente Roberto GIACHETTI.

La seduta comincia alle 12.01.

Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di un subentrante.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, comunica che è pervenuta alla Presidenza della Camera una lettera con la quale la deputata Jole SANTELLI rassegna le proprie dimissioni dal mandato parlamentare, manifestando la volontà di optare per la carica di presidente della Giunta regionale della Calabria.

In vista della presa d'atto da parte dell'Assemblea e al fine di procedere alla attribuzione di tale seggio, propone che la Giunta, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, accerti che il candidato che, nella lista n. 6 – Forza Italia nella XXIII Circoscrizione Calabria, nell'ambito del collegio plurinomiale 02, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista risulta essere Domenico Giannetta.

Di tale accertamento darà comunicazione alla Presidenza della Camera ai fini dei connessi adempimenti.

La Giunta concorda.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, avverte che Domenico Giannetta risulta ricoprire attualmente la carica di consigliere regionale della Calabria, incompatibile con il mandato parlamentare ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione. Di conseguenza, propone alla Giunta di accertare direttamente l'incompatibilità con il mandato parlamentare di tale carica, di modo che, dopo la sua proclamazione a deputato da parte del Presidente della Camera, si dia avvio alle procedure per invitare il subentrante all'esercizio dell'opzione tra le due cariche incompatibili.

La Giunta concorda.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, comunica, infine, che con lettera del 23 marzo 2020 il deputato Vittorio Sgarbi, eletto consigliere regionale dell'Emilia Romagna, ha fatto pervenire le proprie dimissioni da tale carica, già rassegnate al presidente del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna in data 8 marzo 2020.

La Giunta prende atto.

La seduta termina alle 12.06.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	28
ERRATA CORRIGE	28

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 31 marzo 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12 alle 12.10.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 334 del 27 febbraio 2020, alle pagine 47 e 48, il parere approvato si intende sostituito dal seguente:

La IV Commissione difesa,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1339;

constatato che esso riguarda le commissioni medico-ospedaliere interforze, di prima istanza, le quali esprimono i giudizi sanitari sulla dipendenza da causa di servizio degli infortuni nell'ordinamento militare;

rilevato che vi si prevede che tali Commissioni siano integrate, nella loro composizione, da un membro medico nominato dall'Unione Nazionale Mutilati per Servizio;

osservato come, in punto di tecnica legislativa, la proposta di legge in questione non modifichi in modo esplicito (mediante novella) il testo di riferimento in materia di commissioni medico-ospedaliere interforze, di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 « Codice dell'ordinamento militare ». Tale mancata indicazione non consente, conseguentemente, una corretta interpretazione della disposizione nel suo contesto complessivo, sì da determinare palesi perplessità interpretative e applicative;

rilevato, nel merito, come un'approfondita disamina della relazione illustrativa – all'opposto di quanto sostenuto dal deputato proponente – riveli l'oggettiva impossibilità di comparare, in ragione della assoluta diversità di situazioni, la compartecipazione di « rappresentanti » delle associazioni consorelle nella composizione di organismi di tipo amministrativo (nella fattispecie, il Consiglio di indirizzo e vigilanza presso l'Istituto Nazionale per le Assicurazioni e gli Infortuni sul Lavoro) con la previsione di una diversa articolazione organizzativa di organi investiti di funzioni tipicamente valutative;

evidenziato come le commissioni mediche collegiali, istituite con decreto del presidente della giunta regionale, dislocate sul territorio regionale, diversamente da

quanto previsto per le attività delle commissioni medico-ospedaliere interforze, connotate da una distinta pianificazione e organizzazione degli ambiti territoriali e competenze medico-legali, non consentono di parificare il ruolo ricoperto dagli equivalenti enti morali nello svolgimento di accertamenti sanitari concernenti gli stati di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo e handicap (pure espressamente richiamati dal proponente) rispetto a quanto disciplinato dagli istituti normativi militari;

rilevato che le commissioni mediche collegiali, oltre al medico specialista in medicina legale ovvero al medico che rivesta la carica apicale nel ruolo medico legale degli enti previdenziali, con funzioni di presidente, si compongono di tre medici membri effettivi, di cui uno designato rispettivamente dalle associazioni, allorché occorra pronunciarsi su soggetti appartenenti a specifiche « tipologie » di invalidità (invalidi civili, ciechi civili, sordomuti);

osservato, poi, come la partecipazione all'interno di organismi valutativi di tale ente morale, con personalità giuridica di diritto privato, denominato « Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra », pure individuato nel corpo della rubrica dell'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sia delimitata – con carattere di esclusività – ai soli accertamenti sanitari relativi alle cause e all'entità delle menomazioni dell'integrità fisica del militare e del civile finalizzate alla concessione del beneficio della pensione di guerra;

considerato come per « pensione di guerra » si intenda il trattamento economico costituente mero atto risarcitorio di « riconoscimento » e di « solidarietà » dello Stato, che è ben distinto dall'individuazione di una « causa di servizio » in dipendenza di infermità o di lesioni fisiche contratte a causa del servizio prestato, cui è evidentemente orientata la proposta di legge in esame;

osservato che l'« Unione Nazionale » di cui si fa menzione del testo di legge è

ente morale a carattere privatistico, parte del più generale complesso delle associazioni di promozione sociale e della Federazione delle associazioni nazionali delle persone con disabilità, e che, pertanto, appare ingiustificata la previsione che solamente ad essa – e non anche agli altri enti associati – spetti di nominare un membro nelle commissioni medico-ospedaliere interforze;

considerato che l'integrazione ordinativa della commissione medico-ospedaliere interforze di cui all'articolo 193 del codice dell'ordinamento militare, così come disposta dall'articolato in esame, implicherebbe una sostanziale « alterazione » della natura stessa della Commissione, la quale si compone esclusivamente di tre ufficiali medici e che, elevando il numero di membri a quattro, si potrebbe determinare la difficoltà della verifica di una maggioranza in circostanze di procedimento di riconoscimento delle cause di servizio;

tenuto altresì conto che, l'insieme degli istituti garantistici, per effetto della previsione di cui all'articolo 198 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (rubricato « accertamento dell'idoneità al servizio e delle infermità da causa di servizio »), in ogni caso sanciscano come « la Commissione, per esigenze legate alla complessità dell'accertamento sanitario, può richiedere la partecipazione alla visita, con voto consultivo, di un medico specialista » (comma 2) e che la parte privata reclamante la causa di servizio « può essere assistita durante la visita, senza oneri per l'amministrazione, da un medico di fiducia » nella procedura di verifica e di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (comma 3);

osservato, in conclusione, che la proposta di legge appare di contenuto irragionevole,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 337 del 4 marzo 2020:

a pagina 76, seconda colonna, quindicesima riga, sostituire dalla parola: « Avverte » alla parola: « distribuzione » con le seguenti: « Avverte che la relatrice ha presentato gli emendamenti 3.100, 9.100,

13.100 e 17.100 nonché una nuova formulazione del suo emendamento 6.1 che sono in distribuzione »;

a pagina 87, prima colonna, trentaseiesima riga, sostituire le parole: « 13.1. (Nuova formulazione) » con la seguente: « 13.100 ».

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 3/2020: Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. C. 2423 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	31
DL 16/2020: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria. C. 2434 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	37
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	44

SEDE CONSULTIVA

Martedì 31 marzo 2020. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 11.40.

DL 3/2020: Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.

C. 2423 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Teresa MANZO (M5S), *relatrice*, fa presente che il testo iniziale del decreto-legge è corredato della relazione tecnica e del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e che, nel corso dell'esame presso il Senato, il Governo ha depositato una nota

tecnica e fornito chiarimenti circa i profili finanziari del provvedimento.

Passando all'esame delle disposizioni considerate dalla relazione tecnica, nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione degli articoli 1 e 3, comma 1, recanti trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, prende atto dell'utilizzo, ai fini della stima degli effetti finanziari recati dalle disposizioni in esame, di un modello di microsimulazione, che non consente peraltro di sottoporre a verifica il medesimo procedimento di stima. Osserva che, in merito all'imputazione degli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica, la relazione tecnica evidenzia come, ai fini dell'indebitamento netto, siano stati utilizzati i criteri di contabilità nazionale (SEC 2010) che determinano effetti diversi da quelli riportati sugli altri due saldi, limitatamente all'esercizio 2020. Rileva che tale procedura si differenzia da quelle finora adottate in relazione ad analoghe disposizioni – tra

cui il cosiddetto *bonus* 80 euro, sul quale la norma interviene – in relazione alle quali, invece, sono stati utilizzati i medesimi criteri per l'imputazione degli effetti sui tre saldi (criterio di cassa). In ordine a tale differenza nei procedimenti di stima utilizzati per le due diverse misure, reputa opportuno acquisire elementi di valutazione. Per quanto concerne la procedura di quantificazione indicata dalla relazione tecnica, ritiene inoltre necessari alcuni chiarimenti.

Al riguardo, circa la platea dei beneficiari, evidenzia che la nota del 2 marzo 2020 afferma che il numero dei soggetti che percepiranno il trattamento integrativo risulta pari a circa 12,4 milioni, di cui circa 1,1 milioni sono attuali beneficiari del *bonus* parziale (fascia di reddito complessivo compresa tra 24.600 euro e 26.600 euro). Non appare a suo avviso evidente, dai dati disponibili, quale sia l'incremento del numero complessivo dei soggetti beneficiari della nuova misura rispetto alla precedente, in quanto non viene indicato il numero dei contribuenti destinatari del *bonus* 80 euro.

In merito agli esclusi per incapienza, per quanto riguarda i soggetti che si posizionano a ridosso del limite della *no tax area* e che, pertanto, sono esclusi dal beneficio in quanto non possiedono il requisito della capienza ma che – per effetto di dinamiche salariali o per effetto di possibili comportamenti elusivi – potrebbero registrare lievi variazioni nei redditi che consentirebbero loro di rientrare nell'ambito di applicazione del beneficio, prende atto dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato.

In ordine alla procedura di stima degli effetti finanziari, segnala che la relazione tecnica quantifica gli effetti finanziari mediante una differenza tra i risparmi derivanti dall'abrogazione del *bonus* 80 euro, pari a 9.682 milioni a regime su base annua, e gli oneri stimati per l'introduzione del trattamento integrativo, pari a 13.256 milioni a regime su base annua. Pertanto, a decorrere dal 2021, l'onere risulta pari a 3.574 milioni annui. Segnala

altresì che, in riferimento all'anno 2020, la relazione tecnica distingue gli effetti rilevati ai fini del saldo netto da finanziare (SNF) e del fabbisogno, da quelli relativi all'indebitamento netto. Per quanto concerne il SNF e il fabbisogno, tenuto conto che le disposizioni entrano in vigore il 1° luglio 2020 e che il pagamento del beneficio, per cassa, produce effetti nel mese successivo, fa presente che la relazione tecnica indica: da un lato, oneri per il trattamento integrativo pari a 5.523,3 milioni, importo che sembrerebbe ottenuto considerando il pagamento di 5 mensilità (13.256/12x5=5.523 milioni di euro); dall'altro, risparmi per l'abrogazione del *bonus* 80 euro pari a 4.191,7 milioni, importo che non corrisponde tuttavia a quello ottenuto applicando la procedura prevista per il trattamento integrativo, giacché, in tal caso, i risparmi risulterebbero pari a 4.034 milioni di euro ($9.682/12 \times 5 = 4.034$ milioni di euro).

Tanto premesso, andrebbero a suo parere forniti chiarimenti in merito alle procedure di calcolo e alle motivazioni sottostanti i diversi criteri adottati per la stima dei nuovi oneri e dei risparmi conseguenti all'abrogazione del *bonus* 80 euro con riferimento all'anno 2020. Ciò in considerazione del fatto che, qualora fosse stata adottata la medesima procedura per le due misure (una introdotta ed una abrogata), gli oneri netti (SNF e fabbisogno) per il 2020 risulterebbero pari a 1.489,2 milioni in luogo di 1.331,6 milioni. Inoltre, andrebbe a suo parere chiarito se gli effetti di risparmio stimati per il 2020 coincidano con quelli inclusi nelle previsioni tendenziali con riferimento al *bonus* 80 euro. Per quanto concerne, invece, gli effetti sull'indebitamento netto, sempre con riguardo all'esercizio 2020, osserva che la relazione tecnica evidenzia che sono previsti diversi criteri di contabilizzazione tra il bilancio dello Stato (competenza giuridica) e la contabilità nazionale (SEC 2010), senza indicare le procedure di calcolo seguite. Ritiene che andrebbero quindi esplicitate le determinanti della differenza che si riscontra tra gli effetti

quantificati ai fini dell'indebitamento e quelli indicati in termini di fabbisogno e di saldo netto da finanziare.

Con riferimento al sostituto d'imposta, rileva che la norma stabilisce che quest'ultimo riconosce il trattamento integrativo, lo ripartisce tra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verifica in sede di conguaglio la spettanza dello stesso. In merito a tale procedura, andrebbe a suo avviso precisato se il datore di lavoro (sostituto d'imposta) debba attendere il conguaglio (e quindi l'anno successivo) per effettuare la verifica, ovvero se possa interrompere l'erogazione del trattamento nell'ipotesi in cui il beneficiario decada dai requisiti nel corso dell'anno. Ciò in considerazione del fatto che la procedura prevista potrebbe presentare un disallineamento temporale tra l'erogazione del trattamento e il recupero delle somme non spettanti. In merito a tale aspetto, ritiene che andrebbe pertanto acquisito un chiarimento dal Governo.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 2, recante un'ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati, prende atto dell'utilizzo di un modello di microsimulazione per la stima degli effetti finanziari. Sarebbe utile tuttavia, a suo parere, acquisire informazioni in merito alla distribuzione dei soggetti beneficiari. Ciò in considerazione del fatto che il beneficio in esame assume un andamento via via decrescente al crescere del reddito: pertanto, informazioni riferite a fasce di reddito con indicazione dei valori medi non consentono una verifica puntuale degli effetti indicati dalla relazione tecnica. In particolare, in merito all'incidenza sulla stima finanziaria complessiva di eventuali comportamenti elusivi ritiene che sarebbe utile acquisire informazioni di maggior dettaglio riguardo alla numerosità dei soggetti che realizzano redditi complessivi a ridosso del limite di 28.000 euro. Ciò in quanto, ai sensi dell'articolo 1 del provvedimento in esame, fino a tale soglia è riconosciuto il trattamento integrativo (100 euro al mese in cifra fissa), mentre per redditi pari o superiori a 28.000 euro il contribuente

fruirebbe della detrazione IRPEF in esame, che assume un andamento decrescente al crescere del reddito. Quanto ai differenti criteri di determinazione degli effetti sui tre saldi, a differenza delle procedure di stima fino ad ora adottate per misure analoghe, rinvia a quanto già osservato con riferimento all'articolo 1.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3, recante disposizioni di coordinamento e finanziarie, tenuto conto che la norma ha natura di coordinamento con le discipline introdotte dagli articoli 1 e 2 del provvedimento in esame, rinvia a quanto indicato in riferimento alle predette disposizioni.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4, recante la copertura finanziaria, circa l'utilizzo a fini di copertura di risorse destinate alla compensazione degli oneri previsti per la trasformazione in crediti d'imposta delle DTA, tenuto conto che non risulta modificata la normativa sostanziale in materia, andrebbero a suo avviso forniti elementi di valutazione riguardo all'effettiva possibilità di attingere a tali risorse, anche sulla base dei dati che emergono dall'esperienza applicativa della medesima normativa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala infine che le lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 4 provvedono agli oneri complessivamente derivanti dal presente decreto, valutati in 7.458,03 milioni di euro per l'anno 2020, in 13.532 milioni di euro per l'anno 2021 e in 13.256 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 8.242,8 milioni di euro per l'anno 2020, tramite, rispettivamente, le seguenti modalità:

quanto a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.850.000 milioni di euro per l'anno 2021 e a 3.574 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 160 del 2019;

quanto a 4.191,66 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, che aumentano a 4.976 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, per l'anno 2020 e a 9.682 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione, disposta dall'articolo 3, comma 1, del provvedimento, a decorrere dal 1° luglio 2020, del credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (relativo al cosiddetto *bonus* 80 euro);

quanto a 267 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge n. 225 del 2010, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge n. 147 del 2013, occorrenti per la disciplina della trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate (DTA).

In proposito rileva preliminarmente che, per l'anno 2020, il maggior onere di 8.242,8 milioni di euro, di cui all'articolo 4, comma 1, alinea, e la maggior copertura di 4.976 milioni di euro, di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo, non andrebbero riferiti al fabbisogno e all'indebitamento netto, come indicato nel testo del provvedimento, bensì al solo indebitamento netto, come risulta sia dal prospetto di copertura allegato alla relazione tecnica, sia dalle osservazioni svolte in merito agli articoli da 1 a 3. Sul punto reputa necessario acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento alla modalità di copertura di cui alla lettera a), non ha osservazioni da formulare, giacché il Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti presenta le necessarie disponibilità.

Con riferimento alla modalità di copertura di cui alla lettera b), segnala che, secondo quanto indicato nella relazione tecnica, le risorse rivenienti dall'abrogazione del cosiddetto *bonus* 80 euro sono iscritte sui capitoli 3888 e 3811 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze. Al riguardo, evidenzia che il capitolo 3888 reca uno stanziamento pari a 9.302,06 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022, mentre il capitolo 3811 reca uno stanziamento pari a 3.221 milioni di euro per ciascun anno del medesimo triennio. Evidenzia inoltre che la citata nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 marzo 2020 precisa che a regime, a decorrere dall'anno 2021, la riduzione complessiva di 9.682 milioni di euro annui si riferisce per 9.302 milioni di euro annui al capitolo 3888 e per la restante parte, pari a 380 milioni di euro annui, al capitolo 3811. Ciò considerato, reputa necessario un chiarimento in merito alla ripartizione sui due menzionati capitoli dell'onere relativo all'anno 2020, anche in considerazione del fatto che, da un'interrogazione effettuata nella banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul capitolo 3888 risulta un accantonamento per nuove leggi pari a 3.875,83 milioni di euro, mentre sul capitolo 3811 non risulta effettuato alcun accantonamento.

Infine, in relazione alla modalità di copertura di cui alla lettera c), segnala che le risorse utilizzate sono allocate sul capitolo 3887 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale reca, per l'anno 2020, uno stanziamento pari a 4.140,4 milioni di euro. In proposito, preso atto della capienza dello stanziamento oggetto di riduzione, ritiene comunque necessario acquisire un chiarimento dal Governo in merito al fatto che l'impiego delle suddette risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle specifiche finalità alle quali le stesse risultano preordinate. Rileva, da ultimo, che il comma 2 dell'articolo 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA avverte preliminarmente che la relazione tecnica predisposta sul testo originario del provvedimento risulta pienamente coerente con il testo trasmesso alla Camera, giacché le modifiche introdotte

nel corso dell'esame presso il Senato risultano minimali e comunque tali da non modificare sostanzialmente il contenuto del provvedimento. Venendo quindi alle richieste di chiarimento della relatrice, precisa che, qualora il lavoratore dovesse decadere in corso d'anno dai requisiti necessari per beneficiare del trattamento integrativo di cui all'articolo 1, il sostituto d'imposta può procedere all'interruzione dell'erogazione del trattamento medesimo, fermo restando che, in ogni caso, la verifica puntuale dell'importo eventualmente da recuperare può essere effettuata solo in sede di conguaglio – a fine anno o per effetto della cessazione del rapporto di lavoro – sulla base di dati certi e dopo il computo dell'ulteriore detrazione fiscale eventualmente spettante al lavoratore ai sensi del successivo articolo 2. Precisa altresì che, sulla base delle elaborazioni condotte ai fini della stima degli effetti finanziari contenuta nella relazione tecnica, l'incremento dei beneficiari del trattamento integrativo di cui all'articolo 1, rispetto ai beneficiari del *bonus* 80 euro, risulta pari a circa 600 mila unità, mentre il numero dei beneficiari, con reddito complessivo fra 28.000 e 30.000 euro, dell'ulteriore detrazione fiscale prevista dall'articolo 2 per redditi di lavoro dipendente e assimilati risulta pari a circa 860 mila. Segnala inoltre che le elaborazioni effettuate ai fini della stima degli effetti finanziari derivanti dal provvedimento sono state condotte mediante modello di micro-simulazione IRPEF e non considerano, come di prassi, eventuali comportamenti volti all'elusione o all'evasione di imposta. Tali comportamenti, pur essendo possibili a livello teorico per alcune situazioni reddituali, non appaiono tuttavia suscettibili di produrre effetti significativi sul gettito, come dimostrano le analisi *ex post* condotte su provvedimenti analoghi a quello in oggetto per i quali la stima degli effetti finanziari è stata effettuata proprio tramite l'utilizzo del suddetto modello. Chiarisce altresì che l'aumento degli oneri a 8.242,8 milioni di euro per l'anno 2020, previsto dall'alinea del comma 1 dell'articolo 4, e l'incremento della copertura per

il medesimo anno a 4.976 milioni di euro, previsto alla lettera *b*) del comma 1 del medesimo articolo 4, devono intendersi riferiti al solo indebitamento netto. Con riguardo alla copertura finanziaria di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 4, effettuata mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione dal 1° luglio 2020 del cosiddetto *bonus* 80 euro, avverte che l'importo accantonato per l'anno 2020 sul capitolo n. 3888 si riferisce a parte del minor onere derivante dalla citata abrogazione, mentre la somma derivante dal risparmio residuo, inizialmente accantonata per mero errore su altro capitolo, è stata successivamente imputata al capitolo n. 3811 destinato a restituzioni e rimborsi per IRPEF, IRES, ed IRAP.

Assicura, infine, che l'utilizzo di parte delle risorse occorrenti per la disciplina della trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate (DTA) ai fini della copertura finanziaria prevista dalla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 4, non risulta suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle specifiche finalità alle quali le stesse risorse erano state preordinate.

Teresa MANZO (M5S), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2423 Governo, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la relazione tecnica predisposta sul testo originario del provvedimento risulta pienamente coerente con il testo trasmesso alla Camera, giacché le modifiche introdotte nel corso dell'esame presso il Senato risultano minimali e comunque tali da non modificare sostanzialmente il contenuto del provvedimento;

qualora il lavoratore dovesse decadere in corso d'anno dai requisiti necessari per beneficiare del trattamento integrativo di cui all'articolo 1, il sostituto d'imposta può procedere all'interruzione dell'erogazione del trattamento medesimo, fermo restando che, in ogni caso, la verifica puntuale dell'importo eventualmente da recuperare può essere effettuata solo in sede di conguaglio – a fine anno o per effetto della cessazione del rapporto di lavoro – sulla base di dati certi e dopo il computo dell'ulteriore detrazione fiscale eventualmente spettante al lavoratore ai sensi del successivo articolo 2;

sulla base delle elaborazioni condotte ai fini della stima degli effetti finanziari contenuta nella relazione tecnica, l'incremento dei beneficiari del trattamento integrativo di cui all'articolo 1, rispetto ai beneficiari del *bonus* 80 euro, risulta pari a circa 600.000 unità;

il numero dei beneficiari, con reddito complessivo fra 28.000 e 30.000 euro, dell'ulteriore detrazione fiscale prevista dall'articolo 2 per redditi di lavoro dipendente e assimilati risulta pari a circa 860.000;

le elaborazioni effettuate ai fini della stima degli effetti finanziari derivanti dal provvedimento sono state condotte mediante modello di micro-simulazione IRPEF e non considerano, come di prassi, eventuali comportamenti volti all'elusione o all'evasione di imposta;

tali comportamenti, pur essendo possibili a livello teorico per alcune situazioni reddituali, non appaiono tuttavia suscettibili di produrre effetti significativi sul gettito, come dimostrano le analisi *ex post* condotte su provvedimenti analoghi a quello in oggetto per i quali la stima degli effetti finanziari è stata effettuata proprio tramite l'utilizzo del suddetto modello;

l'aumento degli oneri a 8.242,8 milioni di euro per l'anno 2020, previsto dall'alinea del comma 1 dell'articolo 4, e l'incremento della copertura per il medesimo anno a 4.976 milioni di euro, previsto

alla lettera *b*) del comma 1 del medesimo articolo 4, devono intendersi riferiti al solo indebitamento netto;

riguardo alla copertura finanziaria di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 4, effettuata mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione dal 1° luglio 2020 del cosiddetto *bonus* 80 euro, l'importo accantonato per l'anno 2020 sul capitolo n. 3888 si riferisce a parte del minor onere derivante dalla citata abrogazione, mentre la somma derivante dal risparmio residuo, inizialmente accantonata per mero errore su altro capitolo, è stata successivamente imputata al capitolo n. 3811 destinato a restituzioni e rimborsi per IRPEF, IRES, ed IRAP;

l'utilizzo di parte delle risorse occorrenti per la disciplina della trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate (DTA) ai fini della copertura finanziaria prevista dalla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 4, non risulta suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle specifiche finalità alle quali le stesse risorse erano state preordinate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere della relatrice.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), nel preannunciare l'astensione del gruppo della Lega sulla proposta di parere della relatrice, pone l'accento sulla diversa imputazione degli effetti delle norme di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame sui saldi di finanza pubblica, posto che, limitatamente all'esercizio 2020, ai fini dell'indebitamento netto, come evidenziato anche dalla relatrice, sono stati utilizzati i criteri di contabilità nazionale (SEC 2010) che determinano effetti diversi da quelli riportati con riferimento al saldo netto da finanziare e al fabbisogno. In tale quadro, auspica che tale diversa valutazione della

stima degli effetti sui saldi di finanza pubblica abbia avuto luogo sulla base di una attenta verifica da parte del Governo.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, nel rassicurare circa l'accuratezza della stima degli effetti finanziari del provvedimento compiuta dal Governo sin dall'atto della sua predisposizione, precisa che la diversa incidenza degli oneri per l'anno 2020 sui saldi di finanza pubblica risulta peraltro puntualmente riflessa nel testo del provvedimento medesimo, che all'articolo 4, comma 1, specifica il maggior onere che per l'anno 2020 viene a determinarsi in termini di indebitamento netto, apprestando ad esso la necessaria copertura finanziaria.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 16/2020: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria.

C. 2434 Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Beatrice LORENZIN (PD), *relatrice*, rileva che il provvedimento in titolo è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Con riferimento all'articolo 1, recante disposizioni in merito al Consiglio olimpico congiunto, in merito ai profili di quantificazione prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'idoneità delle risorse del CONI a sostenere le spese connesse al funzionamento del Consiglio. Con riferimento alla clausola di divieto di compensi, di cui al comma 4, osserva che la formulazione utilizzata – a differenza di altre di cui sono corredate

norme analoghe – non esclude espressamente la corresponsione di indennità ed emolumenti comunque denominati. Con riguardo, invece, ai rimborsi per le spese di viaggio ritiene che andrebbe acquisita conferma che le risorse degli enti partecipanti siano sufficienti per assicurare la partecipazione dei componenti ai lavori del Consiglio. Segnala inoltre che il medesimo comma 4 dell'articolo 1 reca una clausola di neutralità finanziaria riferita all'istituzione e al funzionamento del citato Consiglio olimpico congiunto. In tale quadro, evidenzia l'opportunità di riformulare più puntualmente detta clausola di invarianza, da un lato sostituendo, al primo periodo del comma 4, le parole: « non derivano » con le seguenti: « non devono derivare », dall'altro specificando, al periodo successivo, che ai componenti del Consiglio stesso non spettano, oltre a compensi e gettoni comunque denominati, anche rimborsi spese.

In merito all'articolo 2, recante disposizioni sul Comitato organizzatore, in ordine ai profili di quantificazione ritiene necessario acquisire elementi di valutazione circa i meccanismi istituzionali apprestati al fine di contenere gli oneri derivanti dall'organizzazione dei Giochi nell'ambito delle risorse a tal fine disponibili, anche tenuto conto della sussistenza di garanzie pubbliche, incluse nello *Host City Contract*, in favore del CIO. Correlativamente, andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa l'eventualità che la Fondazione « Milano-Cortina 2026 » venga inclusa, al sussistere di particolari presupposti, nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni ricomprese nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, con conseguenti effetti di riclassificazione ai fini dei conti pubblici di voci di spesa e/o di eventuali partite debitorie.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 3 dell'articolo 2 reca una clausola di neutralità finanziaria riferita all'istituzione e al funzionamento del predetto Comitato organizzatore. In proposito, evidenzia l'opportunità di riformulare più puntualmente tale clau-

sola, sostituendo le parole: « non derivano » con le seguenti: « non devono derivare ».

Con riferimento all'articolo 3, recante « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa », in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme prevedono, al comma 1, la costituzione della Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa, partecipata dai Ministeri competenti (Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che detengono una quota del 70 per cento del capitale in totale) e da enti territoriali (regione Lombardia, regione Veneto e province autonome di Trento e di Bolzano, che detengono una quota del 30 per cento del capitale in totale), dotata di 1 milione di euro di capitale sociale (comma 4) e il cui scopo statutario è la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convezioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere infrastrutturali essenziali, connesse e di contesto per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026 (comma 2). Rileva, altresì, che il comma 4 definisce le modalità di copertura dell'onere derivante dai conferimenti di capitale posti in capo ai Ministeri, ma nulla indica con riferimento ai conferimenti posti a carico degli enti territoriali; tali chiarimenti non si evincono neppure dalla relazione tecnica. Tanto premesso ritiene necessario acquisire informazioni in proposito, tenuto conto in particolare che la partecipazione alla società è configurata quale obbligo per gli enti territoriali interessati. Per quanto riguarda l'idoneità dei conferimenti di capitale a fronteggiare le spese di primo impianto della società, connesse all'assunzione delle prime unità di personale e all'organizzazione della sede, prende atto delle assicurazioni fornite in merito dalla relazione tecnica, rilevando però che questa non fornisce le informazioni di dettaglio che consentano di verificare l'effettiva congruità dei previsti conferimenti. Prende atto, altresì, che il funzionamento a regime della società è assicurato dalle somme attribuite alla stessa dalla voce « oneri di investimento » compresa nel quadro eco-

nomico di ciascun progetto delle opere infrastrutturali essenziali, connesse e di contesto da realizzare per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026. Tale ammontare, ai sensi del comma 11, è commisurato sino al limite massimo del 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture ed è desunto dal quadro economico effettivo inserito nel sistema di monitoraggio. Tanto premesso, osserva peraltro che la relazione tecnica non fornisce indicazioni circa i costi di esercizio della società e i finanziamenti attesi, ai fini di una verifica di congruità dei finanziamenti medesimi. Per quanto concerne la possibilità, prevista al comma 9, per la medesima società di avvalersi, con oneri a proprio carico, di personale proveniente da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rileva che la relazione tecnica assume che tale facoltà non comporti alcun rischio di determinare un eccessivo depauperamento di risorse umane nelle amministrazioni di provenienza, essendo tale istituto subordinato alla conclusione di appositi protocolli d'intesa. Osserva tuttavia che il citato articolo 23-bis, comma 7, pone in capo alle amministrazioni pubbliche la facoltà di disporre l'assegnazione temporanea di personale presso imprese private, sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, mentre la norma in esame sembra porre la medesima facoltà in capo alla società che, secondo l'espressione letterale del comma 9, « può inoltre avvalersi (...) di personale proveniente da pubbliche amministrazioni »: dal dettato della norma non emerge quindi con chiarezza la corrispondente facoltà delle amministrazioni interessate di non aderire eventualmente alla richiesta della società. Tanto premesso, appare necessario che il Governo confermi quanto appare prefigurato dalla relazione tecnica, ossia che le pubbliche amministrazioni possano decidere di non concedere personale la cui collaborazione sia ritenuta necessaria a garantire la piena funzionalità amministrativa delle amministrazioni medesime. Appare, inoltre, necessario un chiarimento sulla portata nor-

mativa della disposizione che si limita a prevedere che, per la realizzazione delle opere infrastrutturali essenziali, connesse e di contesto per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026, ove ne ricorrano le condizioni, il Presidente del Consiglio dei ministri possa nominare uno o più commissari straordinari i cui compensi sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare (comma 2). Nel rilevare in proposito che la finalità cui è espressamente indirizzata la nomina dei commissari costituisce anche lo scopo della costituenda società, si rileva che la norma non chiarisce quali siano i concreti poteri dei commissari, se abbiano una loro struttura organizzativa, come si debba far fronte ai connessi oneri di funzionamento e quali siano le interazioni tra i commissari e la società. Tali chiarimenti appaiono peraltro necessari al fine di escludere oneri connessi alla nomina di commissari, rispetto alla quale non è prevista una ulteriore verifica dei profili finanziari in sede parlamentare. Infine, appare opportuno acquisire la valutazione del Governo in merito alla presumibile collocazione della società in questione rispetto al perimetro delle pubbliche amministrazioni ai fini dei conti europei e alle connesse implicazioni per i conti pubblici ed il debito pubblico, in particolare in relazione alla assunzione di impegni finanziari finalizzati alla realizzazione degli scopi statutari.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 4 dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dalla sottoscrizione di quota parte del capitale della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare, ai predetti oneri, pari complessivamente a 700.000 euro per l'anno 2020, si provvede con le seguenti modalità:

quanto a 350.000 euro, ossia alla quota a carico del Ministero dell'economia e delle finanze, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero medesimo;

quanto a 350.000, ossia alla quota a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 33, della legge n. 388 del 2000.

Per quanto riguarda la prima modalità di copertura, non ha osservazioni da formulare, giacché l'accantonamento del Fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze reca le occorrenti disponibilità. Con riferimento alla seconda modalità di copertura, evidenzia che il comma 33 del citato articolo 145 della legge n. 388 del 2000 ha autorizzato, tra l'altro, per l'anno 2002 un limite di spesa quindicennale di 80 miliardi di lire (pari a 41,316 milioni di euro) per il finanziamento di iniziative relative a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di edilizia residenziale e all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni. Al riguardo, considerato che l'autorizzazione di spesa in esame è riferita ad un periodo ormai concluso, appare necessario che il Governo assicuri, da un lato, l'effettiva sussistenza delle sopra citate risorse per l'anno 2020, dall'altro, che l'impiego delle risorse medesime non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle specifiche finalità alle quali le stesse erano originariamente preordinate. Infine, rileva la necessità di inserire nella clausola di copertura finanziaria in esame una disposizione che autorizzi il Ministro dell'economia e delle finanze ad apporare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Con riguardo all'articolo 4, in materia di garanzie, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma costituisce, in favore del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), una garanzia statale fino a circa 58 milioni, per l'adempimento dell'impegno, assunto dal Comitato organizzatore, di rimborsare quanto ricevuto dal CIO a titolo di anticipo sui diritti televisivi, laddove l'evento sportivo dovesse subire limitazioni, spostamenti o venisse cancellato. La relazione tecnica informa che si tratta di una garanzia parziale (un

settimo dell'anticipazione effettuata dal CIO a valere sui diritti televisivi), che si aggiunge alle fideiussioni già rilasciate *pro quota* dagli altri enti territoriali coinvolti e che l'ipotesi di escussione della garanzia deve essere considerata come « estremamente remota ». Pertanto, pur prendendo atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica, al fine di confermare il carattere, che la relazione tecnica ritiene remoto, dell'ipotesi di escussione della garanzia, sarebbe opportuno acquisire ulteriori elementi informativi circa le argomentazioni che supportano tale valutazione; ciò con riguardo a tutte le possibili cause di escussione, ivi comprese quelle che, ai sensi dell'articolo 9 dell'*Host city contract*, obbligherebbero il CIO a rifondere le somme anticipate da terzi: anche per tali cause infatti, disciplinate da accordi fra il CIO ed enti terzi ma non elencate espressamente dallo *Host city contract*, le garanzie dello Stato e degli altri enti pubblici coinvolti potrebbero essere escuse.

Inoltre, la relazione tecnica evidenzia che la garanzia dello Stato, fino ad un massimo di circa 58 milioni – pari a quasi un settimo dell'ammontare complessivo dell'anticipazione effettuata dal CIO a valere sui diritti televisivi – si aggiunge alle fideiussioni già rilasciate, in via parziaria e *pro quota*, dagli altri enti territoriali coinvolti (regioni Lombardia e Veneto, province autonome di Trento e Bolzano, comuni di Milano e Cortina), ciascuno dei quali, a sua volta, avrebbe già accantonato in bilancio il corrispondente valore. Non viene peraltro indicato espressamente l'importo complessivo delle garanzie rilasciate da tali enti. Appare quindi necessario acquisire indicazioni circa il volume complessivo delle garanzie pubbliche concesse a fronte del previsto anticipo di 452 milioni di dollari da parte del CIO a valere sui diritti televisivi: come già evidenziato, infatti, ogni versamento fatto dal CIO al Comitato a tale titolo prima della conclusione dei Giochi è da considerare un anticipo, rimborsabile nelle ipotesi di annullamento totale o parziale dei Giochi o di qualsiasi altra eventualità che, ai sensi dei *Broadcast Agreements*, obblighi il CIO a

rifondere le somme anticipate da terzi in rapporto ai Giochi. In proposito appare quindi necessario acquisire dal Governo dati ed elementi di valutazione al fine di verificare la prudenzialità della mancata previsione di una specifica copertura a fronte della concessione di una garanzia dello Stato. Andrebbero inoltre acquisiti elementi di valutazione in ordine al trattamento della garanzia stessa ai fini dell'indebitamento netto, sulla base dei criteri stabiliti dal sistema contabile europeo.

Per quanto concerne l'articolo 5, recante disposizioni tributarie, in merito ai profili di quantificazione, rileva quanto segue. In merito ai commi da 1 a 4, prende atto che la relazione tecnica afferma che le agevolazioni si configurano come una rinuncia a maggior gettito. Al comma 5 – che riconosce la sospensione o la franchigia dai diritti doganali per i beni importati – la relazione tecnica non ascrive effetti muovendo dal presupposto che, qualora i beni non dovessero essere riesportati, distrutti, consumati e/o utilizzati dovranno comunque essere versati i corrispondenti diritti doganali. Evidenzia tuttavia che la disposizione – subordinando di fatto il pagamento dei diritti doganali all'effettivo utilizzo del bene importato – appare suscettibile di determinare effetti di cassa non considerati dalla relazione tecnica, da cui potrebbero discendere anche effetti negativi sui saldi, tenuto conto della durata pluriennale dell'applicazione delle disposizioni: in proposito appare opportuno acquisire la valutazione del Governo. Inoltre, andrebbero acquisiti elementi di valutazione riguardo ad un possibile effetto elusivo della disposizione, che consente, di fatto, un differimento del pagamento dei diritti dovuti.

Per quanto concerne il comma 6 – in base al quale i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi concorrono limitatamente al 30 per cento alla formazione del reddito complessivo – fa presente che la relazione tecnica interpreta in via estensiva il beneficio introdotto dalla disposizione, ritenendo che lo stesso rilevi anche ai fini della determi-

nazione della base imponibile previdenziale: tale approccio non risulta peraltro suffragato dal dato testuale, in quanto dal punto di vista letterale la norma in esame non stabilisce un'espressa deroga o eccezione al criterio generale di assoggettabilità a contribuzione previdenziale di ciò che il dipendente consegue in relazione al rapporto di lavoro, principio questo ribadito dalla stessa relazione tecnica. In merito a tale aspetto andrebbero quindi acquisiti chiarimenti. Ciò anche in considerazione del fatto che l'approccio adottato ai fini della quantificazione non trova riscontro in precedenti analoghe disposizioni che hanno introdotto, in via temporanea, agevolazioni di carattere fiscale (riduzione della base imponibile IRPEF); tali agevolazioni, infatti, se riferite alla determinazione del reddito complessivo ai fini delle imposte dirette, non hanno trovato automaticamente applicazione in materia previdenziale e assistenziale in assenza di un'espressa previsione in tal senso. Pertanto, i predetti chiarimenti appaiono necessari anche al fine di evitare dubbi interpretativi e applicativi e/o eventuali contenziosi riferiti all'applicazione di normative di portata analoga, in attuazione delle quali non sono stati invece riconosciuti agevolazioni sul piano contributivo né ai lavoratori dipendenti né ai datori di lavoro. Tanto premesso, per quanto attiene più specificamente al procedimento di quantificazione degli effetti finanziari riferiti al comma 6, andrebbero esplicitati gli elementi, i criteri e le ipotesi adottate ai fini della stima, non evidenziate nella relazione tecnica. In particolare, quest'ultima da un lato non indica espressamente il numero dei possibili beneficiari, ma fornisce una stima dell'ammontare complessivo annuo dei redditi che beneficiano dell'esenzione, senza peraltro evidenziare le ipotesi ed i dati alla base della stima dell'ammontare del reddito esente e della sua variazione negli esercizi interessati. A tale riguardo, segnala che i valori riportati dalla medesima relazione tecnica per ciascun anno del periodo interessato dall'agevolazione risultano pari a 0,82 milioni di euro per il 2020, a 2,2 milioni di euro per

il 2021, a 3,55 milioni di euro per il 2022, a 9,44 milioni di euro per il 2023, a 15,49 milioni di euro per il 2024, a 24,04 milioni di euro per il 2025 e a 16,37 milioni di euro per il 2026. Come si evince dai dati testé richiamati, l'andamento stimato mostra variazioni annue discontinue crescenti fino al 2025 e una contrazione nel 2026: appare in proposito utile che siano esplicitate le ipotesi ed i criteri adottati che consentano di giustificare il suddetto andamento del parametro considerato.

Dall'altro lato, la relazione tecnica un'aliquota marginale media IRPEF del 30 per cento. Detto parametro, tenuto conto che l'ammontare dei redditi esenti è indicato in misura complessiva e in assenza di informazioni in merito al numero dei soggetti beneficiari, non risulta riscontrabile, in quanto non è possibile definire l'ammontare del reddito complessivo medio dei contribuenti interessati.

Per la stima degli effetti di cassa IRPEF, dai dati forniti, in assenza di ulteriori indicazioni, sembrerebbe pertanto doversi desumere che in ciascuna annualità siano stati considerati gli 11/12 del corrispondente valore di competenza e che il restante 1/12 determini invece effetti di cassa nell'anno successivo. Ove confermata la correttezza di tale ricostruzione, ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento in quanto tale criterio non appare in linea con quelli per prassi utilizzati, che considerano, per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, 13 mensilità annue, di cui 11 corrisposte nell'anno di competenza.

La relazione tecnica non indica, inoltre, le aliquote delle addizionali regionali e comunali IRPEF. In particolare, andrebbe chiarito se siano stati utilizzati dei valori medi a livello nazionale ovvero se siano state effettuate microsimulazioni che considerino esclusivamente le aliquote delle aree potenzialmente interessate.

Infine, fa presente che la stima riportata nella relazione tecnica evidenzia effetti della norma in uguale misura sui tre saldi di finanza pubblica. Segnala, in proposito, che il provvedimento di riduzione del cosiddetto « cuneo fiscale » (decreto-legge n. 3 del 2020, attualmente all'esame

della Camera per la sua conversione in legge) reca una diversa modalità di contabilizzazione degli effetti finanziari riferiti sia al nuovo trattamento integrativo, che sostituisce il cosiddetto *bonus* 80 euro, sia alla maggiore detrazione IRPEF. La relazione tecnica riferita al citato decreto-legge n. 3 afferma, in proposito, che sono stati utilizzati gli effetti di cassa per la stima degli effetti ai fini del saldo netto da finanziare e del fabbisogno mentre, ai fini dell'indebitamento netto, sono stati utilizzati i criteri di contabilità nazionale (SEC 2010). Poiché la relazione tecnica riferita al provvedimento in esame stima invece effetti di pari importo sui tre saldi, al fine di verificare l'omogeneità dei criteri di stima applicabili in materia di benefici fiscali, segnala l'opportunità di acquisire elementi di valutazione in ordine alle differenze riscontrate tra i due provvedimenti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 7 dell'articolo 5 prevede agli oneri derivanti dal comma 6 del medesimo articolo, che prevede l'applicazione di un più favorevole regime fiscale agli emolumenti corrisposti dal Comitato organizzatore istituito dall'articolo 2. In particolare, ai predetti oneri, valutati in 527.000 euro per l'anno 2020, in 1,444 milioni di euro per l'anno 2021, in 2,379 milioni di euro per l'anno 2022, in 6,361 milioni di euro per l'anno 2023, in 10,603 milioni di euro per l'anno 2024, in 16,429 milioni di euro per l'anno 2025, in 11,816 milioni di euro per l'anno 2026 e in 735.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Al riguardo, evidenzia che da un'interrogazione effettuata nella banca dati della Ragioneria generale dello Stato è emerso che le risorse disponibili sul citato Fondo sono pari a 2,597 milioni di euro per l'anno 2020 e che esse risultano pertanto sufficienti a far fronte per il medesimo anno agli oneri derivanti dalla disposizione in esame. Ciò considerato, appare quindi necessario che il Governo assicuri

la sussistenza delle occorrenti risorse anche per gli anni dal 2021 al 2027. Ciò posto, rileva la necessità, da un lato, di specificare che gli oneri derivanti dal comma 6 del presente articolo 5, sono costituiti da minori entrate, dall'altro, di inserire una disposizione che autorizzi il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Con riferimento all'articolo 6, in materia di Comitato per le finali ATP, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che i commi 1, 2 e 3 prevedono l'istituzione del predetto Comitato e di una Commissione tecnica di gestione e che i successivi commi 4 e 5 escludono, rispettivamente, l'insorgere di nuovi oneri per la finanza pubblica e l'erogazione di « compensi ». La relazione tecnica afferma che le spese di tali organismi sono poste a carico delle somme già stanziare dagli enti coinvolti per l'organizzazione e lo svolgimento della manifestazione sportiva. In proposito, andrebbero acquisiti ulteriori elementi idonei a dimostrare che gli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni coinvolte siano sufficienti a far fronte alle spese di funzionamento dei nuovi organismi; correlativamente, con riguardo alla clausola che vieta l'erogazione di « compensi », sarebbe opportuno acquisire chiarimenti circa l'idoneità della formulazione adottata ad escludere la corresponsione anche di eventuali gettoni di presenza, indennità ed emolumenti comunque denominati, oltre a rimborsi spese ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 4 del medesimo articolo 6 reca una clausola di neutralità finanziaria riferita all'istituzione e al funzionamento del citato Comitato e della predetta Commissione. In proposito, evidenzia l'opportunità di riformulare più puntualmente tale clausola sostituendo le parole: « non derivano » con le seguenti: « non devono derivare ».

Con riferimento invece al comma 5 del medesimo articolo, che dispone che per i componenti del medesimo Comitato e

della stessa Commissione non sono previsti compensi, appare opportuno precisare che tale previsione si riferisce a qualsiasi tipologia di compenso, comunque denominata, e inoltre che ai medesimi componenti non spetta alcun rimborso spese. In proposito, ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento all'articolo 8, in materia di garanzie ATP *Tour*, in merito ai profili di quantificazione osserva che, a fronte della concessione della controgaranzia dello Stato, la norma non prevede specifiche forme di copertura. La relazione tecnica pone a sostegno di tale scelta due considerazioni: il fatto che l'ipotesi di escussione sia considerata dalla stessa relazione tecnica «alquanto remota» e la circostanza che, essendo prevista la concessione della garanzia a condizioni di mercato, il versamento delle relative commissioni all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, consente di far fronte al rischio di escussione senza necessità di ulteriori stanziamenti a carico del bilancio dello Stato. Peraltro la stessa relazione tecnica non fornisce elementi di valutazione e dati quantitativi che consentano di verificare le due circostanze richiamate. Tanto premesso, appare quindi necessario acquisire detti elementi al fine di verificare la prudenzialità della mancata previsione di una specifica copertura a fronte della concessione di una controgaranzia dello Stato sia pur a condizioni di mercato e per un ammontare massimo complessivo. A quest'ultimo riguardo osserva altresì che gli ammontari non sono definiti in termini di limiti annui, essendo prevista la prestazione della controgaranzia dello Stato per un ammontare massimo di 44 milioni di euro fino al 31 dicembre 2024, ridotti a 28,6 milioni di euro dal 1° gennaio 2025 al 30 gennaio 2026. Andrebbe in proposito chiarito se quest'ultimo importo di 28,6 milioni debba intendersi come quota residuale – che può slittare fino al 30 gennaio 2026 – del complessivo importo di 44 milioni ovvero come garanzia aggiuntiva. Infine, sareb-

bero utili informazioni riguardo al trattamento della garanzia ai fini dell'indebitamento netto, con particolare riguardo ai criteri indicati dal sistema contabile europeo.

Per quanto concerne l'articolo 9, in materia di adempimenti finanziari e contabili, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare in merito al comma 1, in quanto lo stesso fissa il termine di un pagamento che sarebbe comunque stato dovuto a legislazione vigente e indica i criteri di priorità cui deve attenersi la Federazione italiana tennis (FIT), esterna al perimetro delle pubbliche amministrazioni, nell'adempimento delle proprie obbligazioni. Per quanto riguarda il comma 2, che destina ulteriori risorse di Sport e salute Spa alla FIT, nel rilevare che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento previsto, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare comunque necessario acquisire conferma, che le somme in questione siano effettivamente disponibili senza pregiudicare programmi di spesa già avviati o obbligazioni già perfezionate a legislazione previgente a valere sulle medesime.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 2 dell'articolo 9, assegna 3 milioni di euro per l'anno 2020 alla Federazione italiana tennis per supportare le attività organizzative delle Finali ATP Torino 2021-2025, stabilendo che al relativo onere si provvede a valere sulle risorse destinate alla società Sport e salute, ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge n. 145 del 2018. In proposito, ricorda che il citato comma 630 ha previsto che, a decorrere dall'anno 2019, le risorse destinate al CONI e alla società Sport e salute sono complessivamente stabilite nella misura annua – comunque non inferiore a 410 milioni di euro – del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato nell'anno precedente derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei settori delle attività sportive. Le risorse complessive sono destinate, per una quota non inferiore a euro 368 milioni annui,

alla società Sport e salute, di cui inizialmente non meno di euro 280 milioni annui da destinare al finanziamento di alcuni soggetti già finanziati, a legislazione previgente, dal CONI. Le predette risorse sono allocate sul capitolo 1897 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, nel decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022, reca uno stanziamento 373,4 milioni di euro per l'anno 2020. In proposito, appare necessario che il Governo confermi che l'utilizzo delle predette risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità alle quali le risorse erano originariamente preordinate.

Con riferimento all'articolo 12, in materia di sanzioni e tutela amministrativa e giurisdizionale, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare sull'introduzione di nuove sanzioni amministrative pecuniarie, in quanto le stesse comportano maggiori entrate allo stato non quantificabili e non scontate ai fini dei saldi. In ordine all'attribuzione della competenza sanzionatoria all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, non ha osservazioni da formulare tenuto conto sia che l'Autorità provvede ai propri fabbisogni di risorse mediante autofinanziamento, ai sensi dell'articolo 10, comma 7-ter, della legge n. 287 del 1990, sia che alla stessa sono già attribuite a legislazione vigente competenze sanzionatorie in materia di pubblicità ingannevole.

Per quanto riguarda l'articolo 13, in materia di tutela diretta dei soggetti danneggiati, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma fa salvi i rimedi civilistici già previsti a legislazione vigente a tutela dei beni protetti dal decreto in esame. Pertanto, non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento all'articolo 14, in materia di registrazione come marchio delle

immagini che riproducono trofei, premette che la norma estende la disciplina di tutela civilistica dei segni o marchi notori, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, alle immagini che riproducono trofei, restringendone, dunque, la possibilità di registrarli o usarli come marchio. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare tenuto conto del carattere ordinamentale della disposizione.

Con riferimento all'articolo 15, recante disposizioni finali, segnala che il comma 3 reca una clausola di neutralità finanziaria riferita all'attuazione di quanto previsto dal capo III del presente provvedimento. Al riguardo, ritiene opportuno riformulare più puntualmente tale clausola, sostituendo le parole: « non derivano » con le seguenti: « non devono derivare ».

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, precisando che, nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si terrà al termine della presente seduta, si potrebbe valutare la possibilità che la Commissione bilancio esprima il parere di propria competenza direttamente all'Assemblea.

La seduta termina alle 12.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12 alle 12.05

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL n. 16/2020: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria. C. 2434 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	45
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	54

SEDE REFERENTE

Martedì 31 marzo 2020. — Presidenza del presidente Luigi GALLO.

La seduta comincia alle 11.35.

DL n. 16/2020: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria.

C. 2434 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che oggi, alle ore 12, in ricordo delle persone decedute a causa dell'epidemia da Codiv-19, sarà osservato presso tutte le sedi della Camera un minuto di silenzio.

Prima di iniziare i lavori in sede referente, dà conto di una lettera che i colleghi Lattanzio e Fusacchia gli hanno inviato il 27 marzo scorso per chiedere di fare in modo che le sedute della Commissione

« vengano trasmesse in diretta » e sia quindi possibile « la piena partecipazione da remoto di tutti i membri della Commissione che ne facciano richiesta ». Aggiunge che richieste analoghe gli sono state avanzate verbalmente anche da altri deputati della Commissione.

Comprende il senso di queste richieste. Molti parlamentari incontrano difficoltà a venire a Roma a causa della non piena efficienza dei trasporti e dei blocchi della circolazione. Sottolinea inoltre che molti deputati sono stati anche invitati dai propri capigruppo a non venire a Roma: si tratta di inviti basati su intese intervenute tra tutti i gruppi per ridurre l'affollamento del Palazzo, mantenendo le proporzioni tra le forze politiche e tra maggioranza e opposizione. La ragione è evidente a tutti. Occorre contribuire a ridurre il rischio della propagazione del contagio sul territorio nazionale: un rischio che nel Palazzo è alto non solo perché si è normalmente presenti in tanti, ma soprattutto perché si viene da ogni parte d'Italia e si torna in ogni parte d'Italia.

Osserva che, a queste pressioni che spingono a non venire alla Camera, si oppongono pressioni opposte: prima tra tutte la consapevolezza che svolgere il

lavoro di rappresentanti della Nazione è un dovere, prima che un diritto, e che i parlamentari hanno il dovere in questo momento di contribuire ad aiutare il Paese a superare questo momento di difficoltà. Trova quindi naturale che tanti chiedano che si faccia ricorso alla tecnologia per realizzare un bilanciamento tra il diritto-dovere del Parlamento di lavorare e l'esigenza di tutelare la salute pubblica, evitando di fare di Montecitorio un centro di propagazione nazionale del contagio.

Al riguardo chiarisce che, personalmente – come fanno bene quelli lo conoscono, – è favorevole all'utilizzo delle nuove tecnologie nell'attività parlamentare. Lo dimostra – se fosse necessario – il fatto che ha sostenuto con forza l'iniziativa della Camera per la digitalizzazione dei documenti di lavoro in Commissione e per la loro distribuzione tramite apposite applicazioni informatiche.

Come presidente di Commissione, tuttavia, ha il dovere di attendere che su questo punto siano prese decisioni al livello competente, che è quello della Giunta del regolamento. Non ci si può nascondere, infatti, che permettere la partecipazione da remoto anche solo alla discussione – per non parlare delle votazioni – significa introdurre nei lavori parlamentari un elemento di fortissima novità, i cui effetti sono potenzialmente imprevedibili. Ritiene che scelte di questo tipo non possano essere introdotte in via di prassi, con decisioni autonome dei singoli presidenti o con accordi interni ai componenti delle singole Commissioni. È necessario che siano attentamente valutate le implicazioni delle possibili opzioni. Fa presente che il dibattito parlamentare è la sostanza della vita democratica, la quale non è fatta solo di fasi di collaborazione, ma conosce anche momenti di fortissimo e duro scontro tra le varie forze politiche. Ricorda che le istituzioni, la democrazia, reggono a questi momenti di scontro solo se e quando esistono regole chiare e ragionate cui appellarsi e che, in generale, istituzioni salde poggiano su regole ferme, non su prassi improvvisate. Non si può, perciò, su una materia così delicata, procedere in

modo disordinato, attraverso prassi eterogenee e non sufficientemente meditate. Invita a riflettere che le prassi eventualmente stabilite oggi resterebbero anche domani e continuerebbero a condizionare il modo di lavorare dei parlamentari.

Sottolinea quindi che è indispensabile attendere che la Giunta del regolamento completi l'istruttoria che sta svolgendo. Nel ricordare che la Giunta è convocata già oggi per ascoltare le comunicazioni del Presidente della Camera sulle modalità di svolgimento dei lavori delle Commissioni nel periodo dell'emergenza Covid-19, chiarisce che i lavori della VII Commissione saranno organizzati secondo le modalità che saranno stabilite nell'ambito della Giunta.

Conclude informando la Commissione del fatto che, anche in vista di questa riunione della Giunta, ha comunque ritenuto suo dovere scrivere al Presidente della Camera per informarlo della lettera che gli è stata inviata dai deputati Lattanzio e Fusacchia.

Passando all'esame del provvedimento in titolo, avverte che la Conferenza dei presidenti di gruppo, nella riunione del 24 marzo scorso, ha fissato a lunedì 15 aprile l'inizio della discussione del decreto-legge in Assemblea e che l'organizzazione dei lavori sarà definita nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocato al termine della seduta.

Roger DE MENECH (PD), *relatore*, riferisce che il decreto-legge di cui si inizia oggi l'esame reca in estrema sintesi tre gruppi di norme raccolti nei primi tre Capi in cui è ordinato il testo: innanzitutto norme per l'organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 (capo I); poi norme per l'organizzazione del torneo tennistico « Finali ATP Torino 2021-2025 » (capo II); quindi norme in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria (capo III). Il capo IV, l'ultimo, contiene norme ordinarie per il coordinamento tra Stato, regioni e province autonome nell'organiz-

zazione degli eventi sportivi di cui si è detto.

Per quanto riguarda le olimpiadi e paralimpiadi invernali del 2026 (Capo I), ricorda brevemente le tappe del procedimento che ha condotto alla designazione dell'Italia come Paese ospitante, rinviando per i dettagli al Dossier del Servizio studi.

In sintesi, il procedimento si è avviato nel 2017. Il 1° agosto 2018 il CONI, all'unanimità, ha proposto la candidatura di Milano, Torino e Cortina d'Ampezzo. Successivamente, come è noto, Torino ha rinunciato a partecipare. La candidatura di Milano-Cortina è stata accettata dal Comitato olimpico internazionale (CIO) il 9 ottobre 2018, insieme con quelle di Calgary e Stoccolma. Il CONI e gli enti territoriali coinvolti – la regione Lombardia, la regione Veneto, il comune di Milano e il comune di Cortina d'Ampezzo – hanno quindi sottoscritto il 5 novembre 2018 un protocollo d'intesa per regolare in modo concertato le attività connesse alla candidatura. A sua volta il Consiglio dei ministri, il 10 gennaio 2019, ha garantito il sostegno del Governo alla candidatura. Su queste basi, l'11 gennaio 2019 è stato ufficializzato il Dossier della candidatura italiana. La candidatura ha comportato il rilascio al CIO di adeguate garanzie, in termini di impegni, anche finanziari, da parte del CONI, degli enti territoriali coinvolti e del Governo italiano. Il 24 giugno 2019 il CIO ha infine designato vincente la candidatura italiana di Milano-Cortina. Nella stessa occasione è stato sottoscritto tra il CIO, il CONI, le città di Milano e di Cortina d'Ampezzo e le regioni Veneto e Lombardia un accordo (cosiddetto *Host City Contract*) sui principi per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi.

Le Olimpiadi invernali si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio 2026 e le Paralimpiadi dal 6 al 15 marzo 2026. Per le Olimpiadi sono state individuate 14 sedi di gara, incluse in 4 *clusters* (Milano; Valtellina; Cortina; Val di Fiemme); per le Paralimpiadi, 6 sedi di gara, incluse in 3 *clusters* (Milano; Valtellina; Cortina). Per i dettagli

relativi alle sedi delle gare e alle infrastrutture da realizzare o da ammodernare, rinvio al Dossier del Servizio studi.

Per quanto riguarda l'impatto economico e finanziario che i Giochi del 2026 potrebbero avere sul nostro Paese, si limita a dire che il Governo italiano ha commissionato alla facoltà di economia dell'Università di Roma La Sapienza di Roma uno studio su questo tema, i cui risultati sono stati presentati al pubblico il 21 marzo 2019 a Palazzo Chigi. In buona sostanza, lo studio ha verificato che le uscite dello Stato per i Giochi olimpici saranno compensati dagli introiti diretti e indiretti legati ai medesimi Giochi nel periodo 2020/2028. Due ulteriori studi sono stati commissionati a livello regionale per l'impatto sui territori di riferimento: uno è stato elaborato dall'Università Ca' Foscari di Venezia e un altro dall'Università Bocconi di Milano. I tre studi sono stati presentati dalla delegazione italiana al CIO.

Venendo al testo del decreto-legge, evidenzia che esso innanzitutto delinea il sistema di *governance* dell'evento Milano-Cortina 2026.

In primo luogo – in attuazione di quanto preannunciato nel Dossier di candidatura – il decreto, all'articolo 1, istituisce un Consiglio olimpico congiunto Milano-Cortina 2026, al quale sono affidate le funzioni di indirizzo generale e di alta sorveglianza sull'attuazione dell'evento. Il Consiglio – costituito presso il CONI – è composto da 15 membri, che eleggono al loro interno un presidente e due vicepresidenti. I 15 membri rappresentano gli enti coinvolti nell'organizzazione dell'evento, tra cui CIO, IPC, CONI, CIP, Governo italiano, regioni Lombardia e Veneto, Province autonome di Trento e Bolzano e comuni di Milano e Cortina d'Ampezzo. Le regole di funzionamento del Consiglio olimpico congiunto saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato in materia di sport, d'intesa con le regioni Lombardia e Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano.

La concreta pianificazione e realizzazione dei Giochi è affidata dall'articolo 2 alla Fondazione «Milano-Cortina 2026», che svolge quindi il ruolo di «Comitato organizzatore dei Giochi». La Fondazione è stata costituita – in attuazione degli impegni assunti con gli organismi olimpici e paralimpici internazionali – il 9 dicembre 2019. Non ha scopo di lucro. Soci fondatori ne sono il CONI, il CIP, la regione Lombardia, la regione Veneto, il comune di Milano e il comune di Cortina d'Ampezzo. Il Comitato organizzatore deve attenersi agli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio olimpico congiunto e operare in conformità con gli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, oltre che nel rispetto della Carta olimpica.

L'istituzione del Comitato organizzatore dei Giochi non determina nuovi oneri per la finanza pubblica. La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge di conversione del decreto-legge precisa che la Fondazione ha ricevuto dal CIO, a fronte della responsabilità assunta per l'organizzazione dell'evento, l'impegno al finanziamento totale delle attività, per un ammontare stimato di 925 milioni di dollari. Tali fondi hanno natura privata.

L'articolo 3 autorizza la costituzione e disciplina la *governance* della Società pubblica «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa», cui è affidato il compito di concretamente realizzare le opere necessarie per lo svolgimento dell'evento. La società è costituita fino al 31 dicembre 2026. Ove necessario, il decreto prevede che potranno essere nominati uno o più commissari straordinari. La società è partecipata per il 70 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (con due quote del 35 per cento); per il 20 per cento dalla Lombardia e dal Veneto (con due quote del 10 per cento); e per il 10 per cento dalle province autonome di Trento e di Bolzano (con due quote del 5 per cento). Ha sede a Roma ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. È previsto che l'atto costitutivo e lo statuto della Società siano predisposti nel rispetto della

normativa sulle società per azioni e del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016). Il capitale sociale è di 1 milione di euro, di cui 700.000 a carico, a metà, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'organo di amministrazione della Società è composto da 5 membri, dei quali 3 nominati a livello di Governo (tra questi il presidente e l'amministratore delegato) e 2 nominati congiuntamente dalle regioni Lombardia e Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Analogamente è disposto riguardo al collegio sindacale.

Alla società si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013, in materia di accesso civico e obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; dal decreto legislativo n. 39 del 2013, in materia di incompatibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico; e dal già citato decreto legislativo n. 175 del 2016, che reca il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Non si applica solo l'articolo 9, comma 1, del testo unico citato, in quanto questo prevede che, per le partecipazioni pubbliche statali, i diritti del socio siano esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri competenti per materia, mentre, per la Società di cui si parla qui, l'azionariato è intestato direttamente, in pari quota, ai due Ministeri anzidetti (MEF e MIT).

Lo scopo statutario della Società è di fungere da centrale di committenza e stazione appaltante per la realizzazione delle opere connesse all'evento 2026 che dovranno essere individuate con decreto interministeriale da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge di bilancio 2020. Ricorda che la legge di bilancio ha previsto – per la realizzazione di opere di infrastrutturazione nelle aree olimpiche e per l'accessibilità alle stesse aree – finanziamenti per un miliardo di

euro nell'arco degli anni 2020-2026. Con uno o più decreti ministeriali, previa intesa con i presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, dovranno essere individuate le opere infrastrutturali da realizzare, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso. Sempre con decreto ministeriale saranno assegnate le risorse finanziarie. Specifiche disposizioni prevedono che possano essere nominati uno o più commissari straordinari; che la società curi il monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività, possa stipulare contratti di lavoro autonomo e subordinato e avvalersi di personale proveniente da amministrazioni pubbliche non partecipanti alla società.

L'articolo 4 disciplina la concessione di una garanzia dello Stato a favore del Comitato olimpico internazionale. La garanzia statale – fino ad un ammontare massimo complessivo di 58,123 milioni di euro – è concessa per l'adempimento dell'impegno assunto dal Comitato organizzatore di rimborsare quanto ricevuto dal CIO a titolo di anticipo sui diritti televisivi ove l'evento sportivo dovesse subire limitazioni, spostamenti o fosse cancellato. Come precisato dalla relazione tecnica del Governo, le garanzie in questione derivano dalla sottoscrizione del già citato *Host City Contract*. La relazione chiarisce inoltre che, a fronte degli impegni assunti dalle controparti italiane con l'*Host City Contract*, il CIO si è impegnato a corrispondere al Comitato organizzatore, a partire dal 2022, un anticipo sui diritti televisivi per un ammontare pari a 452 milioni di dollari. Il Comitato organizzatore si è obbligato a rimborsare al CIO quanto ricevuto nel caso l'evento fosse cancellato o dovesse subire limitazioni o spostamenti. La relazione evidenzia che la garanzia statale corrisponde a un settimo dell'anticipazione effettuata dal CIO a valere sui diritti televisivi e si aggiunge alle fidejussioni già rilasciate, in via parziaria e *pro quota*, dagli enti territoriali coinvolti. La relazione evidenzia anche che l'ipotesi

di escussione della garanzia è da considerarsi estremamente remota e che, in ogni caso, vi si farebbe fronte con le risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente a presidio delle garanzie statali.

L'articolo 5 individua una serie di agevolazioni fiscali applicabili agli atleti partecipanti, al Comitato organizzatore, al CIO e all'IPC. Vengono inoltre stabilite norme per favorire fiscalmente e burocraticamente l'importazione delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle gare olimpiche.

Il capo II – come anticipato – reca disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento delle Finali ATP Torino 2021-2025. Ricorda brevemente che ad agosto 2018, l'ATP (*Association of Tennis Professionals*) ha avviato il processo di selezione delle città interessate ad ospitare l'evento. A novembre dello stesso anno la Federazione Italiana Tennis (FIT) e il CONI hanno proposto Torino come città ospitante per il quinquennio 2021-2025. L'APT ha quindi formato una lista breve nella quale erano presenti Torino, Singapore, Tokyo, Manchester e Londra. La scelta di Torino è stata ufficializzata a Londra il 24 aprile 2019. Anche in questo caso, il decreto-legge delinea innanzitutto il sistema di *governance* dell'evento.

In particolare, l'articolo 6 istituisce il Comitato per le Finali ATP e affida alla FIT il compito di curare le attività dirette allo svolgimento delle stesse a Torino negli anni 2021-2025. Il Comitato – che ha sede a Torino – svolge la funzione di coordinamento e monitoraggio delle attività di promozione della città di Torino e del territorio piemontese, anche favorendo lo sviluppo delle locali attività economiche, sociali e culturali. Il Comitato è composto dal sindaco di Torino o da un suo delegato, che presiedono l'organo, e da delegati del Presidente della giunta regionale del Piemonte, dell'Autorità di Governo competente in materia di sport e della FIT. Le attività organizzative ed esecutive necessarie allo svolgimento delle Finali ATP sono affidate alla FIT, che, a tal fine, può stipulare una convenzione con Sport e Salute S.p.a. Presso la FIT può essere

costituita una Commissione tecnica di gestione, composta da membri designati da comune, regione e FIT.

L'articolo 7 autorizza il Comune di Torino ad elaborare il piano delle opere e infrastrutture pubbliche e delle opere private destinate alla ricettività, alle attività turistiche, sociali e culturali, connesse all'evento e reca disposizioni finalizzate a consentire e semplificare l'esecuzione degli interventi. È dettata inoltre una specifica disciplina per le opere pubbliche da realizzare. In particolare, si prevede che l'adeguamento degli impianti destinati ad ospitare l'evento sportivo sia considerato di interesse pubblico, ai fini del rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, anche senza la previa deliberazione del consiglio comunale; e che sia possibile il rilascio di titoli abilitativi in deroga agli strumenti urbanistici generali, fermo restando il rispetto delle norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia. È prevista la rendicontazione delle risorse erogate dalle amministrazioni pubbliche con le ordinarie modalità di cui all'articolo 158 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Il monitoraggio degli interventi è realizzato ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011 e le opere sono classificate come « ATP Torino 2021-2025 ».

In base all'articolo 8 i soggetti privati che hanno prestato garanzia in favore della FIT per l'adempimento delle obbligazioni che la FIT ha contratto nei confronti della società ATP Tour possono richiedere la controgaranzia dello Stato a condizioni di mercato e nei limiti previsti. Secondo quanto riportato dalla relazione tecnica del Governo, la FIT sostiene per gli oneri derivanti dalla lettera di credito e dal sottostante sistema di garanzie, la spesa di circa 1 milione di euro all'anno. La concessione di una garanzia dello Stato alla FIT ha lo scopo di semplificare la catena fideiussoria, riducendo i soggetti coinvolti con conseguente riduzione degli oneri bancari per la FIT.

L'articolo 9 contiene disposizioni contabili per il trasferimento annuale alla FIT delle somme già stanziare (78 milioni) per l'organizzazione dell'evento Finali ATP e assegna alla Federazione altre risorse (3 milioni) per lo stesso fine.

Il Capo III stabilisce il divieto di pubblicizzazione parassitaria (cosiddetto *ambush marketing*). In dettaglio, l'articolo 10 vieta le pubblicità parassitarie in occasione di eventi sportivi o fieristici di rilevanza nazionale o internazionale. Si vietano in sostanza le forme di pubblicità tese a far ricavare un vantaggio economico o concorrenziale collegando all'evento un marchio o prodotto in modo illecito, cioè senza l'autorizzazione dei soggetti organizzatori degli eventi. Si tratta di una disciplina generale, che non riguarda solo gli eventi sportivi e, tra gli eventi sportivi, non riguarda soltanto le Olimpiadi invernali 2026 e gli ATP di Torino.

L'articolo 11 chiarisce che il divieto vige dal novantesimo giorno antecedente la data ufficiale di inizio dell'evento fino al novantesimo giorno successivo alla data ufficiale di fine dello stesso.

Gli articoli 12 e 13 stabiliscono le sanzioni – si tratta di sanzioni amministrative – per chi viola il divieto di pubblicizzazione parassitaria e definiscono gli strumenti di tutela dei soggetti danneggiati dalla pubblicizzazione parassitaria.

L'articolo 14 consente di registrare come marchi le immagini che riproducono trofei.

Il Capo IV reca le disposizioni finali. L'articolo 15, in particolare, chiarisce che l'attuazione delle disposizioni del decreto riguardanti i Giochi di Milano Cortina 2026 le Finali ATP di Torino 2021-2025 non incide sulle competenze delle regioni Lombardia, Veneto e Piemonte, che sono fatte salve, e che le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

In conclusione, sottolinea che l'efficacia e l'importanza del provvedimento consistono, soprattutto, nel lanciare un messaggio di speranza per il futuro, dimostrando, anche all'estero, l'intenzione del

Paese di portare avanti l'impegno a organizzare gli eventi sportivi di cui si parla e la sua capacità di farlo, in un momento di drammatica difficoltà per l'intero pianeta.

Federico MOLLICONE (FDI), con riferimento alle modalità di svolgimento dei lavori di Commissione in questa fase, ribadisce la posizione del suo gruppo, per il quale la presenza fisica dei deputati in Parlamento è fondamentale e corrisponde a esigenze che non potranno mai essere soddisfatte del tutto attraverso le nuove tecnologie. Sottolinea inoltre come, di fronte dell'impegno costante e valoroso del personale sanitario e di tante categorie di lavoratori impegnate in prima linea al loro posto di lavoro in questa fase difficile e drammatica di epidemia, sia un dovere per i parlamentari, che rappresentano la Nazione e quindi anche quei lavoratori, non essere da meno e accettare quindi di correre rischi per svolgere il loro lavoro, che è essenziale per la vita di tutti.

Quanto al merito del decreto-legge, dichiara di dividerne il contenuto. Ritiene infatti che eventi sportivi come quelli oggetto del decreto siano salutari per l'economia e per la crescita di un Paese. Per questo coglie l'occasione per esprimere di nuovo il proprio rammarico per l'occasione mancata pochi anni fa di candidarsi per portare i Giochi olimpici 2024 a Roma. Ad ogni modo, ritiene che tanto le olimpiadi invernali del 2026 quanto le finali ATP 2021-2025 eserciteranno una sorta di *shock* economico benefico sul Paese e proprio nell'ambito territoriale più colpito dal virus. Auspica quindi che le risorse stanziare per le infrastrutture necessarie per le olimpiadi siano messe a frutto nel modo migliore, per dare all'Italia infrastrutture utili che restino anche per il periodo successivo. Ritiene quindi importante che il Parlamento eserciti un costante controllo sui lavori dei vari organi preposti, anche attraverso le relazioni del Consiglio olimpico congiunto previste dal decreto.

Luigi GALLO, *presidente*, essendo le ore 12, invita tutti a osservare un minuto di

silenzio in ricordo delle persone decedute a causa dell'epidemia da Codiv-19.

(La Commissione osserva un minuto di silenzio in ricordo delle persone decedute a causa dell'epidemia da Codiv-19).

Luigi CASCIELLO (FI), dopo aver sottolineato l'importanza del fatto che la Commissione si sia oggi riunita, testimoniando la continuità del suo lavoro, fa riferimento alla lettera del deputato Fusacchia citata dal presidente e ricorda che l'accelerazione del ricorso alla tecnologia – accelerazione che sta avvenendo in ambito scolastico, universitario e di molte realtà lavorative – è legata all'emergenza del momento. Il lavoro parlamentare, a suo avviso, deve continuare come sempre, anche se con le cautele richieste dalle circostanze. Ritiene che, come i tanti che lavorano per garantire la tenuta del Paese, così anche i parlamentari debbano farlo e, approfittando anche dell'ampiezza degli spazi offerti dal Palazzo, possano farlo in sicurezza, assicurando anche la celerità dei lavori.

Passando al merito del provvedimento in esame, sottolinea la straordinaria opportunità da esso offerta per dare un segnale di speranza attraverso due eventi la cui preparazione sarà occasione di rilancio di territori falcidiati dall'epidemia e danneggiati nell'economia.

Dichiara quindi il giudizio favorevole del gruppo di Forza Italia sul decreto, ribadendo che prepararsi ai due eventi sportivi sarà un modo per far ripartire il Paese e dicendosi certo che dopo, passata la crisi, anche se nulla sarà come prima, molte cose saranno migliori.

Simone VALENTE (M5S) ricorda che il Movimento 5 Stelle è stato sempre a favore dei due grandi eventi sportivi oggetto del decreto in esame, i quali possono offrire un'opportunità di rilancio per il Paese. Ricordando, per esempio, che le ATP *Finals* di Londra hanno portato utili per 50 milioni di sterline, evidenzia che il beneficio legato al torneo 2021-2025 non sarà limitato al territorio di Torino, ma

interesserà coi suoi effetti benefici di indotto tutta l'Italia.

Quanto alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, osserva che sarà importante monitorare tutta la fase organizzativa, rispetto alla quale ritiene che sarebbero utili alcuni chiarimenti da parte del Governo, il cui rappresentante egli auspica possa essere presente alla prossima seduta. Replicando quindi al deputato Mollicone, osserva come la scelta di rinunciare alla candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024 avesse salde e ponderate ragioni e come si sia alla fine rivelata un bene.

Luigi GALLO, *presidente*, avverte la Commissione che il ministro Spadafora ha assicurato la propria presenza per il prosieguo del dibattito nelle prossime sedute.

Alessandro FUSACCHIA (MISTO-CD-RI-+E), intervenendo sull'organizzazione dei lavori, ringrazia il presidente della Commissione per il seguito dato alla richiesta sua e del deputato Lattanzio di consentire il lavoro dei deputati anche da remoto e per averla sottoposta al Presidente della Camera. Comprende la delicatezza delle questioni implicate nella proposta e quindi le ragioni che impongono di dibatterne al livello della Giunta del regolamento. Si augura tuttavia che la Giunta individui risposte soddisfacenti e che lo faccia in tempi brevi, perché il Paese è in una situazione estremamente difficile – non si riferisce solo ai morti e ai malati, ma anche alla crisi economica di interi settori, anche strategici, come il turismo – e non può aspettare che il Parlamento si dilunghi a ragionare su come organizzarsi. Anzi chiede che il Parlamento lavori in modo stabile e continuativo. A suo giudizio il Parlamento può lavorare in modo stabile e continuativo anche senza che i parlamentari si riuniscano in presenza nelle sedi delle Camere. È stato detto da più parti in questi giorni che è inaccettabile che medici, infermieri e tanti altri lavoratori siano oggi al loro posto mentre i parlamentari sono a casa. Personalmente reputa che vi sia una

differenza: medici e infermieri, per la funzione che svolgono, non possono lavorare a distanza. I parlamentari, invece, potrebbero farlo, purché solo si organizzassero. È quindi necessario, a suo parere, permettere loro di lavorare anche a distanza. Si augura quindi che la Giunta del regolamento assuma presto decisioni coraggiose e innovative, anche perché l'attuale stato di cose – con una Camera che si riunisce a ranghi ridotti sulla base di accordi interni ai gruppi che sostanzialmente consistono nel delegare il voto ad alcuni – è inaccettabile e forse incostituzionale. Forse si dovrà davvero, come propone qualcuno, spostare i lavori nell'edificio della cosiddetta «Nuvola», ma difficilmente si potrà andare avanti con votazioni cui partecipa solo una frazione della Camera dei deputati. Conclude ribadendo che il lavoro del Parlamento è fondamentale in questo momento, perché si tratta di controllare e indirizzare il Governo in decisioni nevralgiche per il futuro di tanti settori dell'economia del Paese cui la crisi in corso – pensa ad esempio alle librerie – rischia di dare un colpo mortale. Da ultimo, suggerisce di audire nuovamente il commissario italiano per Expo Dubai 2020, Paolo Glisenti, per capire cosa occorrerà fare, anche dal punto di vista normativo, alla luce del probabile rinvio dell'evento.

Luigi GALLO, *presidente*, ritiene che l'accordo intervenuto tra le forze politiche per votare in Assemblea a ranghi ridotti – che il deputato Fusacchia ha definito inaccettabile e forse incostituzionale – non abbia nulla di scandaloso. In democrazia è normale accordarsi e non è del resto la prima volta che i gruppi si organizzano consensualmente per agevolare l'attività parlamentare, senza contare che, come ha detto, c'è un'ottima esigenza di salute pubblica per procedere in questo modo. Raccomanda a tutti il rispetto dell'istituzione, il che significa accettare ed applicare – senza discuterle – le decisioni che saranno assunte dalla Giunta del regolamento. Sottolinea che, su questioni

così importanti e vitali, non si possono prendere decisioni in modo affrettato. Occorre prendere il tempo necessario, anche se prevedibilmente non sarà breve. Si augura quindi che le decisioni della Giunta del regolamento inneschino una dialettica costruttiva, per unire ancora di più le forze politiche attorno all'istituzione parlamentare, e non uno scontro pericoloso.

Ketty FOGLIANI (LEGA), intervenendo brevemente sulla questione posta dal deputato Fusacchia, osserva che è importante che il lavoro della Commissione e del Parlamento proceda – con le modalità che saranno decise dal Presidente della Camera e dalla Giunta del regolamento e con tutte le precauzioni necessarie – perché il Paese deve andare avanti.

Preannuncia quindi il voto favorevole del Gruppo della Lega sul provvedimento, ricordando lo sforzo profuso dalle amministrazioni locali dei territori che ospiteranno i Giochi olimpici. Il sogno che sta diventando realtà può senz'altro rappresentare un messaggio di speranza per il Paese. Conclude, auspicando che saranno prese in considerazione dalla maggioranza e dal Governo anche le proposte emendative provenienti dalla minoranza.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), premesso che non interverrà sulle questioni poste dal deputato Fusacchia, si limita a sottolineare la necessità che sia formalizzata nelle sedi competenti una procedura di lavoro unica e uniforme per tutte le Commissioni.

Sul merito del provvedimento in titolo, dichiara di condividere l'interpretazione del relatore, che ha evidenziato come il decreto in esame sia importante per il doppio messaggio che contiene: quello alla comunità internazionale sull'impegno italiano ad andare avanti e quello alla comunità nazionale sul rilancio e la ripartenza. In conclusione, si augura che l'esame del provvedimento si concluda rapidamente e in modo condiviso.

Gabriele TOCCAFONDI (IV) evidenzia che compito della politica in questo momento non è solo quello di gestire l'emergenza sanitaria ed economica, ma anche di avere una visione del futuro verso cui muoversi. Il decreto in esame rappresenta molto bene l'idea di cosa la politica deve fare, perché offre una prospettiva, presenta un'occasione di ripartenza: e questa è appunto la visione politica.

Esprime alcuni dubbi in relazione alla possibilità di svolgere davvero le finali ATP a partire dal 2021, in considerazione del fatto che della crisi in corso non si può ancora prevedere il termine. Tuttavia, ritiene che progettare questi eventi costituisca una comunicazione positiva per rilanciare l'economia, in particolare nel settore turistico, che è stato duramente colpito nelle sue strutture.

Quanto all'intervento del deputato Fusacchia, osserva che la dialettica che caratterizza i dibattiti parlamentari difficilmente riuscirebbe a realizzarsi appieno con modalità che escludano la presenza in sede. È un tema nuovo per il quale nessuno ha la soluzione in tasca. Ritiene quindi che d'ora in avanti andrà messo in campo ogni sforzo per garantire lo svolgimento dell'attività parlamentare, senza impedimenti per nessuno.

Patrizia PRESTIPINO (PD) si associa alla proposta del deputato Fusacchia di prendere in considerazione la possibilità di utilizzare, per i lavori parlamentari, strutture diverse da Palazzo Montecitorio, quali la « Nuvola » o anche il Palazzo dei Congressi all'EUR.

Sul merito del decreto, esprime alcune perplessità in relazione ai costi legati, in particolare, alla realizzazione delle finali ATP. Ritiene opportuno che siano esercitati più precisi meccanismi di controllo delle spese, per evitare sprechi, soprattutto in considerazione della contingente emergenza legata agli effetti economici dell'epidemia da Covid-19. È dell'avviso, infatti, che sia quanto mai importante, in questo

momento storico, mandare messaggi di sobrietà e rigore nella gestione delle risorse pubbliche.

Federico MOLLICONE (FDI), tornando su quanto da lui detto sulla scelta della sindaca di Roma Raggi di far rinunciare il Paese alla candidatura di Roma per le Olimpiadi del 2024, ribadisce che, ad ogni modo, il Paese potrà per fortuna approfittare dell'occasione di rilancio offerta dalle Finali di ATP di Torino e dai Giochi invernali di Milano-Cortina del 2026.

Luigi GALLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 31 marzo 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.35 alle 13.20.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55
SEDE REFERENTE:	
DL 19/2020 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2447 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	55

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 31 marzo 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.15 alle 17.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 31 marzo 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.

La seduta comincia alle 17.25.

DL 19/2020 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

C. 2447 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marialucia LOREFICE, *presidente* e relatrice, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso la trasmissione mediante l'impianto audiovisivo a

circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Fa presente che nella riunione odierna dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi prima della presente seduta, si è stabilito di fissare il termine per la presentazione di proposte emendative al provvedimento in titolo alle ore 13 di lunedì 6 aprile.

Procede, quindi, allo svolgimento della relazione. Al riguardo, rileva innanzitutto che il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, di cui la Commissione avvia oggi l'esame, è stato adottato dal Governo in ragione del perdurare e dell'evolversi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, divenuta ormai pandemica, e del forte incremento in Italia del numero dei casi di contagio e dei decessi. Tale provvedimento è diretto a tipizzare in un atto di rango primario le misure potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per periodi di tempo predeterminati, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari.

Ricorda la XII Commissione ha già esaminato, in sede referente, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 6 del 2020 – poi convertito dalla legge n. 13 del 2020 – di cui il provvedimento in

esame dispone l'abrogazione. Il precedente decreto ha individuato alcune misure volte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica, prevedendo che esse siano adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e consentendo, in alcuni casi, alle autorità competenti l'adozione di ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza. A seguito di tale decreto-legge, sono quindi intervenuti una serie di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri nonché di ordinanze e decreti ministeriali, di cui il Dossier predisposto dal Servizio Studi dà conto, che di volta in volta hanno previsto e diversamente modulato le misure applicabili, in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica.

Il provvedimento oggi in esame, pertanto, si muove in conformità con la riserva di legge, prevista dalla Costituzione, per poter apportare limitazioni ad alcuni diritti di libertà – quali la libertà personale, di circolazione e di soggiorno, di riunione, la libertà di iniziativa economica privata, di cui, rispettivamente, agli articoli 13, 14, 16, 17 e 41 della Costituzione – giustificate da altri interessi costituzionali, quale nel caso di specie la tutela della salute pubblica, di cui all'articolo 32 della Costituzione. Esso reca, quindi, una definizione dettagliata ed esaustiva di tutte le misure potenzialmente applicabili per contrastare l'emergenza, nel cui ambito i singoli provvedimenti attuativi potranno discernere, a seconda del luogo e del momento di applicazione, quelle più opportune ed efficaci.

Il provvedimento si compone di sei articoli, compresa la disposizione concernente l'entrata in vigore. L'articolo 1, al comma 1, dispone che, allo scopo di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte, fino al 31 luglio 2020 – termine dello stato

di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 – e con possibilità di modularne l'applicazione, in aumento o in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del virus.

Fa presente, poi, che il comma 2 definisce tutte le misure che possono essere adottate per contrastare l'emergenza sanitaria, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso. Esse riguardano: la limitazione della circolazione delle persone, anche in relazione all'allontanamento dalla propria residenza, domicilio o dimora, se non per spostamenti individuali limitati nel tempo o nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni (lettera *a*)); la chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici (lettera *b*)); la limitazione o il divieto di allontanamento o di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale (lettera *c*)); l'applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree ubicate al di fuori del territorio italiano (lettera *d*)); il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus (lettera *e*)); la limitazione o il divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico (lettera *f*)); la limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso (lettera *g*)); la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto (lettera *h*)); la chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri cultu-

rali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione (lettera *i*)); la sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza (lettera *l*)); la limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati (lettera *m*)); la limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico (lettera *n*)); la possibilità di disporre o di affidare alle autorità statali e regionali competenti la limitazione, riduzione, sospensione o soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo e marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale (lettera *o*)); la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché corsi professionali e attività formative svolti da altri enti pubblici, anche territoriali e locali, e da soggetti privati, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza (lettera *p*)); la sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero (lettera *q*)); la limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (lettera *r*)); la limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente

mediante il ricorso a modalità di lavoro agile (lettera *s*)); la limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi (lettera *t*)); la limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, ad eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità, da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio (lettera *u*)); la limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti (lettera *v*)); la limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio (lettera *z*)); la limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità (lettera *aa*)); la previsione di specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (lettera *bb*)); la limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonché agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni (lettera *cc*)); la previsione di obblighi di comunicazione al Servizio sanitario nazionale nei confronti

di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute (lettera *dd*); l'adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico (lettera *ee*); la predisposizione di modalità di lavoro agile anche in deroga alla disciplina vigente (lettera *ff*); la previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, la previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale (lettera *gg*); l'eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attività economiche di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidata a autorità pubbliche specificamente individuate (lettera *hh*).

Il comma 3 prevede che, per la durata dello stato di emergenza di cui al comma 1, possa essere imposto, con provvedimento del prefetto assunto dopo aver sentito, senza formalità, le parti sociali, lo svolgimento delle attività delle quali non è prevista la sospensione ai sensi dell'articolo in esame, ove ciò sia assolutamente necessario per assicurarne l'effettività e la pubblica utilità.

L'articolo 2, al comma 1, stabilisce le modalità di adozione delle misure di contenimento elencate nell'articolo 1. Nello specifico, tali misure sono adottate con: uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province auto-

nome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale (in analogia con il richiamato decreto-legge n. 6 del 2020); uno o più decreti adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti i Ministri della salute, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Si tratta di un'ipotesi nuova, non prevista dal citato decreto-legge n. 6 del 2020.

In ogni caso, tali provvedimenti, per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, sono adottati dopo aver sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.

In casi di estrema necessità e urgenza, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con efficacia limitata fino a tale momento, il comma 2 dà facoltà al Ministro della salute di adottare, con ordinanze di carattere contingibile e urgente (ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 833 del 1978), le misure previste dall'articolo 1 del provvedimento in esame.

Il comma 3 fa salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020 ovvero dell'articolo 32 della legge n. 833 del 1978. Continuano, inoltre, ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, per come ancora vigenti al 26 marzo, data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. Le altre misure ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite ulteriore di dieci giorni (fino al 4 aprile 2020).

In analogia con quanto già stabilito dal decreto-legge n. 6 del 2020, il comma 4 dell'articolo 2 prevede, per gli atti adottati

ai sensi del provvedimento in esame, che i termini per il controllo preventivo della Corte dei conti (di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000) siano dimezzati. In ogni caso, i provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge in discussione, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-*bis*, 21-*ter* e 21-*quater* della legge n. 241 del 1990.

Infine, il comma 5 stabilisce che i provvedimenti emanati in attuazione dell'articolo in esame siano pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* e comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro pubblicazione. Si prevede altresì che il Presidente del Consiglio dei ministri, o un Ministro da lui delegato, riferisca ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate ai sensi del provvedimento in oggetto.

L'articolo 3 mira a regolare il rapporto tra le misure statali adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per fronteggiare l'emergenza epidemiologica e i provvedimenti degli enti territoriali posti in essere per la medesima finalità. Più in dettaglio, il comma 1 attribuisce alle regioni la facoltà di introdurre misure ulteriormente restrittive per far fronte all'emergenza epidemiologica qualora ciò sia richiesto da specifiche situazioni sopravvenute che implicino un aggravamento del rischio sanitario e che interessino il relativo territorio (nella sua interezza o anche solo in una parte di esso). La regione, nella definizione delle misure da adottare, è tenuta ad attenersi alle predette misure elencate all'articolo 1, comma 2.

Il potere regionale in commento è, inoltre, esercitabile nelle more dell'adozione dei citati decreti del Presidente del Consiglio e l'efficacia delle misure introdotte si esaurisce nel momento della loro adozione. Il comma 1 precisa altresì che le misure regionali possono essere introdotte esclusivamente nell'ambito delle attività di

loro competenza e senza incidere sulle attività produttive e su quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.

Il comma 2 circoscrive il potere di ordinanza in capo ai sindaci stabilendo che questi ultimi non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1. Il comma 3 stabilisce che le disposizioni dettate dal medesimo articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente. Esso parrebbe configurarsi come una « disposizione di chiusura » del sistema per la gestione dell'emergenza, con l'obiettivo di precisare che la disciplina dettata dai commi 1 e 2 dell'articolo 3 non risulta derogabile neanche nel caso in cui la regione e i comuni adottino provvedimenti motivati da ragioni sanitarie ai sensi di altre disposizioni di legge.

L'articolo 4 delinea il quadro sanzionatorio per la violazione delle misure di contenimento del contagio, prevedendo prevalentemente sanzioni amministrative, pecuniarie e interdittive, e solo nei casi più gravi una sanzione penale.

Chiunque violi le misure di contenimento previste da decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (ai sensi dell'articolo 2, comma 1), da provvedimenti delle regioni o da ordinanze del sindaco (ai sensi dell'articolo 3) è infatti soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro. Viene dunque meno la contravvenzione per l'inosservanza degli ordini dell'autorità, già prevista dall'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 2020, che viene pertanto abrogato. La sanzione è aumentata fino a un terzo (da 533 a 4.000 euro) se la violazione avviene con l'utilizzo di un veicolo. In base al comma 2, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni per le violazioni che riguardano specifiche attività ricreative, commerciali o professionali.

Il comma 3 delinea il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa, che viene effettuato in base alla legge n. 689 del 1981.

Ai sensi del comma 4, all'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima (comma 5).

Il comma 6 introduce il nuovo reato contravvenzionale di inosservanza della quarantena. Si tratta della violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus, di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto-legge. La sanzione per il nuovo reato, individuata attraverso un rinvio alla pena prevista per il reato contravvenzionale dell'inosservanza «di un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo» di cui all'articolo 260 del Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 dell'articolo in esame, consiste nell'arresto da 3 mesi a 18 mesi e nell'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

Il comma 7 interviene sul citato articolo 260 del Testo unico delle leggi sanitarie (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265) per inasprire le pene previste per il reato contravvenzionale dell'inosservanza «di un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo». Le pene saranno quindi l'arresto da 3 mesi a 18 mesi, in luogo dell'attuale arresto fino a sei mesi, e l'ammenda da 500 a 5.000 euro, in luogo dell'attuale ammenda da 40.000 a 800.000 lire. Resta invariata la previsione dell'aumento di pena se il fatto è commesso da persona che esercita una professione o un'arte sanitaria.

Il comma 8 dell'articolo 4 regola i profili di diritto intertemporale, con riguardo alle violazioni delle misure di contenimento legate all'emergenza commesse nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 6 del 2020 e la sua abrogazione ad opera del decreto-legge in esame.

Il comma 9 dell'articolo 4 attribuisce la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale militare impiegato nelle misure di contenimento previste dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge in oggetto. Il medesimo comma prevede, inoltre, che il prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicuri l'esecuzione delle misure previste dal decreto-legge avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

L'articolo 5 dispone, al comma 1, l'abrogazione, ad eccezione di alcune specifiche disposizioni, del più volte richiamato decreto-legge n. 6 del 2020 nonché dell'articolo 35 del decreto-legge n. 9 del 2020, in corso di esame al Senato (S. 1746), in materia di coordinamento tra misure statali e ordinanze sindacali di contenimento dell'epidemia.

Fa presente che sono previste, infine, la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali, al comma 2, e la clausola di invarianza finanziaria, al comma 3 dell'articolo 5.

Roberto NOVELLI (FI) segnala che il comma 9 dell'articolo 4 non menziona in maniera esplicita, tra i soggetti che devono assicurare il rispetto delle misure di prevenzione, i Corpi di polizia locale, che pure svolgono in questo momento un ruolo essenziale di presidio del territorio, in collaborazione con le Forze di polizia. Sollecita pertanto un approfondimento in tal senso.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nell'osservare che i Corpi di polizia locale potrebbero ritenersi già compresi, sia pure in maniera implicita, nell'ambito delle Forze di polizia cui fa riferimento il comma 9 dell'articolo 4, concorda tuttavia

sull'opportunità di effettuare una verifica rispetto al tema segnalato dal collega Novelli.

Elena CARNEVALI (PD) rileva che la verifica proposta dal deputato Novelli debba essere svolta tenendo conto anche delle procedure relative alla destinazione finale delle somme derivanti dal paga-

mento delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 4.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.35.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 16/2020: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria. C. 2434 Governo (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Nulla osta*)

62

SEDE CONSULTIVA

Martedì 31 marzo 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 12.05.

DL 16/2020: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria.

C. 2434 Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata oggi ad esprimere il parere alla VII Commissione sul decreto-legge in titolo, recante disposizioni volte a facilitare l'organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 (capo I), nonché l'organizzazione del torneo tenistico « Finali ATP Torino 2021-2025 »

(capo II); il provvedimento reca inoltre norme in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria (capo III), mentre il capo IV, l'ultimo, contiene norme ordinali per il coordinamento tra Stato, regioni e province autonome nell'organizzazione dei citati eventi sportivi.

Per quanto riguarda le olimpiadi e paralimpiadi invernali del 2026 (Capo I), richiama brevemente le tappe del procedimento che ha condotto alla designazione dell'Italia come Paese ospitante. Al riguardo, rammenta che il procedimento si è avviato nel 2017; il 1° agosto 2018 il CONI, all'unanimità, ha proposto la candidatura di Milano, Torino e Cortina d'Ampezzo. Successivamente, come è noto, Torino ha rinunciato a partecipare. Il 24 giugno 2019 il CIO ha infine designato vincente la candidatura italiana di Milano-Cortina. Ricorda quindi che le Olimpiadi invernali si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio 2026 e le Paralimpiadi dal 6 al 15 marzo 2026.

Per quanto concerne il testo del decreto-legge, rileva che esso innanzitutto delinea il sistema di *governance* dell'evento Milano-Cortina 2026. In primo luogo, l'articolo 1 istituisce un Consiglio olimpico

congiunto Milano-Cortina 2026, al quale sono affidate le funzioni di indirizzo generale e di alta sorveglianza sull'attuazione dell'evento.

Segnala poi che la concreta pianificazione e realizzazione dei Giochi è affidata dall'articolo 2 alla Fondazione «Milano-Cortina 2026», che svolge quindi il ruolo di «Comitato organizzatore dei Giochi». La Fondazione è stata costituita – in attuazione degli impegni assunti con gli organismi olimpici e paralimpici internazionali – il 9 dicembre 2019.

Per quanto riguarda l'articolo 3, fa presente che esso autorizza la costituzione e disciplina la *governance* della Società pubblica «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa», cui è affidato il compito di concretamente realizzare le opere necessarie per lo svolgimento dell'evento. La società è costituita fino al 31 dicembre 2026.

Precisa che l'organo di amministrazione della Società è composto da 5 membri, dei quali 3 nominati a livello di Governo (tra questi il presidente e l'amministratore delegato) e 2 nominati congiuntamente dalle regioni Lombardia e Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Analogamente è disposto riguardo al collegio sindacale.

Lo scopo statutario della Società è di fungere da centrale di committenza e stazione appaltante per la realizzazione delle opere connesse all'evento 2026, che dovranno essere individuate con decreto interministeriale da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge di bilancio 2020. Ricorda che la legge di bilancio ha previsto – per la realizzazione di opere di infrastrutturazione nelle aree olimpiche e per l'accessibilità alle stesse aree – finanziamenti per un miliardo di euro nell'arco degli anni 2020-2026. Con uno o più decreti ministeriali, previa intesa con i presidenti delle Regioni e delle Province autonome interessate, dovranno essere individuate le opere infrastrutturali da realizzare.

L'articolo 4 disciplina la concessione di una garanzia dello Stato a favore del Comitato olimpico internazionale. La ga-

ranzia statale – fino ad un ammontare massimo complessivo di 58,123 milioni di euro – è concessa per l'adempimento dell'impegno assunto dal Comitato organizzatore di rimborsare quanto ricevuto dal CIO a titolo di anticipo sui diritti televisivi ove l'evento sportivo dovesse subire limitazioni, spostamenti o fosse cancellato.

Si sofferma quindi sull'articolo 5, che individua una serie di agevolazioni fiscali applicabili agli atleti partecipanti, al Comitato organizzatore, al CIO e all'IPC. Vengono inoltre stabilite norme per favorire fiscalmente e burocraticamente l'importazione delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle gare olimpiche. Per quanto concerne le disposizioni di interesse della XIV Commissione segnala, in particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo 5, che stabiliscono, tra l'altro, che non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES), i pagamenti intercorrenti tra, da un lato, il Comitato organizzatore e, dall'altro, CIO, enti controllati dal CIO, Cronometrista ufficiale, IPC e altri enti controllati dall'IPC, in relazione ai corrispettivi per i servizi resi nell'esercizio di attività commerciali direttamente connesse allo svolgimento dei giochi.

La relazione tecnica sottolinea a tale riguardo che gli interventi normativi relativi ai pagamenti, così come quelli del comma 3 in materia di regime fiscale degli atleti, pur riguardando proventi derivanti da attività commerciali connesse ai Giochi, non sembrano integrare la nozione euro-unitaria di aiuto di Stato, difettando il requisito dell'incidenza sugli scambi tra Stati membri.

Evidenzia, infatti, che, nella Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), la Commissione richiama, tra le decisioni che in passato hanno ritenuto il sostegno pubblico non idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri, anche quelle in materia di manifestazioni culturali ed enti culturali svolgenti attività economiche.

La relazione sottolinea, dunque, che le Olimpiadi invernali, pur essendo indubbiamente un evento di grande portata, non rischiano di sottrarre utenti o visitatori a offerte analoghe in altri Stati membri in ragione della loro notoria unicità. Cionondimeno, in considerazione della complessità di inquadramento giuridico della misura e del lasso di tempo che precederà l'assegnazione del beneficio fiscale, sono opportuni ulteriori approfondimenti sull'obbligo di notifica della disposizione alla Commissione europea, affinché quest'ultima ne valuti la compatibilità con il mercato interno.

Il comma 3 introduce un regime fiscale speciale per gli atleti e per i cosiddetti membri della famiglia olimpica. In particolare, dispone che gli emolumenti percepiti dagli atleti e dagli altri membri della famiglia olimpica (così come definiti all'articolo 2, dell'Allegato XI, del regolamento CE n. 810/2009), non residenti fiscalmente in Italia, in relazione alle prestazioni da questi ultimi rese in occasione dei Giochi, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e non sono soggetti a ritenute di acconto o di imposta, né ad imposte sostitutive sui redditi.

Precisa che, in base al citato Regolamento, si considera membro della famiglia olimpica qualunque persona che sia membro del CIO, dell'IPC, delle Federazioni internazionali, dei Comitati olimpici e paraolimpici nazionali, dei comitati organizzatori dei Giochi olimpici e delle associazioni nazionali, come gli atleti, i giudici/arbitri, gli allenatori e altri tecnici sportivi, il personale medico assegnato alle squadre o ai singoli atleti, i giornalisti accreditati dei media, gli alti dirigenti, i donatori, gli sponsor o altri invitati ufficiali, che accetti il dettato della Carta olimpica, agisca sotto il controllo e l'autorità suprema del CIO, figurino negli elenchi delle organizzazioni responsabili e sia accreditata dal Comitato organizzatore dello Stato membro che ospita i Giochi olimpici e paraolimpici come partecipante ai Giochi.

Passa quindi ad illustrare il capo II, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento delle Finali ATP Torino 2021-2025. Anche in questo caso, il decreto-legge delinea innanzitutto il sistema di *governance* dell'evento.

In particolare, osserva che l'articolo 6 istituisce il Comitato per le Finali ATP e affida alla FIT il compito di curare le attività dirette allo svolgimento delle stesse a Torino negli anni 2021-2025. Il Comitato — che ha sede a Torino — svolge la funzione di coordinamento e monitoraggio delle attività di promozione della città di Torino e del territorio piemontese, anche favorendo lo sviluppo delle locali attività economiche, sociali e culturali.

Il Comitato è composto dal sindaco di Torino o da un suo delegato, che presiedono l'organo, e da delegati del Presidente della giunta regionale del Piemonte, dell'Autorità di Governo competente in materia di sport e della FIT.

L'articolo 7 autorizza il Comune di Torino ad elaborare il piano delle opere e infrastrutture pubbliche e delle opere private destinate alla ricettività, alle attività turistiche, sociali e culturali, connesse all'evento e reca disposizioni finalizzate a consentire e semplificare l'esecuzione degli interventi. È dettata inoltre una specifica disciplina per le opere pubbliche da realizzare.

Segnala che in base all'articolo 8 i soggetti privati che hanno prestato garanzia in favore della FIT per l'adempimento delle obbligazioni che la FIT ha contratto nei confronti della società ATP Tour possono richiedere la controgaranzia dello Stato a condizioni di mercato, nei limiti previsti e nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea.

L'articolo 9 contiene disposizioni contabili per il trasferimento annuale alla FIT delle somme già stanziare per l'organizzazione dell'evento Finali ATP e assegna alla Federazione altre risorse per lo stesso fine.

Per quanto riguarda il Capo III, rileva che esso stabilisce il divieto di pubblicizzazione parassitaria (cosiddetto *ambush marketing*). In dettaglio, l'articolo 10 vieta le pubblicità parassitarie in occasione di

eventi sportivi o fieristici di rilevanza nazionale o internazionale. Si vietano quindi le forme di pubblicità tese a far ricavare un vantaggio economico o concorrenziale collegando all'evento un marchio o prodotto in modo illecito, cioè senza l'autorizzazione dei soggetti organizzatori degli eventi. Si tratta di una disciplina generale, che non riguarda solo gli eventi sportivi e, tra gli eventi sportivi, non riguarda soltanto le Olimpiadi invernali 2026 e gli ATP di Torino.

L'articolo 11 chiarisce che il divieto vige dal novantesimo giorno antecedente la data ufficiale di inizio dell'evento fino al novantesimo giorno successivo alla data ufficiale di fine dello stesso.

Gli articoli 12 e 13 stabiliscono le sanzioni – si tratta di sanzioni amministrative – per chi viola il divieto di pubblicizzazione parassitaria e definiscono gli strumenti di tutela dei soggetti danneggiati dalla pubblicizzazione parassitaria.

L'articolo 14 consente di registrare come marchi le immagini che riproducono trofei.

Con riferimento, infine, al Capo IV, recante le disposizioni finali, ricorda che l'articolo 15, in particolare, chiarisce che l'attuazione delle disposizioni del decreto riguardanti i Giochi di Milano Cortina 2026 le Finali ATP di Torino 2021-2025 non incide sulle competenze delle regioni Lombardia, Veneto e Piemonte, che sono fatte salve, e che le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

In conclusione, alla luce delle considerazioni esposte nella sua relazione, propone l'espressione di un nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 12.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. S. 1766 Governo (Parere alla 5 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e osservazioni</i>)	66
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	77
DL 16/2020: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria. C. 2434 Governo (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	73
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	81
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	76

SEDE CONSULTIVA

Martedì 31 marzo 2020. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 17.10.

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

S. 1766 Governo.

(Parere alla 5^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, ricordare che il provvedimento, di ben 127 articoli, di una pluralità di inter-

venti tutti finalizzati a fronteggiare le diverse emergenze determinate dalla pandemia in corso. Esso appare quindi riconducibile, in primo luogo, alla materia profilassi internazionale, di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettera *q*), della Costituzione) e tutela della salute, di competenza concorrente (articolo 117, terzo comma della Costituzione). Assumono anche rilievo le ulteriori materie di competenza esclusiva: difesa e forze armate; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; *referendum* statali; giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; previdenza sociale (articolo 117, secondo comma, lettere *d*), *e*), *f*), *l*) ed *o*). Assumono infine rilievo ulteriori materie di competenza concorrente: commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; protezione civile; governo del

territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (articolo 117, terzo comma della Costituzione).

La conseguente esigenza di un coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali appare comunque in linea generale soddisfatta in quanto, come emergerà meglio dal prosieguo della relazione, da un lato, molte disposizioni attribuiscono alle regioni e province autonome facoltà che spetterà poi alle stesse esercitare; dall'altro lato, altre disposizioni prevedono l'espressione di pareri da parte della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza Stato-città.

Nel sottolineare che si soffermerà solo sulle disposizioni di interesse per la Commissione questioni regionali, ricorda anche che è pervenuto alla Commissione il documento predisposto sul provvedimento dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, ritiene opportuno, come già fatto in precedenti occasioni, inserire nel parere un'osservazione generale sull'opportunità di valutare attentamente, ai fini di un loro accoglimento, le proposte di modifica della Conferenza e fare alcuni più puntuali riferimenti a singoli aspetti segnalati alla Conferenza.

Segnala in primo luogo, gli articoli 1, 3, 4, 12, 18, 47 e 59 che recano diverse misure di potenziamento del sistema sanitario, attraverso il riconoscimento di nuove facoltà alle regioni e alle aziende sanitarie locali. In particolare, l'articolo 1 prevede un incremento per il 2020, a valere sul finanziamento sanitario corrente, delle risorse del « fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro » della dirigenza medica e sanitaria e del « fondo condizioni di lavoro e incarichi » del personale del comparto sanità; l'articolo dispone anche un incremento, pari a 100 milioni di euro, della quota del finanziamento sanitario corrente per il 2020 che può essere destinata al conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro autonomo (anche di collaborazione coordinata e continuativa) ad iscritti agli albi

delle professioni sanitarie, ivi compresi i medici, e di incarichi di lavoro autonomo a personale medico ed infermieristico collocato in quiescenza. Una tabella allegata all'articolo dispone il riparto tra le regioni e le province autonome delle risorse. L'articolo 3 prevede che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie possano stipulare accordi contrattuali con strutture private, per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie (comma 1), in deroga al limite di spesa previsto per tali accordi dal decreto-legge n. 124 del 2019. Si prevede anche, al comma 3, che le strutture private, accreditate e non, su richiesta delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano o delle aziende sanitarie, mettano a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature presenti nelle suddette strutture. L'articolo 4 consente infine alle regioni e alle province autonome, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, di attivare aree sanitarie anche temporanee, per la gestione dell'emergenza COVID-19. L'articolo 12 dispone che gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di reperire personale sanitario facendo ricorso alle misure già a tal fine previste, e fino al perdurare dello stato di emergenza (31 luglio 2020), possano trattenere in servizio, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari. L'articolo 18 dispone l'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato di 1.410 milioni di euro per l'anno 2020, sia in relazione agli interventi previsti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale fin qui analizzate, sia per le misure di incremento delle assunzioni nel comparto sanitario disposte dal decreto-legge n. 14 del 2020. Ciascuna regione dovrà redigere un apposito Programma operativo per la gestione dell'emergenza Covid-19 che il Ministero della salute do-

vrà approvare, di concerto con il MEF. Il Programma, inoltre, dovrà essere sottoposto al monitoraggio congiunto di questi Ministeri. Inoltre l'articolo 18, al comma 2, dispone il differimento dei termini per le verifiche previste per i piani di rientro regionali volti a garantire l'equilibrio economico del Servizio sanitario nazionale, relativi all'anno 2019 all'anno 2020, in considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dall'emergenza del COVID-19. L'articolo 47 dispone la chiusura, fino alla data prevista dal DPCM 9 marzo 2020 (cioè il 3 aprile 2020), in conseguenza dell'emergenza, delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che erogano prestazioni diurne per persone con disabilità, quando tali prestazioni non siano indifferibili.

Al riguardo, rileva l'opportunità di approfondire la disposizione dell'articolo 47. Infatti, mentre per le altre restrizioni previste dal DPCM del 9 marzo la proroga, se necessaria, potrà essere disposta con un nuovo DPCM, solo per le strutture di assistenza delle persone con disabilità occorrerebbe procedere con fonte di rango legislativo.

L'articolo 59 autorizza SACE S.p.A. a rilasciare garanzie e coperture assicurative, a condizioni di mercato e beneficianti della garanzia dello Stato, in favore di fornitori esteri per la vendita alle Regioni di beni inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria per il COVID-19.

Nell'ambito delle misure di sostegno all'apparato produttivo, l'articolo 22 consente, con innovazione significativa, alle regioni e province autonome di riconoscere trattamenti di integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalla legislazione vigente. Dall'ambito di applicazione sono esclusi i datori di lavoro domestico, mentre sono esplicitamente inclusi (ove ricorra la circostanza di assenza di altre tutele) quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti reli-

giosi civilmente riconosciuti. Per i soli datori aventi più di cinque dipendenti, il trattamento in esame è subordinato alla conclusione di un accordo – che può essere concluso anche in via telematica – tra la regione (o la provincia autonoma) e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Nel rilevare che una serie di disposizioni prevede poi il differimento dei termini per il versamento di tributi ed altri adempimenti, alcuni dei quali spettanti agli enti territoriali. Segnala, in via preliminare, l'esigenza di individuare forme di ristoro delle minori entrate che si potrebbero verificare per regioni, province e comuni. A questo proposito, il documento della Conferenza delle regioni segnala la necessità di istituire un tavolo presso il Ministero dell'economia per valutare, più in generale, gli effetti sui bilanci delle regioni dell'emergenza in corso; la Conferenza propone anche l'istituzione di un apposito fondo di compensazione delle minori entrate. Rileva come la Commissione potrebbe fare proprie queste proposte, facendo però riferimento anche ai bilanci di comuni, province e città metropolitane, con due condizioni da inserire nel parere.

In via generale, l'articolo 62 sospende gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale in scadenza dall'8 marzo al 31 maggio 2020. Il comma 2 prevede invece, per il medesimo periodo, la sospensione, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro, tra gli altri dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. L'articolo 68 sospende poi i termini, scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti

esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali.

Di estremo rilievo, poi, su questa materia, l'articolo 107 che reca una serie di disposizioni volte a prorogare i termini relativi ad alcuni adempimenti contabili degli enti ed organismi pubblici e degli enti territoriali, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della necessità di alleggerire i carichi amministrativi di tali enti. In particolare, il comma 1 riguarda il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all'annualità 2019 degli enti ed organismi pubblici, diversi dalle società, e degli enti territoriali, che vengono prorogati, dal termine ordinario del 30 aprile, al 30 giugno 2020 per gli enti pubblici e al 31 maggio 2020 per gli enti territoriali. Il comma 2 dispone il differimento al 31 maggio 2020 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali. Il comma 3 dispone il differimento al 31 maggio 2020 dei termini per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 previsti per gli enti del settore sanitario. Sono altresì differiti i termini entro cui la giunta approva i bilanci d'esercizio dell'anno 2019 dei suddetti enti e il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario regionale, ora fissati, rispettivamente, al 30 giugno e al 31 luglio 2020. Il comma 4 differisce dal 30 aprile al 30 giugno 2020 il termine per la determinazione delle tariffe della Tari. Il comma 5 consente inoltre ai comuni di approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo successivamente all'approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020. Il comma 6 dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione degli enti locali, ordinariamente fissato al 31 luglio di ciascun anno. I commi da 7 a 9 recano il rinvio di una serie di termini inerenti la procedura di dissesto finanziario e la procedura di ri-

equilibrio finanziario pluriennale degli enti locali. Il comma 10, infine, stabilisce, fino al 31 agosto 2020, l'ampliamento di alcuni termini nell'ambito delle procedure di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, anche conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

L'articolo 72 istituisce, al comma 1, un nuovo Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, con una dotazione finanziaria iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, nell'ambito delle misure di contrasto dell'emergenza.

Al riguardo rileva come il documento della Conferenza delle regioni e delle province autonome segnali l'opportunità di prevedere, per le iniziative che coinvolgono il settore agroalimentare, materia di esclusiva competenza regionale, l'intesa della Conferenza Stato-regioni, e, per le altre, che coinvolgono anche la materia di competenza concorrente « sostegno all'innovazione dei settori produttivi », il parere della medesima Conferenza.

L'articolo 73 consente lo svolgimento in videoconferenza delle sedute, tra le altre, dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali. In particolare, il comma 1, primo periodo, attribuisce tale facoltà ai consigli degli enti locali e alle giunte comunali che non abbiano già regolamentato tale modalità a condizione che siano rispettati i criteri di trasparenza e tracciabilità definiti dal « Presidente del consiglio, ove previsto » o dal sindaco.

Al riguardo, osserva che la disposizione parrebbe potersi prestare ad un'interpretazione letterale che consente al presidente del consiglio comunale la definizione dei criteri di trasparenza e tracciabilità delle sedute, oltre che del consiglio, anche della giunta; una siffatta interpretazione implicherebbe un'attribuzione allo stesso di un potere inedito, tenuto conto, per un verso, che è il sindaco chiamato a presiedere le riunioni della giunta (e quindi necessariamente a verificare, con l'ausilio del segretario comunale, il regolare svolgimento delle medesime) e, per

l'altro, che il presidente del consiglio non partecipa neppure alle medesime riunioni.

L'articolo 75 autorizza le pubbliche amministrazioni – e quindi anche gli enti territoriali – fino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ed in deroga al Codice degli appalti e ad ogni altra disposizione di legge ad eccezione della legge penale e fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

D'interesse per le regioni, dato il loro coinvolgimento nella *governance* delle autorità di sistema portuale, anche l'articolo 92. La disposizione prevede infatti la non applicazione della tassa d'ancoraggio (fino al 30 aprile 2020), la sospensione dei canoni relativi alle operazioni portuali, dei corrispettivi per la fornitura di lavoro temporaneo nei porti e dei canoni di concessione di aree e banchine portuali (fino al 31 luglio 2020) e il differimento di trenta giorni dei pagamenti dei diritti doganali (a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge).

L'articolo 97 aumenta dal 10 al 20 per cento la quota a titolo di anticipazione finanziaria assegnata a valere sulle somme destinate a ciascun intervento ricompreso nei Piani Operativi e nei Patti per lo sviluppo finanziati dalle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il ciclo di programmazione 2014-2020.

L'articolo 99 autorizza il Dipartimento della protezione civile ad aprire uno o più conti correnti bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta e all'utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all'emergenza epidemiologica del virus COVID-19. Il comma 4 prevede poi che i maggiori introiti integrano e non assorbono i *budget* stabiliti con decreto di assegnazione regionale.

Rileva, a tale riguardo, l'opportunità di chiarire a quali decreti di assegnazione regionale si faccia riferimento.

L'articolo 103 prevede la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla

data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 (comma 1). La disposizione ha portata generale, con le sole eccezioni dei termini stabiliti da specifiche disposizioni dei decreti-legge sull'emergenza epidemiologica in corso, incluso quello in commento, e dei relativi decreti di attuazione, nonché dei termini relativi a pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni, emolumenti per prestazioni a qualsiasi titolo, indennità da prestazioni assistenziali o sociali comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese (commi 3 e 4). In secondo luogo, la disposizione estende fino al 15 giugno 2020 la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 (comma 2). Sono stabilite norme speciali per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili (comma 6).

L'articolo 104 proroga fino al 31 agosto 2020 la validità dei documenti di riconoscimento e di identità scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge (17 marzo 2020). Resta ferma, invece, la data di scadenza indicata nel documento ai fini dell'espatrio.

D'interesse per i comuni è anche il comma 2 dell'articolo 108. La norma prevede che, in via del tutto eccezionale e transitoria, il pagamento della somma inserente sanzioni al codice della strada sia in via ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, anziché entro i cinque giorni ordinariamente previsti. Si prevede che la misura in parola può essere estesa con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive.

L'articolo 109 attribuisce alle regioni e agli enti locali, per il 2020, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza

epidemiologica in corso, in deroga alle disposizioni vigenti. Per la medesima finalità è consentito agli enti locali l'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e (della quasi totalità) delle sanzioni previste dal TU in materia edilizia.

L'articolo 110 dispone che il termine entro cui le province e le città metropolitane sono tenute a restituire il questionario predisposto dalla Società Soluzioni per il sistema economico-Sose s.p.a, denominato FP20U, è fissato in centottanta giorni, e non sessanta giorni, come richiederebbe l'applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 216 del 2010.

L'articolo 111 dispone la sospensione della quota capitale dei mutui delle regioni ordinarie e che i relativi risparmi siano destinati al rilancio dei settori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica. La disposizione prevede anche, al comma 3, la possibilità che in sede di Conferenza Stato Regioni siano ceduti spazi finanziari a beneficio delle Regioni maggiormente colpite dall'emergenza in corso, da utilizzare per la realizzazione di investimenti.

L'articolo 112 dispone la sospensione di un anno del pagamento della quota capitale dei mutui contratti dagli enti locali con la Cassa depositi e prestiti e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 114 istituisce un fondo, pari a 70 milioni di euro, per contribuire alle spese di sanificazione e disinfezione dei locali degli enti locali. Il riparto del fondo è demandato ad un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute, previo parere della Conferenza Stato città ed autonomie locali.

L'articolo 115 opera, per un verso, una deroga alle disposizioni vigenti che limitano il trattamento accessorio dei dipendenti al fine di consentire agli enti locali di finanziare le prestazioni di lavoro straordinario effettuato dal personale della polizia locale impiegato nel contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto. Per l'altro, istituisce un fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro, diretto a contribuire al pagamento dello straordi-

nario e all'acquisto di dispositivi di protezione individuale. Al riparto del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali.

Al riguardo, la Conferenza delle regioni e delle province autonome segnala l'opportunità di prevedere il parere da parte della Conferenza unificata, data la competenza regionale in materia di polizia amministrativa locale.

Di estremo interesse per la Commissione è l'articolo 122 che prevede la nomina, con DPCM, di un Commissario straordinario preposto al rafforzamento della risposta sanitaria all'emergenza da Covid-19 (come è noto Commissario è stato nominato Domenico Arcuri). Tra le competenze del Commissario rientrano l'acquisizione e la produzione di ogni genere di beni strumentali utili a contenere l'emergenza e quindi il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie; l'individuazione dei fabbisogni; l'acquisizione e distribuzione di farmaci, apparecchiature, dispositivi medici e di protezione individuale. Il Commissario dovrà anche provvedere (raccordandosi con le regioni e le aziende sanitarie) al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere (anche mediante l'allocatione delle dotazioni infrastrutturali), con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva e sub-intensiva; disporre la requisizione e circa la gestione di beni mobili, mobili registrati e immobili (anche tramite il Capo del Dipartimento per la protezione civile o se necessario ai prefetti territorialmente competenti); adottare ogni intervento utile per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni necessari per il contrasto e il contenimento dell'emergenza. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Commissario «collabora con le regioni» alle quali spetta la competenza normativa in materia di sanità. È nell'ambito di quelle funzioni il Commissario può adottare «anche su richiesta delle regioni» – in via d'urgenza «i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale». Tali provvedimenti sono im-

mediatamente comunicati alla Conferenza Stato-regioni e alle singole regioni su cui il provvedimento incida, le quali possono chiederne il riesame. I provvedimenti possono essere adottati «in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea». La norma ha anche cura di specificare che i provvedimenti del Commissario non avranno portata normativa; essi quindi sembrano trovare copertura nell'articolo 120 della Costituzione, là dove questo menziona un potere statale d'intervento sostitutivo per il caso di pericolo grave per l'incolumità pubblica.

Rileva, in relazione a quanto illustrato, l'opportunità di approfondire le modalità di coordinamento tra Commissario e regioni individuando una procedura snella ma chiara che garantisca insieme la necessaria celerità di azione e l'esigenza di evitare conflitti di competenze. Inoltre, come segnalato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, sottolinea l'opportunità di inserire un riferimento nel testo alle province autonome.

L'articolo 125, infine, proroga dal 15 gennaio al 15 luglio (6 mesi), limitatamente al 2020, il termine entro il quale dev'essere annualmente emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico con cui ripartite le effettive disponibilità finanziarie per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile tra i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, nonché dal 15 maggio al 15 novembre (6 mesi) il termine entro il quale i comuni beneficiari dei predetti contributi sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori, pena la decadenza dell'assegnazione del contributo.

Il deputato Roberto PELLA (FI) nel sottolineare la complessità del provvedimento auspica che nel corso dell'iter al Senato possano essere apportate alcune migliorie in linea con la volontà di creare sulla gestione dell'emergenza in corso un dialogo costruttivo come anticipato anche dal presidente Berlusconi. Con riferimento ai comuni ricorda che il provvedimento

contiene già molti passi in avanti sulla polizia municipale, sul coinvolgimento della Conferenza Stato-città e sul ruolo più attivo dei comuni. Ricorda che al Senato sono stati presentati numerose proposte emendative che recepiscono richieste di modifica della Conferenza delle regioni, dell'ANCI e dell'UPI e invita il relatore a includere nel parere le istanze evidenziate con tali proposte emendative. Dichiarò, infine, l'astensione dal voto del gruppo di Forza Italia in attesa degli sviluppi al Senato.

La senatrice Roberta TOFFANIN (FIBP-UDC) ricollegandosi a quanto appena detto dal collega Pella ricorda che al Senato il provvedimento è in corso di esame e auspica che la maggioranza e il Governo possano accogliere le proposte emendative presentate proprio in nome dell'unitarietà che viene da più parti invocata. Rileva come oltre l'insufficienza delle risorse, già denunciata, siano da valutare anche aspetti più tecnici e ordinamentali che possono inficiare, a suo avviso, l'applicabilità del decreto stesso. Quanto al coinvolgimento dei comuni chiede che questi non vengano coinvolti «a senso unico» perché i sindaci stanno combattendo in prima linea quasi come i medici e devono invece essere sostenuti per poter vincere questa battaglia. Quanto allo stanziamento di 1410 milioni di euro per la sanità nazionale chiede che questi non vengano distribuiti sulla base delle tabelle 2109, considerando cioè la spesa storica, bensì tenendo conto di quanto è accaduto nel corso di questa emergenza, poiché si tratta di una fase del tutto nuova ed eccezionale completamente diversa dalla quotidianità. Ricorda come alcune regioni sono in prima linea rispetto ad altre e che dunque la Lombardia non può essere paragonata in alcun modo alla Campania o alla Puglia. Le richieste di fondi per la retribuzione delle prestazioni straordinarie svolte dai medici o per le assunzioni straordinarie che sono state necessarie sono evidentemente del tutto diverse e sono dimostrate dal numero dei ricoveri e delle giornate di ricovero. Pro-

pone che venga assegnato alle regioni una sorta di acconto e poi, in un secondo momento, si faccia un conguaglio. Nell'augurio che si possa mantenere il riferimento alla situazione odierna ribadisce che maggiori risorse devono essere destinate alle regioni più colpite.

Con riferimento alle disposizioni in materia di cassa integrazione in deroga di cui all'articolo 22 concorda con l'ampliamento della platea dei beneficiari che dà ossigeno alle piccole e medie imprese, ma rileva il problema di un raccordo normativo per quelle regioni che hanno adottato autonomamente una loro normativa d'emergenza. Segnala anche l'esigenza di garantire ai lavoratori la liquidità immediata, specie nei settori più penalizzati, come, ad esempio, il turismo. Auspica che non vi siano costi aggiuntivi per i lavoratori e che le regioni possano farsi garanti presso gli istituti bancari per consentire alle piccole medie imprese una liquidità immediata per retribuire al più presto i lavoratori. Chiede, infine, che il Governo faccia meno annunci e stia più al passo con gli eventi.

La deputata Sara FOSCOLO (LEGA) dichiara l'astensione dal voto del gruppo della Lega per le stesse ragioni ora espresse dal gruppo di Forza Italia e in attesa di sapere se le proposte che presentate al Senato saranno accolte.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore* nel ricordare che gli spazi politici per l'individuazione delle possibili modifiche nel quadro di risorse dato devono essere devono essere individuati dalle commissioni di merito, ritiene che la Commissione per le questioni regionali possa svolgere bene il suo compito segnalando i profili relativi al riparto di competenze tra Stato e regioni e sottolineando l'esigenza di recepire le richieste avanzate dalle regioni e dai comuni. Con riferimento alle osservazioni della collega Toffanin ricorda che le misure di contenimento hanno anche la finalità di impedire che sul sistema sanitario dell'Italia meridionale, più fragile, possa riversarsi una pressione

analogica a quella purtroppo vissuta in questa settimana dalla Lombardia e dal Veneto. Ed è una logica che non può che ispirare tutte le misure del Governo. Sulla distribuzione delle risorse, ricorda che la Conferenza delle regioni non ha fatto alcun rilievo sul metodo di ripartizione. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con una condizione e osservazioni.

La senatrice Roberta TOFFANIN (FIBP-UDC) pur condividendo il ruolo di « collante » tra le regioni e le istituzioni parlamentari che la Commissione per le questioni regionali svolge, ricorda che i parlamentari devono avere anche un ruolo di proposta e non solo di raccordo.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore* nel concordare sul ruolo propositivo della Commissione per le questioni regionali, come d'altra parte molti rilievi della proposta di parere testimoniano, ritiene che farsi portatori delle istanze del sistema delle autonomie territoriali sia comunque un buon servizio alle istituzioni.

Emanuela CORDA, *presidente*, pone quindi in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 1*).

DL 16/2020: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria.

C. 2434 Governo.

(Parere alla VII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuela CORDA, *presidente*, avverte che il deputato Gariglio è impossibilitato a partecipare alla seduta ed invita quindi il

deputato Diego Zardini ad assumere le funzioni di relatore.

Il deputato Diego ZARDINI (PD), *relatore*, nel ricordare che il provvedimento si compone di 16 articoli, ripartiti in 4 Capi rileva come il Capo I (composto dagli articoli da 1 a 5) rechi disposizioni urgenti per lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 ».

L'articolo 1 istituisce il Consiglio olimpico congiunto Milano Cortina 2026, con funzioni di indirizzo generale e di alta sorveglianza sull'attuazione del programma di realizzazione dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Il Consiglio olimpico è costituito presso il CONI. Il Consiglio olimpico congiunto – che elegge al proprio interno un Presidente e 2 vice presidenti – è composto da 15 membri; tra i componenti merita segnalare un rappresentante del Comitato Olimpico internazionale (CIO); un rappresentante del Comitato Paralimpico Internazionale (IPC); un rappresentante del CONI; un rappresentante del Comitato organizzatore dei Giochi; un rappresentante della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.; un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; un rappresentante della regione Lombardia, uno della regione Veneto, uno della provincia autonoma di Trento, uno della provincia autonoma di Bolzano, uno del comune di Milano e uno del comune di Cortina d'Ampezzo.

L'articolo 2 stabilisce che la Fondazione « Milano-Cortina 2026 » assume le funzioni di Comitato organizzatore dei Giochi.

L'articolo 3 autorizza la costituzione della Società pubblica « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa », cui è affidato il compito di realizzare le opere previste per lo svolgimento delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali 2026, e ne disciplina la *governance*. La società ha durata fino al 31 dicembre 2026. La società è partecipata secondo le seguenti

quote: 35 per cento ciascuno dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 10 per cento ciascuna dalla regione Lombardia e dalla regione Veneto; 5 per cento ciascuna dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 4 disciplina la concessione di una garanzia dello Stato a favore del Comitato olimpico internazionale. In particolare, si dispone che la garanzia, fino ad un ammontare massimo complessivo di 58.123.325 euro, è concessa per l'adempimento dell'impegno assunto dal Comitato organizzatore di rimborsare quanto ricevuto dal CIO a titolo di anticipo sui diritti televisivi, laddove l'evento sportivo dovesse subire limitazioni, spostamenti o venisse cancellato.

L'articolo 5 prevede alcune agevolazioni fiscali applicabili, in particolare, agli atleti partecipanti alle Olimpiadi invernali 2026, al Comitato organizzatore e al CIO

Il Capo II del provvedimento (composto dagli articoli da 6 a 9) reca disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento delle Finali ATP Torino 2021-2025. Al riguardo, si ricorda che l'ATP (*Association of Tennis Professionals*) è l'associazione che riunisce i giocatori professionisti del tennis maschile di tutto il mondo, tutelando i loro interessi relativamente ai vari aspetti dell'attività, nonché occupandosi di gestire ed organizzare vari servizi, tra i quali quello di redigere la classifica mondiale detta, appunto, classifica ATP. A novembre 2018, la Federazione Italiana Tennis (FIT) e il CONI hanno proposto la città di Torino come città ospitante per il quinquennio 2021-2025. La scelta di Torino è stata ufficializzata a Londra il 24 aprile 2019.

L'articolo 6 istituisce il Comitato per le Finali ATP e affida alla FIT il compito di curare le attività dirette allo svolgimento delle stesse a Torino negli anni 2021-2025.

L'articolo 7 autorizza il Comune di Torino ad elaborare il piano delle opere e infrastrutture pubbliche e delle opere private destinate alla ricettività, alle attività turistiche, sociali e culturali, connesse alle

Finali ATP Torino 2021-2025 e reca disposizioni finalizzate a consentire e semplificare l'esecuzione degli interventi.

L'articolo 8 riconosce ai soggetti privati che hanno prestato garanzia in favore della FIT per l'adempimento delle obbligazioni da quest'ultima contratte nei confronti della società ATP Tour, la facoltà di richiedere la concessione della controgaranzia dello Stato a condizioni di mercato, nei limiti previsti.

L'articolo 9 reca disposizioni in materia di adempimenti finanziari e contabili, finalizzate al trasferimento annuale in favore della FIT delle somme, già disponibili a legislazione previgente, necessarie per l'organizzazione delle Finali ATP, e assegna ulteriori risorse al medesimo fine.

Il Capo III (composto dagli articoli da 9 a 14) concerne la disciplina del divieto di pubblicizzazione parassitaria.

L'articolo 10 vieta le attività di pubblicizzazione parassitaria (cosiddetto *ambush marketing*) poste in essere in occasione di eventi sportivi o fieristici, di rilevanza nazionale o internazionale, non autorizzate dai soggetti organizzatori ed aventi la finalità di ricavare un vantaggio economico o concorrenziale. L'espressione inglese *ambush marketing* viene utilizzata per identificare quel fenomeno di associazione indebita, dunque non autorizzata, di un *brand* a un evento mediatico.

Le attività di pubblicizzazione parassitaria vietate dall'articolo 10 sono quelle che consistono in attività quali la creazione di un collegamento indiretto fra un marchio o altro segno distintivo e uno degli eventi sportivi o fieristici di rilevanza nazionale o internazionale, idoneo a indurre in errore il pubblico sull'identità degli sponsor ufficiali; la falsa dichiarazione, nella propria pubblicità, di essere sponsor ufficiale di uno degli eventi di cui sopra; la promozione, tramite qualunque azione, in occasione di uno degli eventi suddetti, del proprio marchio o altro segno distintivo, non autorizzata dall'organizzatore. Non costituiscono invece attività di pubblicizzazione parassitaria le condotte poste in essere in esecuzione di contratti

di sponsorizzazione conclusi con singoli atleti, squadre, artisti o partecipanti autorizzati a uno degli eventi suddetti.

In base all'articolo 11, i divieti operano a partire dal novantesimo giorno antecedente alla data ufficiale di inizio dell'evento, fino al novantesimo giorno successivo alla data ufficiale del termine dello stesso. La disciplina introdotta, pertanto, ha carattere strutturale, in quanto la sua applicazione non è limitata ad uno specifico evento (come previsto, in particolare, dalla legge n. 167 del 2005 per le Olimpiadi invernali di Torino 2006), ma è applicabile in via generale, in occasione di ogni evento sportivo o fieristico di rilevanza nazionale o internazionale, per un periodo di tempo circoscritto.

L'articolo 12 prevede, al comma 1, che chiunque violi i divieti di cui all'articolo 10 sia punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 100.000 euro a 2,5 milioni di euro. Il comma 2 individua nell'Autorità garante della concorrenza e del mercato il soggetto incaricato per l'accertamento delle condotte sanzionabili e per l'irrogazione delle sanzioni; a tali fini, l'Autorità procede nelle forme previste dalla disciplina relativa alla tutela amministrativa e giurisdizionale per la pubblicità ingannevole e comparativa illecita – di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 145 del 2007 – in quanto compatibili.

L'articolo 13 prevede che l'applicazione dei meccanismi sanzionatori di tipo amministrativo contemplati dall'articolo 12 non escluda l'operatività delle altre previsioni di legge poste a tutela dei diritti e degli interessi dei soggetti che assumano di essere stati lesi da attività di pubblicizzazione parassitaria.

L'articolo 14 è volto a consentire la registrazione come marchi delle immagini che riproducono trofei. Nel dettaglio, novellando l'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 30 del 2005, recante il Codice della proprietà industriale (CPI), la disposizione amplia l'elenco dei segni notori registrabili come marchio, inserendovi, come detto, le immagini che riproducono trofei.

Il Capo IV reca gli articoli 15 e 16, concernenti rispettivamente le disposizioni finali e l'entrata in vigore.

In particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo 15 stabiliscono che, ai fini dell'attuazione delle disposizioni relative ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e alle Finali ATP Finals Torino 2021-2025 sono fatte salve le competenze delle regioni Lombardia, Veneto e Piemonte, mentre le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del decreto-legge ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. Il comma 3 del medesimo articolo 15 reca la clausola di invarianza finanziaria per quanto concerne le disposizioni di cui al Capo III in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria.

L'articolo 16 dispone che il decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Per quanto attiene al riparto delle competenze costituzionalmente definite tra lo Stato e le regioni, segnala come le disposizioni del decreto-legge attengano, in particolare, alla materia « ordinamento sportivo », attribuito alla competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, come declinato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 424 del 2004.

In merito ricorda che tale sentenza la Corte costituzionale ha chiarito che nella materia dell'ordinamento sportivo – nella quale rientra senza dubbio anche la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive – « lo Stato deve limitarsi alla determinazione, in materia, dei principi fondamentali, spettando invece alle regioni la regolamentazione di dettaglio, salvo una diversa allocazione, a livello nazionale, delle funzioni amministrative, per assicurarne l'esercizio unitario, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza con riferimento alla disciplina contenuta nell'articolo 118, primo comma, della Costituzione ».

Rileva inoltre la materia « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », di competenza legislativa esclusiva ai sensi

dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione e rilevano altresì, per taluni aspetti, le materie « ordinamento civile » e « sistema tributario e contabile dello Stato », assegnate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

Con riferimento all'esigenza, a fronte di questo intreccio di competenze, di un coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, segnalo che l'articolo 15 fa salve le competenze delle regioni Piemonte, Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano e che le regioni Lombardia e Veneto e le province autonome di Trento e Bolzano parteciperanno sia al Consiglio olimpico congiunto, di cui all'articolo 1, sia alla Società pubblica « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa », di cui all'articolo 3. Le regioni Lombardia e Veneto, insieme ai comuni di Milano e di Cortina d'Ampezzo partecipano sono inoltre soci fondatori della Fondazione « Milano-Cortina 2026 », qualificata dall'articolo 2 come comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paralimpici invernali. Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Il deputato Roberto PELLA (FI) nell'esprimere preoccupazione per l'eventualità che l'ATP di Torino possa essere rimandata, dichiara comunque il voto favorevole del gruppo di Forza Italia

La deputata Sara FOSCOLO (LEGA) dichiara il voto favorevole del gruppo della Lega

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 18.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 31 marzo 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18 alle 18.10.

ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (S. 1766 Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 1766 di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

rilevato che:

il provvedimento, composto da 127 articoli, dispone una pluralità di interventi tutti finalizzati a fronteggiare le diverse emergenze determinate dalla pandemia in corso; esso appare quindi riconducibile, in primo luogo, alla materia profilassi internazionale, di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettera *q*), della Costituzione) e tutela della salute, di competenza concorrente (articolo 117, terzo comma); assumono anche rilievo le ulteriori materie di competenza esclusiva difesa e forze armate; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; referendum statali; giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; previdenza sociale (articolo 117, secondo comma, lettere *d*), *e*), *f*), *l*) ed *o*); assumono infine rilievo le ulteriori materie di competenza concorrente commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; protezione civile; governo del

territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (articolo 117, terzo comma);

la conseguente esigenza di un coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali appare comunque in linea generale soddisfatta in quanto, da un lato, molte disposizioni attribuiscono alle regioni e province autonome facoltà che spetterà poi alle stesse esercitare (si vedano ad esempio gli articoli 1, 3, 4, 18 e 22); dall'altro lato, altre disposizioni prevedono l'espressione di pareri da parte della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza Stato-città (si vedano ad esempio gli articoli 111, 114, 115 e 122);

appare necessario tenere nella massima considerazione, ai fini di un loro accoglimento nel corso dell'esame in sede referente, le proposte di modifica avanzate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

l'articolo 47 dispone la chiusura, fino alla data prevista dal DPCM 9 marzo 2020 (cioè il 3 aprile 2020) delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che erogano prestazioni diurne per persone con disabilità, quando tali prestazioni non siano indifferibili; in proposito si segnala l'opportunità di un approfondimento; infatti, mentre per le altre restrizioni previste dal DPCM del 9 marzo la proroga, se necessaria, potrà essere disposta con un nuovo DPCM, solo per le

strutture di assistenza delle persone con disabilità occorrerebbe procedere con fonte di rango legislativo;

alcune disposizioni (si vedano in particolare gli articoli 62 e 68) prorogano i termini di versamento di diversi adempimenti tributari, alcuni dei quali di interesse degli enti territoriali; nel condividere l'opportunità della misura, si rileva tuttavia la necessità di individuare adeguate forme di ristoro finanziario per gli squilibri che tali proroghe potrebbero comportare sui bilanci degli enti territoriali; sul punto più in generale, la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha segnalato l'opportunità di istituire un tavolo presso il Ministero dell'economia per valutare, più in generale, gli effetti sui bilanci delle regioni e delle province autonome dell'emergenza in corso; la Conferenza propone anche l'istituzione di un apposito fondo di compensazione delle minori entrate; si tratta di una proposta meritevole di accoglimento, facendo però riferimento anche ai bilanci di comuni, province a città metropolitane;

l'articolo 72 istituisce, al comma 1, un nuovo Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, nell'ambito delle misure di contrasto dell'emergenza; al riguardo, il documento della Conferenza delle regioni e delle province autonome segnala l'opportunità di prevedere, per le iniziative che coinvolgono il settore agroalimentare, materia di esclusiva competenza regionale, l'intesa della Conferenza Stato-regioni, e, per le altre, che coinvolgono anche la materia di competenza concorrente « sostegno all'innovazione dei settori produttivi », il parere della medesima Conferenza;

l'articolo 73 consente lo svolgimento in videoconferenza delle sedute, tra le altre, dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali; in particolare, il comma 1, primo periodo, attribuisce tale facoltà ai consigli degli enti locali e alle giunte comunali che non abbiano già regolamentato tale modalità a

condizione che siano rispettati i criteri di trasparenza e tracciabilità definiti dal « Presidente del consiglio, ove previsto » o dal sindaco; al riguardo, la disposizione parrebbe potersi prestare ad un'interpretazione letterale che consente al presidente del consiglio comunale la definizione dei criteri di trasparenza e tracciabilità delle sedute, oltre che del consiglio, anche della giunta; una siffatta interpretazione implicherebbe però un'attribuzione allo stesso di un potere inedito, tenuto conto, per un verso, che è il sindaco chiamato a presiedere le riunioni della giunta e, per l'altro, che il presidente del consiglio non partecipa neppure alle medesime riunioni;

l'articolo 99 autorizza il Dipartimento della protezione civile ad aprire uno o più conti correnti bancari dedicati in via esclusiva a raccolta e utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all'emergenza epidemiologica del virus COVID-19; il comma 4 prevede poi che i maggiori introiti integrano e non assorbono i budget stabiliti con decreto di assegnazione regionale; al riguardo, andrebbe chiarito a quali decreti di assegnazione regionale si faccia riferimento;

l'articolo 115 opera, per un verso, una deroga alle disposizioni vigenti che limitano il trattamento accessorio dei dipendenti al fine di consentire agli enti locali di finanziare le prestazioni di lavoro straordinario effettuato dal personale della polizia locale impiegato nel contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto; per l'altro, istituisce un fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro, diretto a contribuire al pagamento dello straordinario e all'acquisto di dispositivi di protezione individuale; al riparto del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali; al riguardo, la Conferenza delle regioni e delle province autonome segnala l'opportunità di prevedere il parere da parte della

Conferenza unificata, data la competenza regionale in materia di polizia amministrativa locale;

l'articolo 122 prevede la nomina, con DPCM, di un Commissario straordinario preposto al rafforzamento della risposta sanitaria all'emergenza da Covid-19; la norma prevede che nello svolgimento delle sue funzioni, il Commissario collabori con le regioni; il Commissario può adottare « anche su richiesta delle regioni » in via d'urgenza « i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale »; tali provvedimenti sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-regioni e alle singole regioni su cui il provvedimento incida, le quali possono chiederne il riesame; la norma ha anche cura di specificare che i provvedimenti del Commissario non avranno portata normativa; essi quindi sembrano trovare copertura nell'articolo 120 della Costituzione, là dove questo menziona un potere statale d'intervento sostitutivo per il caso di pericolo grave per l'incolumità pubblica; ciò premesso appare comunque opportuno approfondire le modalità di coordinamento tra Commissario e regioni individuando una procedura snella ma chiara che garantisca insieme la necessaria celerità di azione e l'esigenza di evitare conflitti di competenze; deve essere inoltre inserito nel testo il riferimento alle province autonome,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

dopo l'articolo 109, aggiungere i seguenti:

« Art. 109-bis.

(Tavolo per la Salvaguardia degli equilibri dei bilanci degli enti territoriali)

1. Con decreto del Ministero dell'economia e finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, è istituito un Tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o suo delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle finanze e tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Tavolo effettua una ricognizione sulle entrate e sulle spese dei bilanci delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali al fine di valutare gli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con l'obiettivo della salvaguardia degli equilibri dei bilanci stessi.

Art. 109-ter.

(Salvaguardia degli equilibri dei bilanci degli enti territoriali)

1. Ai fini della salvaguardia degli equilibri dei bilanci delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali, è istituito un Fondo a compensazione delle minori entrate di competenza regionale e delle autonomie speciali derivanti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il Ministero dell'economia e delle finanze con apposito decreto quantifica sulla base della ricognizione formulata dagli enti territoriali in sede di auto-coordinamento, tenendo conto delle elaborazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, le minori entrate e definisce il riparto della compensazione da approvare entro il 30 settembre 2020 mediante intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. »;

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

accogliere le proposte di modifica avanzate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

approfondire la formulazione dell'articolo 47, dell'articolo 73, dell'articolo 99 e dell'articolo 122;

all'articolo 72, comma 3, aggiungere, dopo il primo periodo, il seguente: « La definizione dell'iniziativa di cui al comma 1 lettera *a*), relativamente al settore agroalimentare, avviene d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano » e, al secondo periodo, in fine, le parole: « previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. »;

all'articolo 115, comma 2, sostituire le parole: « Conferenza Stato, città e autonomie locali » con le seguenti: « Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;

all'articolo 122, comma 2, dopo le parole: « con le regioni » aggiungere le seguenti: « e con le province autonome », dopo le parole: « su richiesta delle regioni » aggiungere le seguenti: « e delle province autonome » e dopo le parole: « alle singole regioni » aggiungere le seguenti: « e alle province autonome ».

ALLEGATO 2

Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria (C. 2434 Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2434, di conversione del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile in particolare alla materia « ordinamento sportivo », attribuito alla competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, come declinato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 424 del 2004;

assumono inoltre rilievo, nell'ambito delle disposizioni del provvedimento, le materie « sistema tributario e contabile dello Stato », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » e « ordinamento

civile » di competenza legislativa statale esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*), *g*) e *l*) della Costituzione;

con riferimento all'esigenza, a fronte di questo intreccio di competenze, di un coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, si segnala che l'articolo 15 fa salve le competenze delle regioni Piemonte, Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano e che le regioni Lombardia e Veneto e le province autonome di Trento e Bolzano parteciperanno sia al Consiglio olimpico congiunto, di cui all'articolo 1, sia alla Società pubblica « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa », di cui all'articolo 3; le regioni Lombardia e Veneto, insieme ai comuni di Milano e di Cortina d'Ampezzo partecipano sono inoltre soci fondatori della Fondazione « Milano-Cortina 2026 », qualificata dall'articolo 2 come comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paralimpici invernali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Comunicazioni del Presidente sulle modalità di svolgimento dei lavori delle Commissioni nel periodo dell'emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid19	3
---	---

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19. C. 2428 Governo (Parere alla Commissione XII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	18
Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2447 Governo (Parere alla Commissione XII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	21
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. C. 2423 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione VI) (<i>Esame e conclusione – Parere con raccomandazione</i>)	23
Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria. C. 2434 Governo (Parere alla Commissione VII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazioni</i>)	24

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di un subentrante	27
---	----

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	28
<i>ERRATA CORRIGE</i>	28

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 3/2020: Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. C. 2423 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	31
DL 16/2020: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria. C. 2434 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	37
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	44

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

DL n. 16/2020: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria. C. 2434 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	45
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	54

XII Affari sociali

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 19/2020 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2447 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	55
--	----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 16/2020: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria. C. 2434 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	62
--	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. S. 1766 Governo (Parere alla 5 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e osservazioni</i>)	66
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	77
DL 16/2020: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria. C. 2434 Governo (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	73
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	81
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	76

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



18SMC0098340